



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

391<sup>a</sup> seduta pubblica  
giovedì 23 dicembre 2021

Presidenza del vice presidente Calderoli,  
indi del presidente Alberti Casellati,  
del vice presidente Taverna,  
del vice presidente La Russa  
e del vice presidente Rossomando

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	79
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .....</i>	177

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE .....5

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

## Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE .....5, 8, 25, 27  
 PELLEGRINI MARCO, *relatore* .....6, 25  
 MAUTONE (M5S) .....8  
 TIRABOSCHI (FIBP-UDC) .....10  
 RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) .....12  
 L'ABBATE (M5S) .....15  
 STEFANO (PD) .....17  
 BOCCARDI (FIBP-UDC) .....19  
 BAGNAI (L-SP-PSd'Az) .....21  
 CIOFFI (M5S) .....24  
 GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* .....25  
 D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento* .....27  
 MALPEZZI (PD) .....27  
 DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) .....30  
 GARAVINI (IV-PSI) .....32  
 CIRIANI (FdI) .....34  
 MODENA (FIBP-UDC) .....37  
 ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) .....39  
 CASTELLONE (M5S) .....42  
 PARAGONE (Misto-IpI-PVU) .....44

Votazione nominale con appello .....45

## Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Collegato alla manovra finanziaria):**

PRESIDENTE .....46, 47  
 MARGIOTTA, *segretario* .....46

## Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):**

## Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), sostitutivo degli articoli della prima sezione:

PRESIDENTE .....47, 49  
 PAVANELLI (M5S) .....49

## SENATO

COMPOSIZIONE .....50

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2448:

PRESIDENTE .....52, 53  
 D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento* .....52, 53

## SULLA SCOMPARSA DI BARTOLOMEO PEPE

PRESIDENTE .....54  
 VACCARO (M5S) .....53

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2448 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE .....54, 72, 73, 74, 75, 77  
 STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) .....54  
 RENZI (IV-PSI) .....56  
 DE CARLO (FdI) .....58  
 MANCA (PD) .....60  
 DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) .....63  
 DAMIANI (FIBP-UDC) .....65  
 TOSATO (L-SP-PSd'Az) .....67  
 DELL'OLIO (M5S) .....69  
 PESCO (M5S) .....72  
 GARNERO SANTANCHÈ (FdI) .....73  
 AIROLA (M5S) .....73  
 SARTORE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* .....74  
 PARAGONE (Misto-IpI-PVU) .....75  
 RIVOLTA, *relatrice* .....77

Votazione nominale con appello .....75

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 .....78

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 2483

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge ..... 79

Articoli da 1 a 52 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ... 79

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2448

Sezione II - Approvazione degli stati di previsione. 175

Emendamento 1.9000 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli della Sezione I.....	175	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.....	176	Annunzio di presentazione .....	211
<i>ALLEGATO B</i>		Assegnazione.....	211
<b>PARERI</b>		<b>GOVERNO</b>	
Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2483 .....	177	Trasmissione di documenti e assegnazione .....	212
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000 (testo corretto) al disegno di legge n. 2448 .....	177	Trasmissione di atti e documenti .....	212
<b>INTERVENTI</b>		Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.....	214
Integrazione alla relazione orale del senatore Marco Pellegrini sul disegno di legge n. 2483 .....	189	<b>COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI</b>	
Dichiarazione di voto della senatrice De Petris sull'emendamento 1.9000 (testo corretto).....	192	Trasmissione di atti. Deferimento .....	214
<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> .....	196	<b>CORTE DEI CONTI</b>	
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	210	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti .....	215
<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>		<b>CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)</b>	
Variazioni nella composizione e denominazione di componente.....	210	Trasmissione di documenti. Deferimento .....	215
<b>UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO</b>		<b>INTERROGAZIONI</b>	
Trasmissione di documentazione .....	210	Annunzio di risposte scritte.....	216
<b>PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE</b>		Interrogazioni.....	216
Trasmissione di decreti di archiviazione .....	211	Orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento .....	221
		Con richiesta di risposta scritta .....	224
		Da svolgere in Commissione.....	242
		Ritiro .....	243
		<i>ANNESSI</i> .....	245

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,34)**

### Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2483, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pellegrini Marco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINI Marco, *relatore*. Signor Presidente, come ha ricordato lei, oggi esaminiamo il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il decreto-legge era composto inizialmente da 51 articoli e, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, risulta ora contenere 96 articoli suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 15, reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 e si compone di sei Capi.

Il Capo I, dall'articolo 1 all'articolo 4, detta disposizioni in materia di turismo.

L'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo, fieristico e congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto. L'articolo 2, invece, utilizzando i fondi previsti dal PNRR, istituisce nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale turismo per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. L'articolo 3 prevede contributi alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, mentre l'articolo 3-*bis* modifica le modalità di rifinanziamento del fondo turismo. L'articolo 4 attribuisce ad agenzie di viaggio e *tour operator* un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Il Capo II, che va dall'articolo 5 all'articolo 6-*quater*, detta disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche.

L'articolo 5 modifica le procedure di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI (Rete ferroviaria italiana). L'articolo 6 detta norme volte ad accelerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e dispone misure in materia di edilizia giudiziaria. L'articolo 6-*bis* introduce alcune disposizioni volte a promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche. L'articolo 6-*ter* riscrive la disciplina sugli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'articolo 6-*quater* riguarda i compensi dei collegi consultivi tecnici delle stazioni appaltanti.

Il Capo III, composto dal solo articolo 7, detta disposizioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il Capo IV, che va dagli articoli 8 al 10-*bis*, detta disposizioni relative alle procedure di spesa e controllo parlamentare. Si segnala l'articolo 9 che detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento - credo che

sia importante sottolinearlo - nel processo di attuazione e valutazione delle spese del PNRR.

Il Capo V detta disposizioni in materia di zone economiche speciali (ZES), prevedendo all'articolo 11 lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle zone economiche speciali, nonché semplificazioni procedurali per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza dei servizi.

Il Capo VI, che va dall'articolo 12 al 15, detta disposizioni in materia di università e ricerca. L'articolo 12, in particolare, semplifica i requisiti di eleggibilità per l'accesso da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre l'articolo 13 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. L'articolo 14 stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che una parte dei crediti formativi universitari può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di favorire il rispetto di elevati *standard* ambientali.

Il Titolo II, composto dagli articoli che vanno dal 16 al 40, reca ulteriori misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR e si compone di cinque Capi.

Il Capo I, dagli articoli 16 al 19-*ter*, detta disposizioni in materia di ambiente.

In particolare l'articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche, mentre il 16-*bis* proroga di due anni l'affidamento del servizio idrico integrato alla Società acquedotto pugliese SpA. L'articolo 16-*ter* prevede una disciplina di accompagnamento all'apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica. L'articolo 17 prevede l'adozione da parte del Ministero della transizione ecologica di un piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinanti orfani, attuativo delle previsioni del PNRR. L'articolo 17-*bis* prevede l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e per la ripermimetrazione dei siti contaminati e attualmente classificati di interesse nazionale (SIN). L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale (VAS). L'articolo 18-*bis* reca modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. L'articolo 19 reca disposizioni in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, mentre il 19-*bis* modifica la disciplina degli impianti a fonti rinnovabili, beneficiari di incentivi più risalenti (Certificati verdi, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio). L'articolo 19-*ter* disciplina le sanzioni amministrative per

la violazione dell'obbligo da parte di commercianti e professionisti di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto di pagamento di qualsiasi importo.

Il capo II, che concerne gli articoli dal 20 al 23, detta disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale. In particolare l'articolo 20 introduce norme relative all'attribuzione di contributi statali ai Comuni in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, messa in sicurezza e valorizzazione del territorio. L'articolo 20-*bis* detta norme volte alla semplificazione e all'accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 avvenuti in Abruzzo. L'articolo 21 dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane, mentre il 22 disciplina l'assegnazione delle risorse previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.

Il Capo III, del Titolo II, detta disposizioni in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari. L'articolo 24 demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, mentre il 24-*bis* stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2025-2026 nelle scuole di ogni ordine e grado si prosegua lo sviluppo delle competenze digitali. L'articolo 25 prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020. L'articolo 25-*bis* reca disposizioni relative alle attività della ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR.

Signor Presidente, dato che sono arrivato a poco meno della metà, vorrei depositare il testo della relazione, affinché venga allegato al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, la pandemia ha mietuto oltre 5,5 milioni di vittime nel mondo, provocando lutti, sofferenze e paure.

La gravissima crisi che ha accompagnato l'incedere inarrestabile e la rapida diffusione del *virus* ha reso indispensabili scelte difficili, estreme e anche impopolari, ma che, nell'attesa che la campagna vaccinale decollasse e rappresentasse un argine alla diffusione del *virus* e un'ancora di salvezza cui affidare la nostra vita, ci hanno permesso di arrivare a questo punto.



Le scelte fatte dal Governo Conte II, prima, e poi confermate dal Governo Draghi, che le ha ulteriormente potenziate e modulate in rapporto al variare delle condizioni epidemiologiche, hanno fatto dell'Italia uno dei punti - se non il punto - di riferimento per gli altri Paesi europei che, pur partendo da posizioni differenti, hanno adottato misure e provvedimenti simili a quelli presi dall'Italia.

L'enorme sforzo economico dell'Europa, con la pioggia di miliardi di euro che ogni Stato membro ha ricevuto, ha presupposto l'elaborazione di piani strategici programmatici che consentissero, in un primo momento, di far fronte e resistere alla crisi globale provocata dalla pandemia e, successivamente, permettessero la ripresa e un vero e proprio scatto in avanti.

Gli ingenti fondi ottenuti dall'Unione europea dal presidente Conte costituiscono la base finanziaria indispensabile che sostiene il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con i suoi progetti e missioni, che dovranno consentire al nostro Paese, dopo la fase emergenziale, di riprendere, come tutti noi ci auguriamo, una crescita globale non solo delle attività economiche e dell'occupazione, ma anche permettere un cambiamento radicale della nostra strutturazione e un ammodernamento tecnologico e delle infrastrutture.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, l'importanza della realizzazione, prevista dalle varie missioni del PNRR, di politiche attive, di coesione e inclusione: la rivoluzione verde e la transizione ecologica, la transizione digitale e la riorganizzazione del nostro servizio sanitario. È fondamentale e indispensabile che il cronoprogramma previsto dal PNRR sia rispettato nei tempi e nelle modalità. I vari progetti che si ricollegano alle sei missioni del Piano sono destinati - nelle intenzioni e, speriamo, nella loro realizzazione - a contribuire a quel cambiamento radicale e a quello scatto in avanti del nostro Paese che permettano all'Italia di allinearsi, non a parole, ma nei fatti, ai Paesi *leader* europei.

È un momento importante, che coinvolge tutti gli aspetti, le attività e i delicati equilibri della nostra collettività, permettendo una sua graduale ma profonda modernizzazione.

Signor Presidente, non dobbiamo dimenticare, tra le missioni previste, l'attenzione mostrata a investimenti programmati per il sostegno alle persone fragili e vulnerabili, nonché agli anziani non autosufficienti. È proprio in quest'ottica e nell'ambito di questi progetti che rientra la legge delega sulla disabilità approvata pochi giorni fa in quest'Aula, volta a rafforzare l'autonomia delle persone disabili e il loro inserimento sociale e lavorativo.

La prevista riorganizzazione sanitaria comporterà, da un lato, il potenziamento della medicina territoriale (con integrazione tra i servizi sanitari e sociali e la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità) e, dall'altro, piani di riorganizzazione e ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero e la prevista costruzione di nuove strutture sanitarie.

Inoltre, signor Presidente, vorrei sottolineare, sempre nell'ambito di progetti per la sanità, due elementi molto caratterizzanti e di grande prospettiva, introdotti dalla Camera dei deputati: l'adozione delle modalità per l'istituzione del Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali e l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* di genomica estesa (Next Generation Sequencing-NGS). Entrambi avranno un

ruolo fondamentale per le patologie oncologiche e il loro approccio terapeutico.

Fondamentale per il rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR è la presenza della cabina di regia centrale, con compiti di supervisione, di indirizzo, di impulso e di coordinamento generale nell'attuazione degli interventi previsti, oltre che di ricognizioni periodiche e puntuali sullo stato di attuazione dei progetti, sulla loro efficacia e sul loro impatto rispetto agli obiettivi perseguiti.

In parole povere, signor Presidente, essa deve poter svolgere un ruolo di controllo affinché i finanziamenti previsti siano spesi bene, nell'interesse dei cittadini e delle comunità, e vigilare affinché questo enorme flusso di denaro pubblico segua in maniera corretta i canali previsti e non possa richiamare gli appetiti mai sazi di organizzazioni malavitose, mafiose o camorristiche che siano. Qualora tali incresciosi episodi si dovessero verificare, occorre contrastarli, combatterli in maniera ferma e decisa e ribadire con forza la presenza dello Stato.

Occorre correre, fare uno sforzo supplementare, ma fare le cose per bene, nell'interesse della collettività e non di singoli soggetti o *lobby*, recuperando i *target* e gli obiettivi previsti, anche quelli che attualmente sono in ritardo.

In conclusione, signor Presidente, il coinvolgimento del Parlamento è fondamentale in questo cammino di crescita e di programmazione, riconoscendo la sua centralità, d'altronde sancita dalla nostra Costituzione.

Il MoVimento 5 Stelle c'è, sarà vigile, un controllore costruttivo, attivo, attento alla corretta attuazione del PNRR. Lo dobbiamo per rispetto a tutti i cittadini e, mi permetta, signor Presidente, come ricordo dovuto e sentito delle decine di migliaia di vittime della pandemia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ci sarebbero molte cose da dire sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mi limiterò a fare qualche riflessione, cercando di contestualizzarla all'interno delle dinamiche politiche delle ultime ventiquattr'ore, provando poi a fare qualche altra considerazione di carattere tecnico-politico sul settore del turismo e sulla digitalizzazione.

Il *premier* Draghi, quando presentò il Piano a quest'Assemblea, disse che l'Italia con esso avrebbe dovuto combinare l'immaginazione, la capacità progettuale e il pragmatismo. Questo per poter consegnare alle future generazioni, un Paese molto più moderno all'interno di un contesto europeo, che deve contare di più a livello mondiale e che deve essere molto più forte e solidale.

La descrizione sintetica di questo Piano da parte del *premier* ci fa chiaramente capire che è l'occasione storica per il nostro Paese per superare una serie di indicatori che hanno caratterizzato i primi vent'anni del XXI secolo, che poi andrò a illustrare a breve e che, secondo me, noi tutti dovremmo avere

molto chiari nella nostra testa. Si tratta di indicatori che non possiamo assolutamente dimenticare in termini economici e sociali e dai quali dobbiamo partire per determinare le condizioni di crescita e sviluppo di questo secolo.

Ciò che il *Premier* ha riferito ieri, nella conferenza stampa di fine anno, ha creato un po' di confusione. Dire che tutto quello che ha fatto il Governo fino adesso è più che sufficiente per creare le condizioni per attuare questo Piano a nostro personale avviso - credo di poter parlare a nome dei colleghi di Forza Italia - non è abbastanza convincente. Certo, è stato fatto molto sul piano delle vaccinazioni, sono stati rispettati i termini per consegnare il Piano, l'Italia è cresciuta più delle previsioni (siamo al 6 per cento di crescita del PIL), però tutto questo non è assolutamente sufficiente. Peraltro, il *Premier* stesso ha detto che le persone sono importanti. Mi verrebbe da dire che le persone fanno la differenza, fanno il successo o l'insuccesso di un determinato progetto.

Quindi, per ritornare a parlare del Piano, noi riteniamo che il *premier* Draghi debba effettivamente adoperarsi per calarlo a terra. È chiaro che lui da solo non basta, ma ci vuole una grande concertazione da parte di tutte le istituzioni: mi riferisco al Governo, al Parlamento, alle Regioni e a tutti gli enti locali. Ci vuole una concertazione sul piano istituzionale che sicuramente è molto complessa, ma che va assolutamente portata avanti per l'ambiziosità dei contenuti di questo Piano, per dargli concreta attuazione e dunque consegnare - riprendo le parole che ho detto all'inizio - alle future generazioni un Paese completamente diverso.

Il Piano è sicuramente qualcosa di più complesso rispetto a qualsiasi evento internazionale, sia esso un'Olimpiade o un'Expo; lo dico perché recentemente ho sentito il sindaco Sala dire che Milano deve dare un segnale a livello nazionale e deve fare qualcosa di estremamente importante, esattamente come ha fatto in occasione dell'Expo del 2015. Mi permetto di dire che l'Expo, così come le Olimpiadi che ci saranno tra qualche anno a Cortina, è qualcosa di completamente diverso dal Piano di ripresa e resilienza.

Il Piano deve ritornare alla logica della programmazione (se non vogliamo utilizzare il termine "pianificazione" che forse è un po' forte e di natura bolscevica) e dobbiamo ritornare a programmare, esattamente come facevamo negli anni Sessanta, quando la programmazione costituì la novità nella gestione dello Stato. Oggi questa programmazione consentirebbe di andare oltre determinati numeri, che mi piacerebbe ricordare: tra il 1999 e il 2019, il PIL dell'Italia è cresciuto del 7,9 per cento e, nello stesso periodo, in Germania, in Francia e in Spagna l'aumento è stato rispettivamente del 30, del 32 e del 44 per cento circa. Il numero di persone sotto la soglia di povertà tra il 2005 e il 2019 è salito dal 3,5 per cento al 7,7 per cento, per arrivare al 9,4 per cento nel 2020.

Il numero dei giovani NEET in Italia, quelli che non studiano e non sono occupati, è significativamente più alto rispetto alla media europea; allo stesso modo, il numero di donne che partecipano attivamente al mondo del lavoro è significativamente inferiore rispetto alla media europea. Infine, la produttività, cioè il PIL per ora lavorata, tra il 1999 e il 2019 è cresciuto del 4,2 per cento in Italia, a fronte di un 21 per cento circa di Germania e Francia. Tra le cause di questi indicatori, che sono drammatici e che credo tutti noi

dovremmo avere molto chiari nella nostra testa, per raccontarci che cosa è successo nei primi vent'anni di questo XXI secolo e per essere veramente convinti che ci vuole forte discontinuità da ora in avanti, dobbiamo ricordare sicuramente il fatto che la rivoluzione digitale non è stata compresa dalla politica industriale di questo Paese, così come la caratteristica del tessuto produttivo italiano, il cosiddetto nanismo, cioè le piccole-medie imprese e le micro-piccole e medie imprese, che sono anche la spina dorsale del nostro Paese e alle quali questa rivoluzione digitale deve prestare una grande attenzione.

Allora cosa dobbiamo fare con questo piano? Dobbiamo impostare una nuova politica industriale, dove la presenza dello Stato diventa centrale, non solo per rilanciare l'economia, ma anche per gestire i cosiddetti capitali pazienti, quelli di medio-lungo termine, quelli per i quali - si dice così - il *payback*, il ritorno non è assolutamente pensabile possa essere accettato dai capitalisti privati.

Il PNRR deve sostanzialmente essere considerato - per riutilizzare delle parole del presidente Draghi - come una leva straordinaria che attira i capitali privati in una *partnership* virtuosa pubblico-privato che rilanci la nostra economia. Se così non fosse, l'Italia perderebbe l'occasione storica di questo secolo e la crescita di sviluppo del nostro Paese rispetto a quella degli altri Paesi europei diventerebbe così larga da portarci in una posizione di isolamento. Possiamo dire oggi che, dopo la pandemia, siamo tutti ai nastri di partenza e da qui inizia la gara, che non iniziamo con una penalizzazione perché sappiamo che la Commissione europea ha espresso un parere positivo sul disegno di legge di bilancio per il 2022. Ma tutto questo non basta. Dobbiamo assolutamente essere convincenti nei confronti dei Paesi europei e far capire loro che abbiamo la capacità di calare a terra questo Piano.

Vado all'ultima considerazione, quella sul turismo. Spero che il ministro Garavaglia, che abbiamo peraltro convocato in 10ª Commissione, venga a spiegarci, proprio perché sul turismo la digitalizzazione svolgerà un ruolo estremamente importante, che cosa è questo *hub* nazionale del turismo. Spero che sia un nodo dell'ecosistema digitale attorno al quale effettivamente sia la domanda sia l'offerta vengono portate a sistema, partendo chiaramente da un'analisi della domanda clusterizzata e facendo in modo che l'offerta dia le risposte a questa domanda per dare un contributo significativo in termini di crescita del PIL del comparto. Su quel comparto, che non è solo turismo ma è anche il meglio del *made in Italy*, penso che il nostro Paese possa fare dei punti di crescita di PIL significativamente importanti, quelli che non ci sono stati nei primi vent'anni, nonostante il settore non soffrisse, come molti possono constatare guardando i numeri. Vi è però un potenziale inespresso che deve assolutamente emergere e può essere valorizzato attraverso questo modo di fare politica industriale, che sia di riferimento per il comparto del turismo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, poiché vedo presente la sottosegretaria Guerra, che saluto,

mi prendo un minuto per parlare di una cosa che non c'entra nulla con il PNRR e dire che l'emendamento al DEF sulle funivie di Savona, che lei, Sottosegretaria, mi aveva detto non essere fattibile, come per magia è passato, esattamente identico, nel disegno di legge di bilancio. Le do quindi questa buona notizia. (*Applausi*).

Parliamo di PNRR e di turismo, di questo settore dell'enciclopedia enorme che è il PNRR - come l'ha giustamente definito il senatore Mollame - poiché si occupa di tantissime cose. Cercherò di parlare un po' di turismo, che è l'ambito di competenza della Commissione di cui faccio parte. Parliamo di 2,4 miliardi di euro di valore complessivo, all'interno del quale ci sono numerosi punti e, appunto, molti soldi. Innanzitutto contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche, per il miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso tutta una serie di misure per le imprese alberghiere, ricettive, quelle all'aria aperta, gli agriturismi, le imprese del comparto turistico-ricreativo, gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, fieristici e congressuali.

Su cosa in particolare si va a concentrare questo tipo di misura? Sull'efficienza energetica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi edilizi, gli interventi per la realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature funzionali alle piscine termali, gli interventi di digitalizzazione del comparto. In favore di questa misura sono stanziati ben 500 milioni di euro. Oltretutto, è stato inserito alla Camera durante la prima lettura - ormai di lettura se ne fa una sola quindi oggi prendiamo atto che alla Camera hanno fatto un buon lavoro - un fondo di 10 milioni di euro a fondo perduto per quelle imprese del settore della ristorazione che tanto si sono trovate in difficoltà in questo periodo pandemico.

Ci sono poi garanzie sui finanziamenti del settore del turismo, un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; pensate che - finalmente, mi verrebbe da dire - esiste una sezione speciale per il turismo, per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, ricettive (quelle di prima), agli stabilimenti balneari, eccetera. Per l'attuazione delle misure sono assegnati in questa fase 385 milioni di euro. Sempre alla Camera, è stato poi approvato un emendamento della Lega che prevede per il settore agriturismo che le garanzie siano concesse a soggetti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni. Esiste un fondo rotativo per le imprese con 180 milioni e, in modo particolare, si prevede un incremento, anch'esso disposto alla Camera, di ulteriori 100 milioni per il fondo sul turismo. Esiste un credito d'imposta per un altro settore del comparto molto messo in difficoltà, quello dei *tour operator*, per i costi sostenuti in relazione agli investimenti in attività di sviluppo digitale.

Vorrei ora fare alcune considerazioni, signor Presidente. Intanto è una buona notizia l'esistenza del Ministero del turismo, che non è più un di cui, di qualcos'altro o di qualcun altro, ma un Dicastero con una sua dignità: finalmente qualcuno può battere i pugni sul tavolo del Consiglio dei ministri per dire che esiste un comparto che fa 13 punti di PIL che si chiama turismo, all'interno del quale ci sono imprese che fanno parte di questo tessuto fondamentale del nostro Paese, che sono le piccole e medie imprese. Come dicevo prima, vedere finalmente nero su bianco l'istituzione di una sezione speciale per il turismo, per chi si occupa di turismo da una vita e viene da una famiglia

che ha lavorato in tale ambito per una vita è qualcosa che riempie il cuore, dà fiducia e speranza - anzi, direi ottimismo - perché non so se parlare di speranza in questo momento porti così tanto bene, in realtà.

In quest'ottica, le risorse del PNRR sono fondamentali. Finalmente c'è un'idea, signor Presidente, una visione, un progetto, un qualcosa, un inizio; certo, siamo nella fase iniziale, però con questo provvedimento vogliamo consentire a questo comparto di essere più di qualità, più efficiente, più competitivo, più accessibile e soprattutto più esperienziale. Quando un turista viene in Italia si aspetta di fare un'esperienza vera, vuole trascorrere le sue vacanze magari al mare, in montagna o nelle nostre città d'arte o fare il percorso dei nostri piccoli borghi, quella miriade di posti fantastici pieni di cultura e di tradizione che sono i nostri piccoli Comuni. In questo modo possono scoprire il nostro *made in Italy*, come diceva prima la senatrice Tiraboschi, tutto ciò che veramente è una nostra eccellenza, magari sapientemente descritta dalla professionalità sempre fantastica delle nostre guide turistiche.

Signor Presidente, credo che mai come in questa fase storica, alla luce della pandemia e di tutte le difficoltà che il settore ha dovuto sostenere, le misure adottate nel decreto-legge in esame risultino fondamentali.

Signor Presidente, nella parte conclusiva del mio intervento mi sia consentito fare due considerazioni e parlare di due cose a me molto care. Come si diceva, tutto il lavoro che è stato svolto fino ad oggi e probabilmente quello che si svolgerà successivamente è fondamentale per la sopravvivenza di questo comparto, che ha subito davvero un colpo quasi mortale. Chi, come me, viene da una famiglia di commercianti non può che provare a esortare questo Governo ad aumentare davvero gli sforzi per il commercio, specie per i piccoli negozi, la piccola ristorazione, per coloro che per trecentosessantacinque giorni all'anno, con ogni clima, con ogni avversità e - mi viene da dire - con ogni pandemia, tengono vivo un tessuto sociale fatto di servizi. Infatti, laddove non ci sono il piccolo commercio o un piccolo ristorante, non c'è neanche l'albergo funzionale a quella situazione, a quel momento e a quella comunità. Non ci sarebbero quindi i piccoli Comuni, né quartieri e città e l'abitudine di andare al ristorante o dal nostro commerciante di fiducia verrebbe meno. Non vorrei che tutto si tramutasse in un *click*, che mi sembra la cosa peggiore che ci possa capitare.

Concludo con una riflessione che mi sta molto a cuore, su quello che sta accadendo alle 30.000 imprese italiane del settore balneare. Una sentenza del Consiglio di Stato pone questo comparto in una situazione di fortissima incertezza per il futuro. Tale sentenza, a mio modesto parere, va un po' al di là di un mero giudizio giuridico. La politica, che è stata più volte richiamata ad assumersi le proprie responsabilità - voglio far presente che si sono succeduti tanti Governi, da quando si è posta la questione balneare - in realtà lo ha fatto, con la legge n. 145 del 2018, che disegnava un percorso, concordato con l'Europa, che avrebbe messo in sicurezza quelle 30.000 imprese e le loro famiglie. La politica è ora chiamata in qualche modo a dare una risposta in questo senso e la risposta, signor Presidente, può essere una sola: compensare l'incuria di questi due anni passati, in cui non si è dato seguito alla citata legge n.145, dando veramente seguito a questo provvedimento. Tale legge era infatti scritta bene ed era stata, per l'appunto, concordata con l'Europa. Ciò al

fine di riprenderci il ruolo di legislatori, senza demandarlo ai giudici e trovando il coraggio di fare quello che siamo chiamati a fare, ovvero le leggi e le norme. *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, concludo ringraziando il ministro Garavaglia, perché il giorno 28 incontrerà tutte le associazioni di categoria, per poter definire davvero un percorso funzionale, affinché le nostre imprese balneari possano avere un futuro, come avevamo scritto nella legge n. 145 del 2018. Mi auguro dunque che, nell'incontro del 28, tutte le associazioni parlino con una voce sola, dicendo che la legge c'è e che occorre darvi seguito. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

L'ABBATE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è fondamentale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che non è solo il piano nazionale di questo Governo, ma è il piano di rilancio di tutto il nostro Paese e spetta quindi a tutti noi - politici, funzionari, imprenditori e parti sociali - contribuire alla sua giusta realizzazione, in modo rapido ed efficiente. Parlo di rapidità, perché è necessaria: sappiamo infatti che abbiamo solo cinque anni per investire in Italia 191,5 miliardi di euro e dobbiamo investirli nel modo giusto, con progetti che siano ecosostenibili.

Tali fondi serviranno quindi a ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere e quindi ad accelerare la transizione, sia digitale sia ecologica, ma anche a migliorare la scuola, a rafforzare la sanità, a riformare in modo profondo l'economia e quel modello economico che probabilmente finora forse ha fallito, a rilanciare la produttività, a semplificare la burocrazia, a favorire l'innovazione e a diminuire la disoccupazione e dare lavoro ai nostri giovani, perché restino in Italia.

Nel provvedimento in esame ci sono diverse norme che riguardano il Sud e anche il mio territorio, la Puglia, con tematiche di tipo ambientale. Ricordo ad esempio l'articolo 16-*bis*, che proroga di due anni l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese SpA. Tale proroga è stata introdotta «al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (...) nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del Covid-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella Regione Puglia».

Un altro importante passo avanti è stato fatto con l'articolo 17, che riguarda i siti orfani. A tale proposito, ricordo il lavoro costante che è stato fatto dal nostro ministro Costa su questo punto particolare. *(Applausi)*.

Inoltre, in Puglia sappiamo di avere anche una serie di problematiche particolari con i siti di interesse nazionale (SIN) ed è importante che l'articolo 17-*bis*, appunto, preveda l'emaneazione di decreti del Ministero della transizione ecologica per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati,

attualmente classificati come di interesse nazionale. È dunque una norma importantissima, soprattutto per Brindisi, dove ricordo che abbiamo discusso qualche mese fa questa problematica, che dev'essere portata avanti nel più breve tempo possibile.

L'articolo 19, invece, riguarda il fine vita degli impianti fotovoltaici. Devo dire che in Italia abbiamo un'industria del riciclo molto florida e molto all'avanguardia e il nostro si riconferma come uno dei primi Paesi a livello europeo. Nonostante questo, abbiamo un piccolo problema, appunto, per le filiere dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e anche per i veicoli fuori uso e le pile. Nel 2019, la raccolta differenziata dei RAEE è stata del 39 per cento rispetto all'immesso e al consumo, percentuale ben lontana da quel del 65 per cento del *target* europeo. Stesso discorso vale per i veicoli fuori uso, la cui percentuale di impiego e riciclo, l'85 per cento, rimane lontana dal 95 previsto per i prossimi anni. La causa principale è la difficoltà di trattamento di alcuni componenti dei veicoli, come imbottiture e rivestimenti dei sedili, che sono assemblati in maniera tale da rendere inefficaci le operazioni di recupero. Anche in questo settore e in questa filiera, è quindi veramente necessario apportare nuovi progetti per riuscire ad arrivare ai nostri obiettivi di riciclo.

L'articolo 20, anch'esso importantissimo, tratta dei contributi statali ai Comuni. Questi ultimi sono per noi importanti, perché dobbiamo migliorare l'efficientamento energetico, la rigenerazione urbana, la messa in sicurezza e la valorizzazione del territorio, la mobilità sostenibile e in particolare anche la messa in sicurezza delle nostre scuole, degli edifici comunali e del patrimonio comunale, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche. A tale riguardo, ricordo che già nel 2020 è stato assegnato un importo pari a 497,22 milioni di euro. Successivamente, questa stessa cifra sarà assegnata per le annualità del 2021 fino al 2024.

L'articolo 21, a sua volta importante, accorpa la problematica dei Comuni al sostegno alle *smart city*. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede di rivitalizzare e migliorare le grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi per la persona e la riqualificazione delle accessibilità e delle infrastrutture intermodali, allo scopo appunto di trasformare territori metropolitani vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Questo è il futuro, infatti, oltre ad essere anche un punto dell'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. I nostri nuclei urbani non devono essere più pensati come un conglomerato di individui, ma anche come laboratori di innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile.

All'articolo 50 si parla del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria. Sono quindi necessari investimenti per la riconversione delle imprese verso modelli di produzione sostenibili e la promozione della bioeconomia e dell'economia circolare.

Abbiamo anche un articolo che parla di come bisogna migliorare la centralità del Parlamento. Qui è giusto che vi dica che noi, a livello parlamentare, soprattutto in questa fase di esame del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, sicuramente siamo stati molto sacrificati, perché non abbiamo avuto modo di lavorare al documento. Rendetevi conto che, per tutto quello che in



esso è contenuto, ciò è veramente mortificante. Ci auguriamo quindi che, oltre a essere previsto un articolo al riguardo all'interno di questo documento, la prossima volta il Parlamento sia realmente posto nelle condizioni di lavorare meglio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

STEFANO (*PD*). Signor Presidente, colleghi, Governo, il decreto-legge che ci apprestiamo a votare oggi in Aula è essenziale e funzionale a imprimere un'ulteriore e decisiva spinta alle riforme e agli investimenti del PNRR.

Siamo peraltro prossimi alla prima scadenza di verifica, che sarà il 31 dicembre, ma possiamo già dirci e sentirci sollevati per l'avvenuta realizzazione dei 51 obiettivi che ci eravamo prefissati, come ci ha voluto chiarire ieri il presidente Draghi.

Alla ripresa, a gennaio, proprio qui in Senato si aprirà la fase della verifica, per capire come si è arrivati a raggiungere questi obiettivi e come l'impegno straordinario di questi mesi abbia consentito all'Italia di essere tra i primi Paesi europei in fatto di crescita e che realizzano di più, nonché di affermarsi forse come l'interlocutore più importante in questi mesi a livello europeo.

Con il decreto di oggi si interviene sull'attuazione del PNRR, dal momento che contiene diverse e importanti misure, che toccano svariati temi e settori. Qualche collega prima di me ha citato opportunamente il turismo, che è un architrave del modello di sviluppo di questo Paese. Ci sono misure importanti, che toccano anche l'accelerazione delle iniziative in materia di ambiente, efficientamento energetico e rigenerazione. Il decreto è certamente importante, ma sarei bugiardo, se nascondessi l'amarezza di non aver avuto la possibilità di ragionarci un po' di più anche qui in Senato. Il tempo è - ahimè - stringente e abbiamo dimostrato che il legislatore italiano è tutt'altro che inerte.

Nelle prossime settimane, il nostro contributo sarà quello di verificare in concreto l'attuazione del PNRR, per misurare il tasso di raggiungimento degli obiettivi, perché - voglio soffermarmi su questo tema oggi, condividendo qualche riflessione con voi, colleghi, e con il Governo - il PNRR è qualcosa di più di un finanziamento tradizionale; è qualcosa di diverso rispetto agli strumenti con i quali ci siamo confrontati in quest'ultimo ventennio. È il primo strumento di politiche fiscali comuni attraverso il quale si raggiungono - o si devono raggiungere - specifici risultati quantificabili, che saranno misurati dalla Commissione europea, e solo al positivo raggiungimento dei *target* progressivi saranno erogate le rate successive. È un cambio di mentalità importante, perché non solo l'Europa raccoglie le risorse e le redistribuisce, ma ci indica gli obiettivi da raggiungere e ci impegna a traguardarli.

Voglio dire qualcosa che forse mi tiene in una posizione diversa rispetto ad alcune rivendicazioni, perché credo che in questo strumento la regia nazionale sia un fatto importante. Dico questo per provare a controbattere garbatamente all'intervento di qualche collega che ho sentito ieri in Aula. Si parlava di bilancio, ma siamo andati a riflettere anche sul PNRR. La regia

nazionale ci serve per provare a risolvere finalmente una serie di divari territoriali che condannano questo Paese a una velocità inferiore alle sue potenzialità. La regia nazionale ci serve, perché è finito il tempo in cui poter dire, da cittadino del Sud, di dover avere istruzione, mobilità e sanità diverse da altri territori di questo stesso Paese. Credo che la regia nazionale debba aiutarci a conseguire il traguardo di assicurare diritti universali al Sud come al Nord, con gli stessi *standard* e con le stesse possibilità di usufruirne.

Vi dico che su questo continuerò a dare battaglia con ogni energia, perché è finito il tempo di immaginare che, se al Sud non si può contare su un sistema sanitario all'altezza delle necessità, è colpa del presidente di Regione di turno. Penso che lo Stato debba tornare a fare lo Stato e uno Stato civile è quello che assicura a tutti i cittadini gli stessi *standard* di qualità e le stesse possibilità di usufruire dei servizi.

Per quanto mi riguarda, mi pongo con una grande positività rispetto al tema della regia nazionale, che in questo caso è utile, sempre che su alcune misure saremo però in grado di dare strumenti di partecipazione alla fase attuativa del PNRR. Non c'è dubbio che lo sforzo del ministro Brunetta abbia prodotto sin qui risultati molto al di sotto delle attese e abbiamo tutta una serie di misure attraverso le quali dobbiamo aspirare a rendere la pubblica amministrazione più efficiente anche nel Mezzogiorno d'Italia e la digitalizzazione, da questo punto di vista, ci apre uno spazio enorme. Abbiamo bisogno di mettere a disposizione strumenti che consentano alle amministrazioni locali di partecipare attivamente, perché le politiche di *austerità* e il blocco delle assunzioni negli ultimi vent'anni le hanno desertificate e ci sono tanti piccoli Comuni che hanno difficoltà a partecipare a questa fase attuativa.

Forse in questo provvedimento, signor Sottosegretario, non ci sono ancora misure risolutive da questo punto di vista, ma dobbiamo trovarle. Credo che nei successivi strumenti normativi dovremo provare a mettere in campo misure che stimolino l'aggregazione dei piccoli Comuni a partecipare insieme alla fase attuativa, altrimenti la partita rischia di essere difficile, soprattutto in alcuni territori e nelle aree interne. C'è in effetti ormai la vocazione del legislatore, anche nella fase attuativa di strumenti finanziari, di immaginare che l'Italia sia solo città metropolitana; purtroppo non è così. L'Italia è il Paese dei piccoli Comuni e dobbiamo provare a tenere dentro a questo grande programma di innovazione del Paese tutte le piccole comunità, che devono contribuire; dev'essere un'operazione che ci consenta di rendere più vivibili anche le piccole comunità, interrompendone il processo di desertificazione.

Mi avvio a concludere. Abbiamo davanti un appuntamento importante. Siamo riusciti, con una battaglia parlamentare, ad avere anche la garanzia che una quantità di risorse vadano al Sud. Qualcuno ha storto il naso rispetto a questo tema, ma credo che sia un elemento dirimente. D'altro canto, una delle questioni era quella delle differenze territoriali, oltre che a quelle di genere e generazionali.

La parte che di questo provvedimento mi convince molto è quella che rafforza il ruolo del controllo parlamentare, che noi eserciteremo con ogni

forma possibile e con ogni strumento, perché abbiamo la necessità di verificare in corso d'opera se gli obiettivi sui quali ci siamo impegnati vengono progressivamente raggiunti e se ci aprono una prospettiva.

Concludo su questo: per me il PNRR è un cambio di approccio metodologico. Dobbiamo tornare a pensare con la prospettiva dell'intervento che programma i suoi risultati da qui ai prossimi vent'anni. Non dobbiamo più immaginare di utilizzare gli appuntamenti con la programmazione economica come quelli in cui calibriamo le risorse nell'ultimo miglio, con progetti spesso datati e nei cassetti dei Ministeri. È una sfida che abbiamo davanti e che dobbiamo affrontare tutti insieme. Sono però convinto che, come Parlamento, riusciremo a dare un ulteriore contributo, come abbiamo fatto qualificando il piano che poi Bruxelles ha voluto approvare; così, ora dobbiamo provare a dare una mano al Governo perché questo strumento non sia una delusione per il sistema Paese e nemmeno un fallimento per l'apertura arrivata finalmente dall'Europa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, sono orgoglioso di intervenire oggi su un argomento così importante e quindi di fare il battesimo della mia presenza in Parlamento (*Applausi*) con una riflessione che ritengo dovuta, prima di affrontare tale argomento.

Sappiamo che le sensibilità presenti nella maggioranza di Governo sono diverse, ma ritengo che ognuno abbia come obiettivo il bene del nostro Paese Italia. È una premessa che mi sento di fare perché il momento è così delicato che richiede una presa di coscienza comune, un'unità di intenti quanto mai necessaria e autorevolmente rappresentata sempre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, specialmente in questi giorni, che ci vedono purtroppo molto preoccupati per la crescita dei contagi.

Permettetemi di ringraziare il Governo per il fondo di 150 milioni di euro per il sostegno agli operatori economici del turismo e degli eventi che, come sicuramente ricorderete, è di certo il settore più colpito dalla pandemia di Covid-19. Sono certo che l'azione intrapresa, proprio con i fondi del PNRR, ridarà finalmente il ruolo che merita a un settore che, a mio avviso e come hanno ricordato i colleghi precedentemente, ha straordinarie potenzialità per tutta l'economia del nostro Paese.

Ecco perché, onorevoli colleghi, è giusto ricordare che ci sono ancora situazioni problematiche, sulle quali non si è fatta, a mio avviso, necessaria riflessione. Queste incertezze rischiano, se non corrette in tempo, di pregiudicare quanto c'è di buono in questa manovra di bilancio, che dobbiamo approvare domani. Mi riferisco a una zavorra che pesa inesorabilmente sulle imprese italiane e costituisce un limite alla loro crescita che è ben noto sia al Governo sia al nostro Parlamento. Parlo del peso delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti ai quali le imprese hanno avuto accesso prima della pandemia. Voglio ricordare che prima della pandemia, nel 2019, tantissime imprese italiane realizzarono con mezzi propri, attingendo soprattutto a mutui e finanziamenti, ingenti investimenti strutturali.

Attenzione, colleghi, qui parliamo di imprese virtuose, che magari nei mesi più bui della pandemia, quando le attività produttive erano ferme e le saracinesche erano abbassate, durante il *lockdown*, hanno anticipato responsabilmente la cassa integrazione ai propri dipendenti per sopperire alle lentezze burocratiche.

Cosa possiamo fare? Ecco, è necessario e urgente che il Governo - faccio qui un appello alla Sottosegretaria - nel prossimo provvedimento economico intervenga a favore delle imprese affinché la moratoria delle rate dei mutui in conto capitale sia spostata al 30 giugno 2022.

Come sappiamo, Sottosegretario, se sottraiamo liquidità alle imprese, non ci possono essere crescita strutturale, investimenti e occupazione stabile. Penso che tutti vogliamo che le nostre imprese continuino ad assumere e a produrre in Italia. Quello che vogliamo tutti è che l'Italia resti stabilmente nei Paesi dell'Unione europea con maggiore crescita, come adesso, lasciandosi quindi definitivamente alle spalle i tempi non troppo lontani in cui era fanalino di coda sulle riforme, sul PIL e sull'occupazione.

Vogliamo un Paese prospero e forte e possiamo riuscirci nella misura in cui saremo in grado di spendere bene e nei tempi dovuti i circa 200 miliardi di euro che verranno erogati dall'Unione europea, da qui al 2026, per il PNRR, un piano che - purtroppo - le Commissioni parlamentari del Senato non hanno avuto tempo e modo di approfondire per apportare miglioramenti.

Sono risorse che - lo sappiamo tutti - non ci verranno date a prescindere, ma che ci arriveranno mano a mano che le impiegheremo efficacemente ed efficientemente e che sono condizionate ai progetti.

Un ruolo fondamentale sarà quindi quello degli enti territoriali, che dovranno presentare i progetti, per poi vedersi attribuita la relativa responsabilità dei lavori, della loro esecuzione, dei collaudi e delle rendicontazioni delle spese per la concreta messa in opera.

Da qui arriva la mia preoccupazione - che penso sia anche la vostra e di tanti italiani - sul fatto che gli enti locali siano all'altezza del compito che spetta loro. La mia è non una mancanza di fiducia (faccio l'imprenditore e, come sapete, per fare impresa in Italia bisogna essere ottimisti), ma una riflessione fondata, dal momento che i fondi del PNRR rappresentano un *unicum* nella storia dell'Europa unita, come la pandemia che stiamo attraversando. Non potendo affidarci all'esperienza (perché non possiamo averla su qualcosa che, come il PNRR e il Covid, non c'è mai stato), il mio timore è che enti territoriali meno efficienti ed efficaci di altri, che sono concentrati soprattutto in alcune aree del Paese, ovvero al Sud, non siano in grado di spendere queste risorse. Sarebbe un dramma se il Piano nazionale di ripresa e resilienza, invece di unire il Paese, acuisse le distanze e il *gap* tra territori ricchi e territori poveri, fra aree sviluppate e aree arretrate. Sarebbe paradossale se le parti dell'Italia che hanno maggior bisogno delle risorse del PNRR fossero, alla fine, quelle che riceveranno di meno, proprio per la scarsa capacità di gestione. Sarebbe paradossale se il Piano, che è nazionale, si rivelasse alla fine parziale e gli investimenti pubblici andassero solo a una parte del Paese.

Tutti ci auguriamo che l'Italia possa ottenere e spendere, fino all'ultimo euro, questi 200 miliardi, ma non sarebbero soldi spesi bene, se alla fine ci trovassimo con un'Italia a due velocità. Per evitare questo scenario, è vitale

il potenziamento delle infrastrutture al Sud. Su questo tema c'è una fortissima attesa da parte di milioni di cittadini e imprese e dev'esserci la massima attenzione da parte nostra. Al giorno d'oggi, i capitali si spostano con un *click*, ma le merci e le persone, inclusi i turisti, no. Ecco perché il Sud non può mancare quest'occasione per colmare il ritardo infrastrutturale.

Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. L'auspicio è che, alla fine della realizzazione del PNRR, avremo un'Italia più moderna in tutto e - cosa ancor più importante - dappertutto e che si vada tutti insieme e alla stessa velocità verso un futuro più florido. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri sera, libero dalle incombenze della legge di bilancio, essendo stato chiamato a esprimermi sul decreto di attuazione del PNRR (per gli amici - e io ovviamente sono tra questi - il decreto *recovery*), ho aperto, con senso di responsabilità verso quest'Assemblea (per la quale provo la stessa riverenza che mi pervadeva quando, per la prima volta, vi entrai nel marzo 2018), il *dossier* elaborato con la consueta diligenza dagli Uffici studi parlamentari. L'ho aperto e subito richiuso. Non so se 483 pagine siano troppe o troppo poche per riassumere un provvedimento la cui elaborazione ha coinvolto ben 12 Ministri, si declina in 52 articoli e interviene con provvedimenti attesi e necessari, in ambiti che vanno dal turismo alle zone economiche speciali (ZES), all'istruzione universitaria, alla rigenerazione urbana, alle risorse idriche e al mercato dell'energia (ne tralascio altri, dato che mi sono stati assegnati dieci minuti a termini di Regolamento). Sicuramente queste pagine erano molte di più di quelle che un uomo del XXI secolo potesse assorbire nel risicato spazio che gli era concesso - che ci è stato concesso - per l'esame del provvedimento.

Naturalmente, oltre che nel Governo, cui abbiamo dato fiducia, abbiamo totale fiducia anche nel lavoro che è stato fatto dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Diciamo così: fra due giorni scarteremo i regali sotto l'albero di Natale (spero di non urtare nessuna sensibilità, menzionando questa ricorrenza) e oggi scartiamo in Aula questo pacchetto di provvedimenti, che giunge in qualche modo, anch'esso, come una sorpresa, nel senso che, con tutta la migliore buona volontà, essendo stati assorbiti dal disegno di legge di bilancio, pochi fra noi hanno potuto scrutare al suo interno.

Eviterò quindi di entrare nel merito, come hanno fatto con perizia e ammirevole spirito di sintesi i relatori e i colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò a fare, a beneficio di chi ci ascolta, soprattutto da fuori, alcune considerazioni sul metodo, per stimolare, appunto, la discussione generale.

Partirei da un dato: come le mezze stagioni, così sono ormai scomparse le doppie letture, soppiantate da eventi sempre più estremi. I decreti *omnibus* sono le bombe d'acqua che allagano le nostre Aule, mettendo a dura prova quella preziosa infrastruttura che è la Costituzione. Lo scollamento fra Costituzione formale e materiale è la prima cosa che mi ha colpito, quando sono entrato a far parte attiva e più o meno consapevole del processo legislativo. Il monocameralismo di fatto in cui operiamo mi ha portato, in un primo momento, a ricredermi sui giudizi politici, molto *tranchant*, che da profano

avevo dato sulle proposte di riforma del collega Renzi; ho cominciato a pensare che il monocameralismo potesse non essere così male, se paragonato all'alternativa, così come la stiamo vivendo.

Certo è, però, che l'esperienza di questo mese di dicembre mi ha portato a ricredermi ulteriormente. Alla domanda se una singola Camera avrebbe potuto sopportare peso di due provvedimenti ponderosi come la legge di bilancio e il decreto *recovery* la risposta temo sia no. (*Applausi*).

Il fatto è che la prassi di legiferare prevalentemente per decreti *omnibus*, una prassi verso cui si tendeva a vele spiegate già prima dell'emergenza, ma che l'emergenza ha consolidato, determina di fatto l'egemonia della 5ª Commissione e la marginalizzazione delle altre Commissioni di merito, schiacciate su un ruolo puramente consultivo. In questo modo, però, fatta salva la facoltà di ogni collega di intervenire nei lavori di qualsiasi Commissione, si determina una sterilizzazione delle migliori competenze tematiche che questo Parlamento esprime, che non sempre riescono a essere coinvolte nell'esame di provvedimenti, cui potrebbero apportare un contributo significativo.

La discussione in Aula, quindi, fatalmente assume la dimensione dello sfogo, in cui i colleghi delle Commissioni di merito, estromessi per cause di forza maggiore dall'analisi del provvedimento in Commissione, apportano un contributo che fatalmente si declina nelle forme del rammarico e della critica. Una soluzione va trovata, forse altrove, e trovarla è urgente.

Non dobbiamo dimenticare che, per volontà sovrana degli elettori - che in modo, a mio avviso, paradossale si sono rivelati particolarmente ansiosi di ridurre i propri rappresentanti e quindi il proprio potere di rappresentanza, un po' come l'uomo che per castigare la propria consorte si sottopose alla stessa dolorosa operazione dell'Attis di Catullo (*Applausi*) - fra, al più, quindici mesi le Camere ripartiranno a ranghi ridotti e onestamente non so come potranno reggere l'eventuale protrarsi di una simile grandinata di decreti.

C'è, poi, un altro problema di metodo, al tempo stesso più specifico, perché attiene alla materia europea, e più generale, che è quello di ricondurre a equilibrio, con onestà intellettuale, la narrazione sull'Europa. Lo scollamento fra Costituzione formale e materiale si combina in modo perverso con un altro scollamento, quello fra Europa narrata ed Europa reale, che, nella misura in cui genera aspettative eccessive, rischia di rivelarsi un *boomerang* per chi non lo contrasti, portando nel dibattito una voce di buon senso. Lo abbiamo già visto succedere con il meccanismo europeo di stabilità (MES). Ricorderete quando lo scorso anno questo fondo veniva acclamato come la soluzione decisiva, l'unica per finanziare il costo sanitario della pandemia; pareva che non ci fosse alternativa. Poi, invece, ne siamo venuti fuori - o, meglio, ne stiamo venendo fuori - senza attingere in modo improprio a un fondo nato per altre motivazioni.

Aveva quindi ragione chi, come la Lega, esortava a non focalizzare tutto il dibattito e tutta l'attenzione su un unico strumento: problemi complessi non possono avere un'unica soluzione. (*Applausi*). Questo vale per l'economia, ma vale anche per la sanità, come i fatti stanno dimostrando. Cito il Partito Popolare Europeo, che quattro giorni fa su Twitter ci ricordava quanto

qui, come Gruppo Lega, stiamo dicendo da aprile ed è consegnato agli atti di questo ramo del Parlamento, ossia che la vaccinazione non può essere l'unica risposta nella lotta al Covid-19, ma occorrono terapie. (*Applausi*).

Quindi, la notizia è che la Lega non è ancora entrata nel PPE, ma per fortuna il PPE è entrato nel buon senso della Lega. (*Applausi*). Ma, soprattutto, dove non c'è alternativa e non c'è politica, c'è la tecnica e dobbiamo interpellarci sulla tecnica, perché è quella stessa tecnica che ha consigliato per tanto, troppo tempo (e forse ancora oggi continua a consigliare, fra un canto di Natale stonato e l'altro), risposte semplici ma fallimentari, come l'austerità e altre più attinenti ai tempi che viviamo. Continuiamo a non ritenere molto opportuno presentare il *recovery plan* come l'unica soluzione, forse neanche come la soluzione decisiva alla crisi economica scaturita dalla pandemia. Si tratta naturalmente di uno strumento da sfruttare, visto che c'è, ma con piena consapevolezza non solo delle sue opportunità, ma anche dei suoi limiti; questa consapevolezza in Europa esiste.

Continuiamo a essere perplessi sulla scelta fatta dal nostro Paese, con pochissimi altri e non fra i Paesi *leader*, di accedere allo strumento dei prestiti. La funzione dei prestiti è anticipare spese che non si hanno i mezzi finanziari per sostenere, ma in tutta evidenza - lo riconoscono anche i documenti della Unione europea, come le *in-depth analysis* sul Piano di ripresa e resilienza, pubblicate dalla Commissione - le tempistiche ridotte del *recovery* mettono di fronte tutti i Paesi, non solo l'Italia, a un *trade-off* particolarmente insidioso, quello fra non assorbire tutte le risorse del *recovery* o farne un uso improprio, con sprechi e malversazioni, nel tentativo di spenderle comunque. Il decreto-legge all'esame incide con intelligenza su questi aspetti. Tuttavia vorrei qui valorizzare l'esigenza espressa dal collega Stefano di evolvere verso una visione programmatica di lungo periodo (lui ha parlato di vent'anni), sottolineando il dato che questa aspirazione, assolutamente legittima e motivata, non può però essere risolta, banalmente, da uno strumento che ha un orizzonte temporale di sei anni. (*Applausi*).

Quindi, resta il punto che in questa fase il problema per il nostro Paese non è reperire mezzi finanziari, perché l'affidabilità internazionale di questo Governo ci tutela a sufficienza; il problema è spenderli e non è detto che la soluzione a questo problema possa arrivare per decreto-legge. Faccio un semplice esempio: ci sono voluti cinque mesi per trovare una *governance* alla principale stazione appaltante del Paese, l'ANAS, dopo l'infausto esordio di agosto che ricorderete. Questi sono problemi che oggettivamente incidono anche sulla capacità di spendere. Molto di quanto c'è da fare per sostenere la crescita del Paese, quindi, non dipende dagli altri e dalla loro supposta generosità, se tale è; dipende da noi, dalla nostra capacità di attivare finalmente un dialogo costruttivo e privo di pregiudizi tra la classe politica e la classe dirigente, che alcuni chiamano la classe tecnica del Paese. Un decreto-legge non può risolvere questo problema - che è culturale - ma può essere un'occasione per porlo, come ho fatto in questo intervento, sperando di non aver abusato del vostro tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, stiamo discutendo del PNRR e di come spendere queste risorse importanti. Ricordiamo il grande lavoro fatto dal precedente Governo e dal presidente Conte, che lottò per 90 ore consecutive per riuscire ad arrivare a questo risultato. Non possiamo dimenticarci quello che è stato.

Anche con questo provvedimento, che stiamo analizzando, ci troviamo di fronte al fatto, ancora una volta, che il Senato non può intervenire realisticamente. Si interviene con qualche ordine del giorno, ma indubbiamente questo modo di fare inizia a diventare piuttosto seccante, per non dire stancante e forse inefficace, perché a volte una delle due Camere non lavora perfettamente in sintonia con quello che dovrebbe essere lo spirito generale.

In particolare voglio parlare dell'articolo 6, che tratta di alcuni tipi di opere pubbliche importanti, a proposito delle quali si è voluto modificare una legge approvata nel luglio scorso inserendo un comma aggiuntivo che, secondo l'intento, semplifica moltissimo il sistema. Ma noi dobbiamo anche preoccuparci che la semplificazione non vada a discapito della qualità. Quando si dice che possiamo mettere a gara lo studio di fattibilità tecnico-economica, che è il primo livello di progettazione, e su quello studio si lavora sulle Conferenze di servizi e si chiede la VIA, diciamo che questa disposizione è in netto contrasto con il decreto legislativo n. 50 del 2016, ossia il codice degli appalti, modificato più volte. Ma si va leggermente in contrasto anche con le semplificazioni introdotte nel tempo e vediamo che in effetti c'è un esautoramento.

Parliamo di opere ferroviarie, rispetto alle quali il più grande progettista è la società Italferr, che appartiene al cento per cento a Ferrovie dello Stato. Un'azienda di Stato può tranquillamente arrivare a fare un progetto definitivo, non credo sia così difficile; quindi si tratta solamente di lavorare con grande attenzione, bene ed efficacemente. Noi siamo convinti che le aziende di Stato lo possano fare tranquillamente, per cui ci chiediamo perché dobbiamo semplificare. Mi rendo conto che probabilmente parliamo della più grande infrastruttura ferroviaria da dobbiamo realizzare, ossia la Salerno-Reggio Calabria in Alta Velocità, ma siccome nel PNRR sono inseriti solamente i primi due pezzi, forse questo obiettivo si poteva raggiungere in altro modo.

La cosa particolare è che questa disposizione, che esautora parzialmente la procedura della Conferenza dei servizi e i tempi della VIA, viene applicata anche a tutte le opere commissariate, nonché alle opere non oggetto di PNRR e del fondo complementare. Ci chiediamo, allora: stiamo completamente stravolgendo il senso dei lavori pubblici, degli appalti, del modo di lavorare in questo Paese?

In 8ª Commissione stiamo provando tutti insieme a riscrivere la legge delega sul codice e ci troveremo ad essere in contraddizione con quanto avviene nell'altro ramo del Parlamento. Naturalmente, lavoreremo in 8ª Commissione per dare una delega al Governo che rimetta in piedi il sistema, in cui il progetto è garanzia per l'amministrazione pubblica e la sua esecuzione viene controllata dal direttore dei lavori, cercando di non eccedere nella sovrapposizione. Infatti, quando i progetti vengono realizzati direttamente da imprese,



associazioni tra imprese e professionisti e società di ingegneria, a volte l'interesse pubblico bisogna verificarlo bene.

Il problema è proprio questo: quando vengono inseriti determinati passaggi alla Camera dei deputati e il Senato non ha la possibilità di correggere alcune misure che vengono inserite, ci chiediamo cosa dovremmo fare. Forse dovremmo iniziare ad agire in maniera un po' più radicale, da Movimento 5 Stelle della scorsa legislatura. Forse dovremmo scrivere nel Regolamento del Senato che, ad eccezione dei casi di emergenza nazionale, il Governo non dovrebbe poter mettere la fiducia sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Forse sarebbe un po' forte, però, se vogliamo parlare di centralità del Parlamento, dovremmo iniziare a pensare a questo e dovremmo cominciare a togliere l'iniziativa al Governo per riprendercela noi. Siamo assolutamente in grado di fare il nostro lavoro se lavoriamo per l'interesse collettivo, come sappiamo fare. A volte il Governo straborda un po'; forse dovremmo riprendere un po' la voglia di intervenire per evitare che succedano cose che poi non possiamo correggere. Ma le correggeremo nella delega sul codice degli appalti, rimettendo i puntini sulle "i" per fare in modo che il sistema delle opere pubbliche sia efficace, efficiente ed economico, che i soldi vengano spesi bene e soprattutto si raggiunga l'obiettivo di separare l'interesse pubblico da quello privato. (*Applausi*).

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,55)**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINI Marco, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare velocemente alcuni punti, anche prendendo spunto dal dibattito. Mi sembra importante sottolineare innanzitutto quanto sia rilevante che proprio oggi in quest'Aula si discutano due interventi (adesso il decreto-legge sull'attuazione del PNRR e nel pomeriggio e sera l'esame del disegno di legge di bilancio) che sono e devono essere strettamente collegati, in quanto mirano a concorrere a una visione di insieme, integrata, su come noi tutti vogliamo coniugare e indirizzare la ripresa, il rilancio del nostro Paese con una crescita fondata sulle tre direttrici fondamentali che attraversano tutto il PNRR, ma che sono anche nel disegno di legge di bilancio. Mi riferisco al sostegno all'innovazione tecnologica, alla transizione ambientale, spesso richiamata anche nel decreto-legge di attuazione del PNRR in termini di necessità di rispettare comunque e in ogni caso il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e alla terza direttrice (non meno importante), che è quella di assumere in tutto ciò un'ottica di coesione territoriale e di equità sociale. Non voglio farla lunga, ma questa unione di interventi si vede sotto più profili, il più importante dei quali è sicuramente il

ruolo che finalmente ha assunto nell'intervento pubblico il peso dato agli investimenti e in particolare a quelli pubblici. Ovviamente questo è uno degli assi portanti del PNRR, ma è rilevante anche per la legge di bilancio.

Gli investimenti pubblici riguardano tutte le infrastrutture, materiali e immateriali, da quelle per la mobilità, al digitale (in un'ottica di cittadinanza digitale) alle infrastrutture sociali. Proprio con riferimento alle infrastrutture sociali, lo stretto legame fra l'attuazione del PNRR, che è fondamentale in larga parte spesa di investimento, e la legge di bilancio, che è in buona parte spesa corrente, si vede in modo molto rilevante proprio nei settori del *welfare* (scuola, sanità e istruzione). Vorrei ad esempio ricordare come al PNRR, che assegna risorse molto consistenti e assolutamente inedite per il nostro Paese ad un piano di costruzione e ristrutturazione degli asili nido, si affianchi nel disegno di legge di bilancio la scelta importante di finanziare con spesa corrente, che a regime arriverà circa al miliardo, il necessario finanziamento della parte corrente di spesa che rende possibile avere davvero gli asini, altrimenti avremmo solo scuole vuote e non avrebbe assolutamente senso.

L'altro elemento di congiunzione fra i due interventi riguarda il sostegno agli investimenti privati, che si vede nel rafforzamento che la manovra finanziaria dà al Piano transizione 4.0, asse portante del PNRR, ma si vede anche, dall'altro lato, nei crediti di imposta che danno sia il decreto-legge di attuazione del PNRR, ad esempio, nel campo del turismo e dell'edilizia, sia la legge di bilancio attraverso il superbonus.

Il secondo punto che vorrei sottolineare molto rapidamente riguarda la responsabilità collettiva a cui il PNRR e la sua attuazione ci chiamano e in particolare, per riprendere un tema sottolineato da molti interventi, la necessità del coinvolgimento di tutta la filiera istituzionale, quindi non solo lo Stato centrale, ma anche le Regioni e i Comuni - molti si sono soffermati su questo punto - sotto vari profili. Infatti, i contributi che arriveranno ai Comuni coinvolgeranno aspetti cruciali per la realizzazione del piano, in particolare per quanto riguarda la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche per permettere a tutti di vivere la città. Sarà tuttavia importante, come è stato sottolineato, che ci siano - come ci sono, perché è previsto - piani differenziati, piani urbani integrati, che sono più appannaggio delle città più grandi, le città metropolitane, ma anche l'attenzione, in un'ottica di equità e coesione territoriale, alla possibilità delle piccole comunità di partecipare attivamente a questo piano.

Nel PNRR il ruolo del Parlamento è stato importante anche in questo campo, per sottolineare che, affinché questo sia possibile, è necessario continuare ad insistere, come si è già fatto più volte, con gli interventi che si sono succeduti. Ciò al fine di permettere ai Comuni di contare su personale qualificato, non solo per la gestione e l'attuazione dei piani, ma proprio per la progettazione degli interventi.

L'ultimo punto che desidero sottolineare, che pure è emerso ampiamente non solo nel dibattito di questa mattina, ma anche nel lavoro parlamentare condotto alla Camera dei deputati, riguarda la necessità di una massima trasparenza e di un monitoraggio valido e competente, con il rafforzamento del ruolo del Parlamento - come è stato detto - anche nell'ottica che ho già

richiamato di una responsabilità collettiva. Il monitoraggio e la trasparenza sono infatti necessari, non solo per la realizzazione del Piano, perché dobbiamo tenere conto del fatto che il Piano comporterà una mole molto rilevante di investimenti, una diffusione molto significativa di appalti e una quota ingente di finanziamenti pubblici all'economia privata. Sarà dunque necessario avere un'attenzione particolare, come è previsto nel provvedimento al nostro esame, alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma anche, in relazione agli avvenimenti che hanno turbato il nostro Paese in tutti questi ultimi mesi, al rispetto delle regole sulla sicurezza del lavoro.

Credo che il monitoraggio sia indispensabile, perché occorre infine ricordare con forza che il nostro PNRR pone tre obiettivi trasversali, che dunque dovrebbero essere presenti in ciascuna delle decisioni prese, che sono l'equità di genere, l'equità intergenerazionale e l'equità territoriale. Per essere effettivamente conseguiti, tali obiettivi devono essere monitorati passo per passo.

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

**D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento.** Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,03, è ripresa alle ore 11,26).*

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**MALPEZZI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD*). Signor Presidente, ci apprestiamo ad approvare il provvedimento in esame, che passa spesso sui titoli di giornale e in televisione come il decreto sul PNRR, raccontato come un insieme di mille norme, togliendo quindi un po' l'anima al valore di questo testo.

Confrontandomi con i colleghi, vorrei dunque tornare a concentrarmi proprio sul significato che ha l'acronimo PNRR, soffermandomi soprattutto sull'ultima lettera, che sta per "resilienza": il PNRR è infatti quello strumento attraverso il quale il Parlamento, insieme al Governo, sta provando a cambiare il Paese in maniera attiva, non trasformandoci in soggetti passivi di un cambiamento, ma diventandone gli agenti. PNRR sta infatti per Piano nazionale di ripresa e resilienza, un termine, quest'ultimo, troppo spesso utilizzato, ma che in questo caso viene impiegato nella sua accezione più profonda, vale a dire la capacità di assorbire gli urti senza rompersi e mi piace sottolineare proprio questo: assorbire gli urti senza rompersi.

Abbiamo attraversato una crisi profondissima dalla quale, uniti, grazie al grande progetto portato avanti con l'Europa, siamo stati in grado di realizzare questa resilienza, questa capacità di non romperci, di non frantumarci e di essere agenti di questo cambiamento.

Le norme contenute in questo grande decreto-legge prevedono proprio i processi per costruire l'ossatura del Paese, un Paese ferito, ma non spezzato, che riesce, attraverso la resilienza, a ritrovare la forma adatta per essere pronto al cambiamento. Questo è il PNRR, un'offerta di importanti strumenti per raggiungere obiettivi di crescita e di sviluppo, dopo la drammatica esperienza della pandemia.

Da questa grande crisi - lo dobbiamo dire anche con orgoglio - l'Italia esce come un grande Paese. Ne esce per la crescita, per la capacità di essersi ricostruita, ne esce anche come modello di gestione di una pandemia mai vista prima, con regole mai viste, che l'Italia sembra aver creato e poi mutuato agli altri, tanto che altri Paesi stanno guardando al nostro. Noi, anche oggi, in un mondo e in un'Europa in grande difficoltà stiamo gestendo questa sofferenza con qualche strumento in più, forse perché siamo stati più attenti, mettendo in atto quella cautela spesso tanto criticata, come se noi fossimo troppo desiderosi di tenere tutto chiuso, quando invece la grande forza nel marciare tutti insieme verso il raggiungimento di un obiettivo che portasse il Paese ad aperture graduali per non richiudere più, ha dimostrato di essere la strada giusta insieme alla grande campagna vaccinale. Tale campagna ha tenuto insieme anche la ripartenza economica del Paese. Siamo tra i primi al mondo per quanto riguarda il numero dei vaccini; siamo tra i primi ad essere riusciti a mettere in atto anche una sorta di regola che mantiene, nonostante i vaccini, il distanziamento, la mascherina e le misure di sicurezza e di protezione che non sono orpelli, ma strumenti fondamentali per poter garantire a tutti noi la ripartenza in sicurezza. Meglio si gestisce questa pandemia, minore sarà sempre l'impatto sull'economia nel caso di una nuova ondata.

L'Italia è in questa buona posizione; abbiamo questa grande ripresa, la spinta dei consumi privati e degli investimenti. Proprio grazie all'attuazione delle regole inserite all'interno di questo decreto e di queste norme avremo

strumenti capaci di farci fare un salto maggiore, di darci l'agilità necessaria affinché questo cambiamento di forma e questa resilienza siano complessivi.

La crescita chiaramente è l'ingrediente essenziale e l'uscita dalla crisi deve andare di pari passo con queste politiche che aiutano ad aumentare la produttività e lo sviluppo economico. La crescita è anche la strategia migliore per ridurre il male endemico del nostro Paese, che è il debito pubblico.

Il percorso del Piano nazionale di ripresa e resilienza sta entrando proprio nella fase viva dell'operatività e dei fatti e sappiamo che questo piano complesso richiede anche una classe dirigente preparata a tutti i livelli sui territori. Ne abbiamo bisogno come il pane e stiamo vedendo in proposito gli interventi che i nostri enti locali, Comuni e amministratori stanno facendo. Penso che il compito del Parlamento sia proprio quello di essere vicino a tutti gli amministratori locali, accogliendo le loro richieste, preoccupazioni e domande, aiutandoli a costruire le risposte giuste per essere sempre più efficaci nell'utilizzo di questi strumenti.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare contiene un grande pacchetto di misure necessarie ad affrontare anche le questioni più contingenti; ci sono aiuti per le imprese di diversi settori, dal turismo alla ristorazione, una serie di misure per accelerare la ripresa e dare una spinta a ciò che può aiutare davvero l'Italia a trasformarsi in un Paese moderno a tutti gli effetti.

Noi, come Partito Democratico, ci sentiamo in prima linea su questo. Sono molto contenta perché ieri in Commissione è stato approvato un ordine del giorno all'unanimità - lo abbiamo presentato noi, ma siamo contenti che sia diventato uno strumento di tutti - in cui abbiamo ribadito ciò che per noi è il punto prioritario di tutto questo lavoro. Abbiamo chiesto al Governo, che ha risposto favorevolmente, di impegnarsi per provare a rafforzare ulteriormente, attraverso un contraddittorio continuo e costante con il Parlamento, che come abbiamo già visto non è supino al PNRR, ma vuole avere il suo protagonismo e lo sta rimarcando in tutte le fasi, questo confronto sugli strumenti preposti alla valutazione d'impatto degli investimenti e delle riforme del PNRR.

Si prevede, in particolare, un adeguato coinvolgimento della più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, sulla base delle migliori pratiche di valutazioni delle politiche pubbliche, al fine di vedere quali sono l'effettiva ricaduta e l'effettivo conseguimento degli obiettivi del Piano, a partire dai tre pilastri che in quest'Aula abbiamo ribadito più volte, ossia quelli che riducono i divari generazionali di genere e territoriali per garantire il più ampio coinvolgimento delle istituzioni territoriali.

Noi ci siamo in quest'opera, insieme al Governo, perché siamo presenti sui territori e riteniamo che il confronto costante tra Governo e Parlamento su questo tema possa davvero aiutarci nell'atto di indirizzo che il Parlamento può dare al Governo, anche al fine di ricalibrare alcune situazioni. Si tratta di uno strumento importante, rispetto al quale vogliamo continuare a svolgere il nostro ruolo di parlamentari eletti dai territori, che riescono a portare le difficoltà, ma anche - magari - modelli di buone pratiche che sono state realizzate in alcune parti del nostro Paese.

Come senatori del PD stiamo girando sul territorio anche per cogliere suggerimenti e vedere le difficoltà, provando a risolverle. Mettiamo a disposizione del Governo il patrimonio che stiamo costruendo.

Per tutti questi motivi e per la volontà di continuare e aumentare la collaborazione, il nostro voto al provvedimento in esame sarà favorevole. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, stiamo per votare, attraverso la fiducia, un provvedimento molto poderoso, che contiene moltissime norme ed entra nel vivo del PNRR. Si tratta di una delle misure più importanti per avviare e mettere a terra - come si suol dire - il PNRR.

Purtroppo siamo costretti a votare spesso senza un coinvolgimento pieno del Senato. Non possiamo non sottolineare che i tempi sono stati molto stretti e dobbiamo assolutamente trovare un modo che consenta ai due rami del Parlamento di svolgere appieno il proprio lavoro.

Il decreto è molto importante e contiene numerose norme. Sarebbe stato molto importante consentire al Senato di dare il proprio contributo e in particolare alle Commissioni coinvolte, che non hanno potuto far altro che scorrere brevemente le sue pagine.

È un *vulnus* su cui bisogna intervenire, che si ripeterà alla Camera dei deputati con la legge di bilancio e rischia di umiliare a turno i due rami del Parlamento. Non possiamo più continuare a ignorare la marginalizzazione del Parlamento, che è un problema costituzionale molto serio e profondo, tanto più con riferimento all'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui abbiamo lavorato moltissimo.

Non siamo ancora fuori dalla situazione di crisi profonda e quindi, a maggior ragione, bisogna mettere in campo tutti gli strumenti che ci permettono di assicurare una vera ripresa al Paese. Siamo stati i primi a discutere del *recovery*, già nelle prime bozze, attraverso un lavoro che è stato fatto prima in Europa. E vorrei sottolineare questo aspetto, perché il Next generation EU non è venuto a caso: il lavoro dell'Italia è stato fondamentale per invertire il modo di procedere in Europa, affermando, anche attraverso il Next generation EU, l'idea di un programma comune, di risorse comuni, di un debito comune per poter uscire dalla crisi pandemica.

Vorrei ricordare, a me stessa per prima, che i punti fondamentali del Next generation EU sono finalizzati ad avviare le transizioni più importanti, come la transizione ecologica, per rispondere non solo alle emergenze pandemiche, economica e sociale, ma anche a quella climatica, attraverso uno strumento che ci faccia fare, tutti insieme, un salto in avanti. Ma il cuore del Next generation EU è la transizione ecologica intrecciata con la necessità di mettere in campo provvedimenti che rafforzino i territori e producano coesione sociale.

Questi sono i due pilastri fondamentali, su cui abbiamo cercato di lavorare per costruire il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono molte le Missioni che sono state approvate e i progetti che compaiono nel testo, che evidentemente hanno ora la necessità di trovare una forma di realizzazione.

Il provvedimento al nostro esame si occupa di questo. Si occupa molto di turismo, stanziando molte risorse alle imprese e alle strutture, per avviare l'efficientamento energetico, le ristrutturazioni e un ammodernamento forte. È positivo che le risorse, così come i progetti che riguardano i territori, i Comuni e le aree metropolitane, siano tutte rivolte alla rigenerazione urbana, alle ristrutturazioni edilizie, alla messa in sicurezza.

I provvedimenti contenuti in questo decreto-legge sono molto importanti e interessanti. Ne vorrei sottolineare uno, che per noi di Liberi e Uguali rappresenta una delle questioni fondamentali, che, tra l'altro, avevamo cercato di porre in essere anche prima dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia l'attenzione al reclutamento. Dobbiamo dotare le nostre amministrazioni, territoriali e centrali, delle risorse umane in grado di realizzare i progetti. Noi veniamo da una desertificazione, sia a livello dei Comuni, sia a livello centrale, a causa del blocco del *turnover*, che rende ora necessario reperire le professionalità adeguate ed efficienti per poter realizzare e concretizzare i progetti. In questo decreto-legge vi è tutta una parte che riguarda il personale, che è molto interessante. Ovviamente sono tutte assunzioni a tempo determinato e io spero che per tempo ci renderemo conto che dobbiamo incrementare l'efficienza delle risorse umane non soltanto a tempo determinato, ma cercando di stabilizzare il processo di ammodernamento.

Vorrei poi richiamare l'attenzione del Governo su un aspetto. Ancora una volta si procede con ulteriori semplificazioni. Benissimo: le semplificazioni servono, e sono circa tre anni che non facciamo altro che porre in essere provvedimenti di semplificazione. Ma vorrei capire, quando faremo il bilancio, quali semplificazioni sono state realizzate e quali sono stati problemi, e se bisognava apportare miglioramenti. Ho l'impressione che questo bilancio non esista e, ancora una volta, per la realizzazione di tutte le opere si intervenga con la riduzione dei tempi per la valutazione all'impatto ambientale.

Segnalo che anche la Conferenza dei servizi rischia di essere annullata, perché si procede con progetti non esecutivi ma di fattibilità. Metto, quindi, in guardia rispetto a questo. Speriamo ovviamente che tutto vada bene e che le procedure, anche ulteriormente abbreviate e semplificate, non creino problemi.

Io ricordo il principio base della Next generation EU, che è stato tra l'altro riportato in questo decreto anche per quanto riguarda i progetti dei territori e dei Comuni. Nessun progetto approvato dentro il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere dannoso per l'ambiente. Allora, vorrei capire come misuriamo la sostenibilità di questi progetti; come misuriamo il fatto che debbano migliorare e non evidentemente creare danno; è evidente che restringere ulteriormente e pesantemente tutte le valutazioni per quanto riguarda l'impatto ambientale e la sostenibilità ambientale è rischioso.

Quindi, mi auguro che su questo si ponga la massima attenzione, perché non possiamo assolutamente rischiare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (così come il *recovery plan* e il Next generation EU), che nasce per

rispondere alla crisi pandemica, ma anche per affrontare la crisi climatica, possa produrre una situazione inversa o portare dei danni, laddove dovrebbe creare un salto di qualità.

Noi vigileremo e il Parlamento deve essere messo in grado, non solo con un ordine del giorno, ma ancor di più con procedure certe, di vigilare e soprattutto di dare il proprio contributo. Speriamo che il rischio sempre più forte della marginalizzazione del Parlamento sia una parentesi che si chiuda in fretta.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 11,46)**

GARAVINI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, sottosegretario Guerra, onorevoli colleghi, è attraverso la buona riuscita dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che l'Italia potrà dimostrare se merita davvero i diversi elogi internazionali che arrivano in queste settimane, o se invece le grandi *performance* dell'ultimo anno sono state soltanto un episodio casuale e sporadico.

Noi siamo convinti che l'Italia quelle lodi le meriti tutte: da un lato, perché adesso abbiamo una guida autorevole capace di dare credibilità al Paese, e poi perché siamo un grande popolo, composto da cittadine e cittadini, che, rispetto al dramma del Covid, ha saputo sacrificarsi molto di più che in altri Paesi e ha espresso un grande senso civico. Adesso è il momento di impegnarsi ulteriormente per dimostrare per primi a noi stessi dove possiamo ancora arrivare ed il PNRR è lo strumento giusto.

Stiamo ricevendo ingenti risorse dall'Europa, quasi 200 miliardi di euro, ma non basterebbero tutti i soldi del mondo se quei soldi non venissero spesi bene, se non venissero allocati nei capitoli giusti, cosa che questo Piano meritoriamente sta cercando di fare.

Come Italia Viva non possiamo che dirci soddisfatti per le previsioni di investimento in atto, a cominciare dalle risorse pensate a sostegno della parità di genere e della conciliazione tra mondo del lavoro e famiglia, con oltre 220.000 posti di asilo nido e 1.000 mense scolastiche; iniziative in linea con il nostro Family act, perché rappresentano una spinta al lavoro femminile, quel lavoro femminile che, se arrivasse ad eguagliare quello maschile, farebbe crescere il prodotto interno lordo del Paese, cioè la ricchezza nazionale, di ben 88 miliardi. Ecco che la *gender equality* non è solo un bel principio etico su cui disquisire nei convegni, ma anche una questione di crescita e di progresso generale.

Del PNRR ci piacciono molto anche gli stanziamenti a favore delle infrastrutture: 25 miliardi in totale, con particolare attenzione al Meridione;



soldi che rimettono in circolo lavoro, economia e mirano ad annullare i dislivelli territoriali, unendo l'Italia da Nord a Sud. Anche in questo caso si tratta di misure che sono in linea con quanto chiedevamo con il nostro Piano shock.

Allo stesso modo, ci sentiamo in sintonia con il forte ambientalismo espresso dal Piano: penso agli stanziamenti contro il dissesto idrogeologico, voluti dalla ministra Bellanova già durante il suo precedente incarico al Dicastero per le politiche agricole e forestali, poi confermate dal suo attuale successore.

Quante volte abbiamo lamentato la distruzione di splendidi paesaggi e borghi a causa di inondazioni, straripamenti, frane? Con le risorse messe a disposizione dal PNRR contrastiamo questa piaga dalle conseguenze spesso drammatiche. Sono dunque strategici i quasi 80 miliardi che investiamo nella transizione ecologica, con interventi tanto ambiziosi quanto necessari: dalla riforestazione alla razionalizzazione della rete idrica e fognaria, dall'efficiamento energetico degli edifici al sostegno dell'economia circolare, dall'ultimazione del ciclo dei rifiuti all'aumento delle energie rinnovabili; tutte misure attraverso le quali la svolta ecologica diventa motore di sviluppo.

Allo stesso modo, motore di sviluppo è destinato a diventare anche l'evoluzione digitale che, nel PNRR, occupa il 20 per cento delle risorse complessive. Investire in digitalizzazione ha un duplice effetto: da un lato, favorisce la crescita e, dall'altro, rende lo Stato più equo e più giusto, nella misura in cui diventa più accessibile. Non bisogna dimenticare che la mala burocrazia costa all'economia italiana oltre 60 miliardi all'anno: un costo che non possiamo più permetterci e che possiamo abbattere implementando il digitale. Modernizzare la pubblica amministrazione significa anche renderla più veloce e più connessa, cioè maggiormente al servizio dei cittadini. La necessità di digitalizzare non è un'opinione, non è un'idea visionaria, ma è un'urgenza più che attuale.

Le risorse del PNRR che servono a innovare il Paese, signora Presidente, puntano di fatto ad annullare i *gap* ancora esistenti nella nostra società, cioè quegli squilibri che tuttora permangono e separano - ad esempio - le Regioni meridionali da quelle settentrionali o il mondo femminile dal mercato del lavoro. Noi vogliamo un'Italia in cui non ci debbano essere preclusioni *a priori*: non più uomo o donna, Nord o Sud; non più la scelta obbligata madre o lavoratrice, ambiente o sviluppo. Il Paese che vogliamo supera questi ritardi e lo fa proprio spendendo bene le risorse del PNRR. L'Italia del futuro vogliamo che sia inclusiva, verde, pulita, veloce. Allora virare verso politiche ambientaliste concrete piuttosto che verso l'utilizzo delle nuove tecnologie, allo scopo di semplificare, superare la burocrazia e snellire la pubblica amministrazione, non è più una scelta, ma diventa una necessità.

Il PNRR, al contempo, è anche un gigantesco collettore di risorse, che purtroppo rischiano di fare gola ai malintenzionati e alle organizzazioni criminali. Ecco perché è opportuno che questo provvedimento preveda anche misure volte non solo a contrastare, ma anche a prevenire eventuali infiltrazioni mafiose, ad esempio attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo, che consiste nel fatto che il prefetto può adottare una interdittiva antimafia in via precauzionale laddove ritenga che siano sussistenti i presupposti. Le infiltrazioni criminali purtroppo sono un rischio più che reale e vanno

attenzionate tanto quanto il rischio di non usare bene i soldi del PNRR. Se infatti permettessimo alle mafie di mettere le mani sul Piano, equivarrebbe ad aver sprecato questa grande occasione.

Con il Next generation EU, l'Europa ha saputo reagire in modo straordinario al Covid, la più grave crisi dal dopoguerra ad oggi. Anziché arroccarsi su posizioni nazionaliste e fallimentari, l'UE è riuscita a mettere in campo misure fortemente europeiste inimmaginabili solo pochi mesi prima: la messa in comune del debito, la realizzazione di investimenti collegiali, la previsione di una sorta di grande Piano Marshall utile a far ripartire l'Unione tutta, così da far fronte all'emergenza sanitaria. L'Europa ha quindi capito il valore della solidarietà allo scopo di uscire dalla pandemia. Adesso sta a noi essere all'altezza della saggezza e della lungimiranza che l'Europa è riuscita a realizzare: o sapremo approfittare di questa *chance* alimentando con le risorse necessarie le riforme che stiamo mettendo in atto e che l'Italia aspetta da decenni, oppure torneremo a essere la cenerentola d'Europa. Non c'è una scappatoia e sarebbe una grave colpa se non riuscissimo a sfruttare bene l'occasione unica che la storia ci offre attraverso il *recovery plan* europeo.

In conclusione, signora Presidente, il giudizio complessivo di Italia Viva sul PNRR non può che essere positivo, perché è in linea con le politiche portate avanti allora dal governo Renzi, così come con i valori fondanti del nostro programma: parità di genere, semplificazione, infrastrutture, ambiente, sviluppo. Sono interventi con i quali trasformiamo la crisi prodotta dal Covid in un'opportunità per creare crescita e progresso, superando i tanti nodi irrisolti, come burocrazia, scarsa produttività, dislivello tra Nord e Sud, territori disastriati, disuguaglianze di genere. Insomma, si tratta di un'opportunità che il Paese attendeva da tempo, anche perché consente di coinvolgere tutti gli attori della società civile (imprese, università, centri di ricerca, organi intermedi, terzo settore), mettendo in sinergia pubblico e privato.

Signora Presidente, se pensiamo a dove eravamo un anno fa, al piano presentato dal precedente Governo, alla situazione di stallo in cui eravamo sprofondata dal punto di vista sia economico che sanitario, e poi guardiamo all'oggi, ci rendiamo conto che quello scatto di reni all'inizio dell'anno, per il quale siamo stati tanto criticati, ma che ci ha consentito di innescare un cambio di Governo e di arrivare al voto odierno, oggi possiamo dire che è stata l'azione migliore che potessimo fare.

Fare politica vuol dire trovarsi talvolta a un bivio, davanti al quale decidere se inseguire il consenso immediato o se agire per il bene del Paese per i prossimi decenni e segnare il corso delle cose. Noi abbiamo scelto il bene del Paese. Ci siamo fatti carico di scrivere una nuova pagina di storia. Questo PNRR ne è la prova e siamo certi che le risorse investite al meglio porteranno ancora più avanti l'Italia del futuro. (*Applausi*).

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia non ha partecipato ai lavori delle Commissioni, né al dibattito in Aula sul

decreto-legge relativo al PNRR per protestare contro il fatto che non ci è stato consentito un esame anche minimamente superficiale del testo arrivato in Senato. La nostra protesta riguarda sia i tempi che i modi con i quali il Senato è costretto a lavorare su provvedimenti che la maggioranza stessa definisce fondamentali. Noi non possiamo discutere, emendare o migliorare un testo che non conosciamo e non abbiamo potuto leggere.

Il fatto, però, signor Presidente, che il Senato approvi un testo che non ha letto, che non ha compreso e non ha migliorato pare non interessi più a nessuno. Sicuramente non interessa a quest'Assemblea né ai capannelli che disturbano chi sta parlando, per cui io non parlerò più finché.... (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è un assembramento non ammissibile.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, stiamo discutendo sul fatto che il Senato non conti nulla, mentre i senatori stanno discutendo di altro, nell'assoluto disinteresse per ciò che l'opposizione sta dicendo all'Assemblea. Anche questo è un segno dei tempi, signor Presidente.

Potevamo intervenire in questo dibattito orecchiando qualcosa, facendo riferimento ad articoli di stampa, copiando cose che hanno detto altri, oppure leggendo cose che altri scrivono senza magari comprenderle, ma credo che questa non sia la funzione cui siamo chiamati come senatori della Repubblica.

Signor Presidente, approfitto anche di questo intervento per segnalare il fatto che in Senato, all'approvazione di questo decreto-legge così importante, non è presente in questo momento alcun Ministro competente per la materia. Con tutto il rispetto per la sottosegretaria Guerra qui presente e per la ministra Stefani, a cui naturalmente va il nostro rispetto per il ruolo che interpreta come Ministro per le disabilità, ci aspettavamo un confronto almeno finto - signor Presidente, mi scusi - con qualche Ministro competente sul PNRR. Ma non c'è nessuno, e basta guardare i banchi del Governo. Questo è il dibattito del Senato sul piano fondamentale per il futuro del Paese: una Sottosegretaria, nessun Ministro economico, men che meno il Presidente del Consiglio, non il Ministro dell'economia e delle finanze, non il Sottosegretario con delega ai rapporti con l'Unione europea, non il Ministro dei trasporti e delle mobilità sostenibili, né quello dello sviluppo economico. Non c'è nessuno, signor Presidente. Naturalmente tutto questo non disturba minimamente la coscienza e l'attività dei Gruppi di maggioranza, ma abbiamo il diritto di ricordarlo.

Si è detto che l'accelerazione dei tempi deriva dal fatto che ci sono delle emergenze da rispettare, perché il PNRR deve entrare in vigore e ci sono degli obiettivi europei da raggiungere. Il ritardo con cui il decreto-legge è arrivato in Senato non dipende, però, dall'ostruzionismo e dal ruolo dell'opposizione, ma è una responsabilità da attribuire integralmente alla maggioranza, che ha ritardato il deposito del decreto-legge - come ha fatto per la legge di stabilità - con continui rinvii, con continue convocazioni e sconvocazioni dell'Assemblea e delle stesse Commissioni, con il deposito di migliaia di emendamenti da parte delle stesse forze di maggioranza, che - come ho detto ieri - facevano ostruzionismo alla maggioranza stessa.

Ricordo anche, soprattutto ai colleghi del Partito Democratico, che nel 2019 - quindi non un'era geologica fa ma due anni or sono - il Partito Democratico, a fronte del fatto che il Governo giallo-verde di allora aveva posto la fiducia sul maxiemendamento alla legge di stabilità, non solo protestò in maniera molto accesa, ma fece ricorso alla Corte costituzionale, per denunciare la violazione della libertà del Parlamento e del diritto-dovere del Parlamento di esaminare i testi della legge di stabilità. Dov'è finita quell'indignazione, colleghi del Partito Democratico? Adesso tutto va bene? Adesso va bene approvare il PNRR e porre la questione di fiducia in prima lettura al Senato sulla legge di stabilità? La memoria è davvero molto corta.

Peraltro, ogni giorno - da un lato - c'è grande enfasi, da parte soprattutto delle forze di maggioranza, intorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza e lo si dipinge come se da esso dipendesse il futuro stesso del nostro Paese. Dall'altro lato, a questa enfasi fa riscontro l'azzeramento del ruolo del Parlamento, che su questo Piano si dovrebbe esprimere, tentando di migliorarlo e perlomeno conoscendolo integralmente.

Signor Presidente, il problema è che stiamo discutendo, come se fosse una sciocchezza, della trasformazione di questa Repubblica e del fatto che questa è una Repubblica parlamentare - come ci spiegano sempre i colleghi di maggioranza - soltanto quando si tratta di difendere e giustificare i ribaltoni, i Governi multicolore e i cambi di maggioranza. (*Applausi*). Allora è una Repubblica parlamentare! Quando invece si tratta di discutere di questioni importantissime, cessa di essere una Repubblica parlamentare e diventa di fatto una Repubblica presidenziale, semipresidenziale o come volete chiamarla. E lo dice uno che, coerentemente, da tempo, insieme ai colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia e alla destra politica italiana, è favorevole a una Repubblica presidenziale e all'elezione diretta del Capo dell'Esecutivo. Mi riferisco però all'elezione diretta, perché lo devono decidere i cittadini italiani chi è il Capo dell'Esecutivo. Non sono però accettabili una Repubblica presidenziale e la trasformazione delle Costituzioni senza che nessuno ne sappia nulla, nel silenzio generale o nel consenso generale di coloro che si stracciano le vesti, quando invece in Parlamento si parlava di questi argomenti, dicendo che la Repubblica presidenziale e l'elezione diretta erano una minaccia per la democrazia, così come l'uomo solo al potere e la concentrazione dei poteri intorno ad una sola persona.

Collegli della maggioranza, adesso sta succedendo esattamente questo, con la differenza che in quella Repubblica, che immaginiamo e disegniamo, il Presidente è eletto con libere consultazioni da parte dei cittadini.

Alcuni osservatori sostengono che il ruolo del Parlamento è così da molto tempo, con la differenza che quella che prima era una tendenza è diventata di fatto una deriva incontrollata e incontrollabile, che pare non interessare nessuno, nemmeno coloro che dovrebbero vigilare su tale deriva. Ricordo velocemente che abbiamo iniziato, tre anni or sono, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), cioè con atti di fatto amministrativi del primo Governo Conte, che andavano a limitare le libertà individuali delle persone e le libertà costituzionali, senza nemmeno coinvolgere il Parlamento.

C'è voluta una fortissima protesta, soprattutto di Fratelli d'Italia, per costringere il Governo perlomeno a portare, con decreti, nelle Aule del Senato e della Camera quei testi. Poi i decreti sono diventati piogge di decreti; poi i decreti a raffica; poi i decreti *matrioska*, e cioè un decreto che contiene un altro decreto, che contiene un altro decreto. E ancora: i decreti con la fiducia; poi i decreti con la fiducia in prima lettura e poi i decreti, con fiducia in prima lettura, che contengono centinaia e centinaia di articoli da approvare in poche settimane; poi i decreti con fiducia in prima lettura con centinaia di articoli *omnibus*, con dentro tutto e il contrario di tutto, dalle bollette del gas ai corsi di psicologia, salvo il fatto che il Parlamento su quello non poteva toccare palla. Tutti gli emendamenti, infatti, erano tutti considerati inammissibili per estraneità alla materia, anche se quale fosse la materia rimane ancora oggi un mistero.

Signor Presidente, io temo di fare la Cassandra dicendo che, dopo aver fatto saltare i paletti della tutela del Parlamento, sarà difficile ripiantarli, perché, una volta che la deriva vince e stravinisce, non c'è più spazio per nessuno.

In conclusione, io vorrei dire soltanto che lo stato di emergenza in questo Paese è diventato stato di eccezione, con tutta la gravità che questo comporta. Faccio riferimento a quanto detto da un costituzionalista non certo di destra, Michele Ainis, che ha detto che, in questo momento, il generale Figliuolo vale più di mille parlamentari.

Infine, parliamo del PNRR. Vorrei ricordare, a coloro che ci hanno accusato di essere euroscettici ed eurocritici, che il PNRR arriva dopo che noi, al Parlamento europeo, abbiamo condotto una battaglia contro il MES. Qualcuno si ricorda del MES? Ricorda che si diceva che gli ospedali avrebbero chiuso se non prendevamo i soldi del MES? Ricorda gli appelli sulla gravità delle posizioni di coloro che non accettavano il dogmatismo europeo sul MES e sulla rigidità dei piani di *austerità* sul Patto di stabilità? (*Applausi*).

Gli unici ad aver testimoniato una visione controcorrente e libera siamo noi. E questo dovrebbe insegnare qualcosa rispetto al fatto che in Parlamento serve una voce libera e controcorrente: serve al Parlamento e serve soprattutto al Paese, anche in una giornata triste come questa, signor Presidente, in cui, per la prima volta, nella storia della Repubblica, il Senato voterà due fiducie in dodici ore? (*Applausi*).

MODENA (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'imponenza del provvedimento che andiamo a votare oggi, per il quale Forza Italia ha dato un contributo essenziale di collaborazione nei lavori della Camera, è testimoniata dalla notizia di pochi minuti fa, delle ore 11,30 circa, dalla quale risulta che è stata posta la firma, da parte del MEF e della Banca europea degli investimenti, al cosiddetto "Fondo dei fondi", che costituiva una delle previsioni più rilevanti della normativa.

Il "Fondo dei fondi" è, in pratica, il Fondo di ripresa e resilienza italiana, grazie al quale avremo 500 milioni che andranno a coprire tutte quelle partite del turismo che sono state già elencate nel corso della discussione generale. Non solo: abbiamo anche circa 278 milioni per la rigenerazione urbana, che vede coinvolto il Ministero dell'interno. Queste cifre e questi strumenti, il "Fondo dei fondi", come è stato appunto chiamato, dovrebbero tramettere l'idea che il Parlamento sta discutendo di un provvedimento che non accelererà, ma che è già in corsa, come è in corsa tutta l'attuazione del PNRR, che va ovviamente seguita con attenzione.

Quali sono i pilastri fondamentali, che hanno visto - come vi dicevo - un lavoro parlamentare molto attento alla Camera e molto attivo da parte del mio Gruppo, che esprimeva uno dei relatori? Del turismo e della rigenerazione urbana ho detto.

L'altro pilastro fondamentale è quello degli enti locali. Ho sentito degli interventi un po' disinformati che hanno dato giudizi decisamente da rigettare sull'attività di un Ministro in particolar modo. Nel corso della discussione c'è stata una riunione fra il presidente Draghi, i relatori della legge, l'*Associazione nazionale Comuni italiani* (ANCI), l'Unione delle *Province* d'Italia (UPI) e le Regioni in base alla quale è stata fatta una serie di scelte per supportare soprattutto i Comuni piccoli e grandi, nonché i Ministeri, per le assunzioni a tempo fatte per il PNRR, ottenendo - per esempio - per i Comuni lo sfioramento del limite dei trentasei mesi addirittura quando sono in dissesto. Credo che ciò vada sottolineato, perché ho continuato a sentire lamentare negli interventi che esiste un problema di personale. Bisogna vedere quanto c'è scritto, almeno a grandi linee. Sono previsti 30 milioni per le assunzioni nei piccoli Comuni e una serie di assunzioni che riguardano le questioni relative ai supporti che deve avere la stessa struttura finanziaria ed economica del Ministero.

Un altro pilastro - vado a volo d'angelo e cito dei punti essenziali - è la partita del digitale. All'interno di questo provvedimento c'è una parte importantissima che Forza Italia ha sostenuto convintamente ed è quella della conoscenza digitale in tutte le scuole. Anche da questo punto di vista bisogna tenere conto del fatto che è una delle più importanti azioni del PNRR, perché è trasversale e si occupa delle giovani generazioni.

C'è un quarto pilastro che vorrei sottolineare e di cui non vi sfuggirà l'importanza. Anche su questo il lavoro parlamentare e del Gruppo è stato rilevante. Per i fondi coesione non spesi del periodo 2014-2020 e per quelli che devono essere spesi del periodo 2021-2027 ci saranno le stesse modalità semplificate previste per il PNRR. Capite da soli ciò che significa in termini di accelerazione per la spesa delle Regioni, conoscendo benissimo qual è il problema annoso da questo punto di vista.

Colleghi, per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento, anche se abbiamo una stanchezza da manovra di bilancio addosso, vi invito a leggere l'articolo 9-*bis*, che rafforza i momenti di confronto fra il Parlamento e tutte le azioni che vengono fatte per il PNRR. Da questo punto di vista altri pilastri molto importanti sono la parte dedicata alle verifiche volte a evitare le infiltrazioni mafiose; una serie di norme sempre introdotte da Forza Italia che modificano l'interdittiva antimafia; la parte che riguarda la crisi delle imprese

e la parte più vicina alle tematiche della giustizia. Sapete che sono state fatte delle procedure accelerate per venire incontro alle imprese che hanno problemi tramite le camere di commercio. È stato messo a punto il programma per una rateizzazione per gli imprenditori fino a 30.000 euro; un programma importante connesso con le camere di commercio.

Abbiamo anche una norma che prevede che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio, debbano indicare le priorità per i processi penali.

Dunque non diamo un sì non convinto a questo provvedimento; ne siamo invece estremamente convinti e ne capiamo la portata.

Sappiamo quanto hanno lavorato i nostri colleghi alla Camera e quanto questo provvedimento - insisto sul concetto - non andrà ad accelerare il PNRR, che è praticamente già in corsa: si tratta di aggiustamenti, a mio avviso, che vengono fatti per consentire che tale corsa sia sempre più accelerata. Lo vediamo - e chiudo - dagli stessi provvedimenti che si leggono dai siti istituzionali di «Italia domani» oppure dei Ministeri, da cui si vede che in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni stanno facendo intese a rotta di collo per il riparto dei fondi.

È stato fatto lo schema di decreto per le reti idriche (900 milioni distribuiti); sono stati fatti tutti gli schemi per il rinnovo degli autobus ecologici: voglio dire che parliamo di soldi che sono arrivati, le intese ci sono e sono stati fatti i piani di riparto, tra cui, l'ultimo, di 450 milioni per i ponti e i viadotti. Vi ricordate i ponti e i viadotti dell'inizio della legislatura? Il riparto è stato fatto adesso, perché chiaramente c'erano le risorse.

Si è intervenuti anche sulle isole, per esempio, con un'intesa per la tutela delle piccole isole (da Lampedusa al Giglio) e ieri in conferenza stampa è stato dato l'annuncio di uno dei bandi più importanti, quello che riguarda i borghi.

Si tratta dunque di uno strumento importante - sicuramente sempre perfezionabile - rispetto al quale è stato profuso un impegno notevole, come il relatore ha giustamente rivendicato, ricordandolo in alcuni passaggi.

Per questo il nostro voto sarà favorevole e convinto e inviterà anche alla consapevolezza collettiva che ognuno di noi deve avere. (*Applausi*).

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, purtroppo il Senato è stato privato ancora una volta della possibilità di dare un contributo per migliorare un testo che, introducendo semplificazioni delle procedure e lo snellimento della macchina amministrativa, dovrebbe essere un tassello fondamentale per la ripartenza dell'Italia dopo un 2020 e anche un 2021 che ci hanno visto e ancora ci vedono impegnati tutti nella crisi pandemica. Parliamo di una guerra che ha provocato tanti morti, che stiamo combattendo con armi diverse, certamente con i vaccini, ma soprattutto con i nostri sanitari, medici e infermieri, donne e uomini delle Forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, i sindaci e tutti

coloro che si sono impegnati per superare questo periodo che ha portato il PIL dell'Italia nel 2020 ad un decremento del 9 per cento.

Gli ambiti di intervento toccati dal decreto sono tanti. Ne elenco qualcuno, a partire dal rilancio del settore turistico, ricettivo, fieristico e congressuale, prevedendo crediti d'imposta, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Agenzie di viaggio e *tour operator*, piscine, complessi termali, porti turistici, parchi acquatici, parchi tematici in generale e poi gli stabilimenti balneari sono destinatari di molte misure grazie all'azione del ministro Garavaglia (*Applausi*), un super-pacchetto turismo con 2,4 miliardi stanziati per sostenere in modo importante un settore duramente colpito dalla pandemia.

Vengono semplificate le procedure di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI per ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari necessari per potenziare i collegamenti Nord-Sud e Est-Ovest nel nostro Paese.

Viene previsto un piano di azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, per la ricognizione e ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale. Si introducono norme relative alle attribuzioni di contributi statali ai Comuni in materia di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, valorizzazione del territorio e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico.

Si introduce, come chiesto a gran voce dalla Lega alla Camera dei deputati, il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Non è più accettabile infatti che oggi un'impresa debba fallire perché non incassa i crediti dallo Stato. (*Applausi*). Aspettiamo alla prova dei fatti l'efficacia di queste misure che dovrebbero mettere in grado il Paese e tutti i soggetti attuatori, Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende di Stato e imprese private di mettere a terra, entro il 2026, 235 miliardi che finanziano azioni e progetti in diversi settori.

Stiamo insomma lavorando per concretizzare l'attuazione del PNRR, nato dopo la pandemia, uno tsunami che ha fiaccato il nostro Paese e l'intero pianeta.

Non posso in questa sede non toccare ancora il tema del caro energia, un altro tsunami che ci sta travolgendo e che rischia di vanificare gli sforzi del PNRR. Il caro energia da mesi dà segnali di estrema pericolosità. La Lega lo ha evidenziato per prima con il senatore Salvini e il ministro Giorgetti. Il problema però è stato per troppo tempo irresponsabilmente sottovalutato e lo è ancora oggi, soprattutto dalle istituzioni europee.

Il caro energia non è ovviamente solo italiano, ma l'Italia soffre di più perché paga scelte discutibili e inefficienze mai risolte. Le cause di questa drammatica situazione italiana sono da ricercare nel nostro particolare *mix* energetico e nell'eccessiva dipendenza energetica dall'estero. Il nuovo intervento in manovra da 3,8 miliardi per contenere gli aumenti in bolletta per il primo trimestre 2022 è stato necessario, ma non è sufficiente, occorre fare molto di più. I beneficiari sono 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese, ma piccole, medie e grandi imprese, soprattutto le energivore, sono in estrema difficoltà. Per loro finora nulla o pochissimo è stato fatto. (*Applausi*).



Ci sono anche i Comuni e in generale le pubbliche amministrazioni che non hanno magari fatto un contratto di fornitura a prezzo fisso, che hanno bollette raddoppiate se non triplicate. I prezzi del gas e dell'energia elettrica sono ormai fuori controllo. Oggi, 23 dicembre, l'energia elettrica è data a 414 euro a megawattora che fa innalzare la media giornaliera dei prezzi di dicembre a 303. Pensate che a dicembre 2020 eravamo a 54 euro a megawattora, un valore in linea con gli ultimi anni. Siamo ad un aumento del 765 per cento. Il gas è allo stratosferico livello di 180 euro a megawattora, a dicembre 2020 era a 16,5; la percentuale di aumento la lascio calcolare a voi, cari colleghi.

Gas e luce continuano a salire e peraltro il generale inverno deve ancora arrivare e non illudetevi che a primavera del 2022 i prezzi possano scendere ai livelli della primavera di quest'anno. Purtroppo i *forwards* dicono che fino al 2023 i costi del gas rimarranno alti. Le cause di questo dramma: certamente la ripresa economica *post* Covid, che ha innalzato la domanda di gas, le strozzature sulle offerte di gas di fornitura, le speculazioni nel mercato del gas e soprattutto nel sistema ETS di pagamento della CO2. Vi sono poi temi di geopolitica relativi a tutte le tensioni in corso tra Occidente e Russia, principale fornitore di gas in Europa e in Italia che, invece di stemperare, l'Europa sta aggravando.

Tra le cause, vi sono le tante, troppe scelte sbagliate fatte in Europa e soprattutto in Italia, in nome di un ambientalismo integralista che, sull'onda del *Green Deal* e della decarbonizzazione, ha tagliato gli investimenti sul gas, che è invece strategico nel ruolo di accompagnamento alla transizione ecologica. (*Applausi*). Ha invece investito troppi soldi - e lo sta facendo tuttora - sulle energie rinnovabili, che hanno un costo elevatissimo per la loro mancata produzione quando non ci sono sole e vento.

Sono tante le conseguenze e i rischi che si stanno manifestando e mentre in Europa continuano a litigare su quali misure adottare, la Commissione UE irresponsabilmente cancella il raddoppio del TAP, che avrebbe consentito la diversificazione degli approvvigionamenti. Forse a Bruxelles sperano che il fenomeno del caro energia passi da solo e non si rendono conto che questa crisi è sempre meno congiunturale e sempre più strutturale.

In questi giorni, per carenza di energia elettrica proveniente dalla Francia, da cui dipendiamo, e per scarsa produzione delle rinnovabili, si sono riaccese le centrali a carbone di La Spezia e Monfalcone, che dovevamo dismettere. Per i costi insostenibili avremo un'accelerazione delle sospensioni di attività delle imprese e lavoratori costretti alla cassa integrazione. Vedrete che strage già a partire dai prossimi giorni. Lunedì nella fonderia di Torbole, nel bresciano, ci sarà una manifestazione di carattere nazionale, con centinaia di imprenditori in particolare del settore *hard to abate*, per lanciare un disperato allarme ed evidenziare la situazione drammatica che stanno vivendo.

Stanno saltando anche i venditori di luce e gas e, per evitare il *default*, occorre che il Governo, a cui mi rivolgo in questo momento, consenta loro di fruire del fondo di garanzia Sace. Lo tsunami è arrivato e manca poco al collasso del sistema energetico, con possibili *blackout*. I rischi che venga frenata la ripartenza *post* pandemia e che parta l'inflazione sono altissimi. Urgono pertanto iniziative. L'Italia non può più aspettare l'Europa, divisa e - dunque

- inerte. (*Applausi*). Sulla reintroduzione del gas nella tassonomia, stanno ancora ritardando. Nell'immediato servirebbe un'azione diplomatica su Putin perché rilasci più gas russo e in Italia occorre subito una cabina di regia, come proposto da Salvini, per definire subito nuovi tagli nelle bollette e - poi - misure strutturali.

Occorre introdurre finalmente sgravi fiscali alle industrie energivore e dobbiamo assolutamente riprendere a estrarre più gas. Occorre decarbonizzare anche con la cattura e lo stoccaggio della CO<sup>2</sup>, tecnologia che - invece - la sinistra e il MoVimento 5 Stelle, con la complicità del Partito Democratico, hanno affossato in legge di bilancio. Non bisogna perdere il treno dello sviluppo del nucleare di ultima generazione, che è pulito e sicuro. Come ha chiesto la Lega, occorre aprire un dibattito sul ritorno del nucleare, che è l'unica tecnologia stabile che consentirà di decarbonizzare. In sintesi, bisogna abbandonare... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Prego, senatore Arrigoni, la invito a concludere.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Altro che rivoluzione verde, sarà un disastro.

Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà comunque a favore del provvedimento. (*Applausi*).

CASTELLONE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signor Presidente, l'Italia viene da un decennio di continui tagli negli investimenti pubblici, se pensiamo che nel 2009 questi rappresentavano il 3,7 per cento del PIL e nel 2018 erano scesi al 2,1 per cento. Tagliare gli investimenti pubblici significa tagliare in settori come istruzione, sanità, ricerca e sviluppo, in cui non bisognerebbe mai farlo. (*Applausi*).

Poi è arrivata la pandemia, che ci ha mostrato quanto non si possa tagliare in questi settori e quanto l'Italia fosse indietro rispetto agli altri Paesi europei in digitalizzazione, ricerca e sviluppo. Bisognava, quindi, invertire la rotta e, per farlo, l'Europa ha messo a disposizione uno strumento che è rappresentato dai fondi del Next generation EU, quel grande piano di investimenti pubblici - il più grande dell'ultimo decennio - che per la prima volta è alimentato da un debito comune e condiviso.

Di questi investimenti, che ammontano a 750 miliardi di euro, l'Italia ha ottenuto quasi un terzo. All'Italia, infatti, sono andati ben 209 miliardi di euro e questo solo grazie all'impegno e alla dedizione del Governo Conte II e, in particolare, del presidente Conte. (*Applausi*).

Per ottenere questi fondi, Presidente, questi 209 miliardi destinati all'Italia, abbiamo operato in assoluta solitudine, con un'opposizione che utilizzava la pandemia per accrescere il proprio consenso elettorale. (*Applausi*).

Dei 209 miliardi, 80 sono a fondo perduto. Questi fondi vanno a finanziare quasi 150 nuovi progetti e 66 progetti in essere e rappresentano la

base del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che incarna in pieno la visione di futuro del MoVimento 5 Stelle, che si basa su tre assi: la digitalizzazione, la transizione ecologica e l'inclusione e la coesione.

Esso si sviluppa attraverso sei missioni. La prima missione punta alla digitalizzazione del Paese, che non vuol dire solo usare nuove tecnologie, ma riorganizzare i processi per migliorare i servizi per i cittadini. Significa modernizzare la pubblica amministrazione, semplificare i processi, sburocratizzare.

La missione 2 del PNRR è destinata alla transizione ecologica, che di certo non vuol dire nucleare, come ha detto il senatore Arrigoni. (*Applausi*). Transizione ecologica vuol dire transizione energetica, che stiamo realizzando anche grazie a quelle misure visionarie ideate dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Penso al superbonus, alle comunità energetiche, alla tutela della risorsa idrica, che potremo realizzare riducendo il rischio legato al dissesto idrogeologico, anche grazie a strumenti come la cartografia geologica, che abbiamo finanziato nel disegno di legge di bilancio. (*Applausi*). L'abbiamo finanziata ancora una volta da soli, e lo abbiamo fatto in memoria del nostro compianto senatore Franco Ortolani. (*Applausi*).

La missione 3 del PNRR è dedicata alla mobilità sostenibile, per ridurre quel divario infrastrutturale che esiste tra il Nord e il Sud del Paese, che viaggiano da decenni a due velocità e non solo in senso figurato.

La missione 4 destina fondi all'istruzione e alla ricerca. Con questa missione, Presidente, andiamo a potenziare il diritto allo studio, affinché sia davvero un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. (*Applausi*). Abbiamo innalzato la *no tax area* per le tasse universitarie, da 13.000 euro nel 2017 a 23.500 euro, in modo che tutti i nostri giovani possano realizzare i propri talenti. Abbiamo aumentato il fondo tempo pieno a scuola e questo perché la scuola diventi davvero un luogo di riscatto sociale, soprattutto per tutti i giovani che vivono situazioni di disagio. (*Applausi*).

Abbiamo rafforzato il Piano asili nido e servizi per l'infanzia. Oggi, la media italiana di asili nido è del 25 per cento, con il Nord-Est al 33 per cento e il Sud appena al 12 per cento.

Andiamo ad incrementare le competenze STEM, quelle competenze in materie scientifiche che devono stimolare soprattutto le donne ad intraprendere una carriera scientifica. Andiamo a stanziare più fondi in ricerca e sviluppo: ancora una volta l'Italia è fanalino di coda in Europa con appena l'1,4 per cento del PIL investito in ricerca e sviluppo, che invece rappresentano il motore per la crescita economica di un Paese. Abbiamo più che raddoppiato le borse di dottorato di ricerca, portandole da 9.000 a 20.000. (*Applausi*).

La missione 5 è dedicata all'inclusione e alla coesione. Andiamo a potenziare le politiche del lavoro che sostengano soprattutto i giovani e le donne. Facciamo partire quella fase 2 del reddito di cittadinanza che deve portare i percettori di reddito ad entrare finalmente nel mercato del lavoro. (*Applausi*). Anche il presidente Draghi ha detto spesso che non ci può essere crescita economica per l'Italia senza coesione sociale, coesione che va rafforzata soprattutto al Sud, perché se riparte il Sud riparte l'Italia. (*Applausi*).

Infine, la missione 6 è quella dedicata alla salute. La pandemia ci ha mostrato con chiarezza cosa mancava al nostro Servizio sanitario nazionale:

mancava un filtro al territorio, mancava personale, mancava la digitalizzazione del sistema ed è su questi pilastri che stiamo costruendo la sanità del futuro.

Allora davvero, Presidente, spero che questo 2022 rappresenti l'anno delle grandi riforme, un po' come è stato il 1978, un anno in cui il Parlamento ha approvato delle leggi che hanno cambiato profondamente la società italiana: penso alla legge che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, alla legge Basaglia e alla legge che ha regolamentato l'aborto. (*Applausi*). Anche allora, dal fermento sociale nasceva la richiesta del Parlamento di ottenere più tutele e di valorizzare la libertà e i diritti dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle, ancora una volta, è stato cruciale in questo percorso di cambiamento, perché sa essere all'avanguardia su questi temi. (*Applausi*).

Per realizzare il PNRR serve però grande senso di responsabilità e di collettività, responsabilità che il Parlamento ha dimostrato in questi giorni, perché solo grazie a tale responsabilità approviamo queste riforme in tempo così ristretto, ma non si può continuare a mortificare la prerogativa del Parlamento.

Il presidente Mattarella ci ha esortato spesso a diventare costruttori di bene: questo dobbiamo essere. Questo Governo e le nostre istituzioni adesso hanno il dovere di dimostrare ai cittadini e all'Europa che di queste risorse sapremo fare buon uso e onoreremo questo impegno. Diceva San Francesco: «Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile». (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, titolo del film: Un banchiere di Goldman Sachs fa da garante del PNRR. E c'è scritto tutto. È un Piano per il Paese? Peccato che il Paese da tempo non sappia nulla, poiché lo avete tenuto all'oscuro grazie a una informazione che è la voce del padrone. È un Piano per il popolo italiano? Basti vedere la presenza del Governo oggi in Aula. Il Parlamento, che è l'Assemblea del popolo sovrano, lo state trascurando (voglio essere molto educato nel termine). Del resto, a voi non interessa governare per il popolo; vi interessa governare per le globalizzazioni finanziarie, per le multinazionali. Ecco perché insisto: Draghi è profondamente un uomo della cultura di Goldman Sachs. Draghi punta e arriverà al Quirinale, perché c'è un disegno globale e globalizzante che deve essere compiuto. Questo è l'obiettivo: disintegrare la vera economia italiana. Con il PNRR, voi intrapperete l'Italia; altro che rilancio.

Ho sentito affermare che ci sono tanti soldi da spendere, ma spendere i soldi non significa di per sé arricchire il Paese e l'economia italiana. Gran parte dei soldi saranno spesi in economie straniere, quindi andremo ad arricchire le economie degli altri; ci prestano i soldi per spendere a favore delle economie degli altri. Pensate all'ecosostenibilità o allo *switch* sull'elettrico:

comprenderemo auto elettriche straniere e rovineremo il distretto della componentistica dei motori. Il PNRR è lo schema futuro di una globalizzazione che fregherà il *made in Italy*.

Che dire della rivoluzione digitale? Voi state creando le condizioni per la sostituzione dei lavoratori con l'intelligenza artificiale, con la robotizzazione: è il ritorno alla schiavitù attraverso il debito. Del resto, quanto vi interessi dei lavoratori lo abbiamo visto: proteggete sempre le multinazionali (l'abbiamo visto anche con il *green pass*). A voi piacciono i nuovi padroni globali e i lavoratori debbono tornare a un feudalesimo moderno. Per questo Draghi è il garante del PNRR per quel mondo; per questo lo manderete a fare il governatore dell'Italia al Quirinale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

### *Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre scorso, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice Giannuzzi).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Giannuzzi.

BINETTI, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	229
Contrari	28

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 152.

**Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**  
**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021** (*Collegato alla manovra finanziaria*) (**ore 13,34**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2469 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

MARGIOTTA, *segretario*. Signor Presidente, la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2021, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 6 ottobre 2021, ha dichiarato collegato al completamento della manovra di bilancio 2022-2024, tra gli altri, un disegno di legge recante «Legge annuale della concorrenza 2021».

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio); termine che

comunque, in base alla prassi consolidata, riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di collegato del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata NADEF del 2021. Inoltre, considerato che il provvedimento risulta composto di 32 articoli raccolti nei seguenti 9 capi (Capo I finalit;, Capo II rimozione di barriere all'entrata dei mercati, regimi concessori; Capo III servizi pubblici locali e trasporti; Capo IV concorrenza, energia e sostenibilità ambientale; Capo V concorrenza e tutela della salute; Capo VI concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica; Capo VII concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori; Capo VIII rafforzamento dei poteri in materia di attività *antitrust*; Capo IX nomine nelle autorità indipendenti), esso appare coerente rispetto ai parametri della omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono altresì conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 2469 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

#### **Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2448) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 13,38)***

#### **Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), sostitutivo degli articoli della prima sezione**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2448.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,39)**

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2 del Regolamento, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione.

Passiamo dunque all'esame della seconda sezione del disegno di legge (articoli da 200 a 219).

Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 200.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 201.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 202.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 203.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 204.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 205.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 206.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 207.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 208.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
209.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
210.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
211.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
212.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
213.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

PAVANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei denunciare per l'ennesima volta i colleghi del Gruppo Forza Italia, che continuano a fare i cosiddetti pianisti. Non è possibile che, con una larga maggioranza, si continui a votare per i colleghi assenti, che non vengono a lavorare in quest'Aula, insieme a tutti noi. *(Applausi. Commenti).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Pavanelli, lo faccia eventualmente presente ai senatori Segretari. *(Commenti)*. Chiederò alla senatrice Pavanelli di far presente ai senatori Segretari a quali colleghi faceva riferimento. Colleghi, continuiamo con le votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
214.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
215.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
216.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
217.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
218.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
218-bis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo  
219.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione del disegno di legge n. 2448 è sospesa e riprenderà alle ore 18.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,46, è ripresa alle ore 18).*

### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA**

Colleghi, abbiamo notizia dai competenti uffici di Governo che non è ancora possibile procedere alle previste votazioni. Pertanto, in attesa di ricevere la documentazione necessaria e apprezzate le circostanze, è prudente rinviare la seduta alle ore 20.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,01, è ripresa alle ore 20,03).*

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

#### **Senato, composizione**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che nella seduta del 21 dicembre 2021 e nella seduta odierna ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le dichiara valide:

nella Regione Abruzzo: Alberto Bagnai, Gianluca Castaldi, Luciano D'Alfonso, Gabriella Di Girolamo, Nazario Pagano;

nella Regione Basilicata: Agnese Gallicchio, Arnaldo Lomuti, Salvatore Margiotta, Rocco Giuseppe Moles, Pasquale Pepe, Vito Rosario Petrocelli;

nella Regione Calabria: Rosa Silvana Abate, Giuseppe Auddino, Fulvia Michela Caligiuri, Bianca Laura Granato, Ernesto Magorno, Clotilde Minasi, Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori;

nella Regione Emilia Romagna: Enrico Aimi, Teresa Bellanova, Anna Maria Bernini, Paola Boldrini, Lucia Borgonzoni, Maurizio Campari, Marco Croatti, Vasco Errani, Gabriele Lanzi, Daniele Manca, Maria Laura Mantovani, Michela Montevocchi, Matteo Richetti e Armando Siri;

nella Regione Friuli Venezia Giulia: Franco Dal Mas, Raffaella Fiorin, Stefano Patuanelli, Mario Pittoni e Tatiana Rojc;

nella Regione Lazio: Bruno Astorre, Nicola Calandrini, Monica Cirinnà, Loredana De Petris, William De Vecchis, Emanuele Dessì, Elena Fattori, Maurizio Gasparri, Francesco Maria Giro, Elio Lannutti, Alessandra Maiorino, Marinella Pacifico, Annamaria Parente, Gianluca Perilli, Mariarosaria Rossi, Gianfranco Rufa, Matteo Salvini e Luigi Enrico Zanda;

nella Regione Liguria: Sandro Maria Biasotti, Elena Botto, Francesco Bruzzone, Matteo Mantero e Vito Vattuone;

nella Regione Lombardia: Alessandro Alfieri, Paolo Arrigoni, Luigi Augussoni, Alberto Barachini, Simone Bossi, Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Giacomo Caliendo, Eugenio Alberto Comincini, Gianmarco Corbetta, Vito Claudio Crimi, Alan Ferrari, Adriano Galliani, Tony Chike Iwobi, Francesco Laforgia, Gianpietro Maffoni, Simona Flavia Malpezzi, Alfredo Messina, Franco Mirabelli, Antonio Misiani, Tommaso Nannicini, Simona Nunzia Nocerino, Gianluigi Paragone, Daniele Pesco, Simone Pillon, Daisy Pirovano, Roberto Rampi, Alessandra Riccardi, Massimiliano Romeo, Giancarlo Serafini e Danilo Toninelli;

nella Regione Marche: Rossella Accoto, Andrea Cangini, Giuliano Pazzagli, Sergio Romagnoli e Francesco Verducci;

nella Regione Molise: Fabrizio Ortis;

nella Regione Piemonte: Alberto Airola, Giorgio Maria Bergesio, Giovanbattista Fazzolari, Lucio Malan, Mauro Maria Marino, Carlo Martelli, Mariassunta Matrisciano, Enrico Montani, Cesare Pianasso, Roberta Pinotti, Elisa Pirro, Maria Rizzotti, Anna Rossomando e Giacomo Taricco;

nella Regione Puglia: Michele Boccardi, Maurizio Buccarella, Alfonso Ciampolillo, Dario Damiani, Daniela Donno, Vincenzo Garruti, Roberto Marti, Assunta Carmela Messina, Cataldo Mininno, Gisella Naturale, Dario Stefano e Luigi Vitali;

nella Regione Sardegna: Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, Elvira Lucia Evangelista, Emilio Floris, Ettore Antonio Licheri e Michelina Lunesu;

nella Regione Sicilia: Cristiano Anastasi, Giulia Bongiorno, Antonella Campagna, Davide Faraone, Barbara Floridia, Gabriella Giammanco, Mario Michele Giarrusso, Pietro Grasso, Cinzia Leone, Urania Giulia Rosina Papatheu, Giovanna Petrenga, Vincenzo Santangelo, Renato Schifani, Valeria Carmela Maria Sudano e Fabrizio Trentacoste;

nella Regione Toscana, Caterina Bini, Caterina Biti, Francesco Bonifazi, Laura Bottici, Gregorio De Falco, Gianluca Ferrara, Andrea Marcucci, Barbara Masini, Tiziana Nisini, Achille Totaro e Manuel Vescovi;

nella Regione Trentino-Alto Adige: Dieter Steger;

nella Regione Umbria: Luca Briziarelli, Nadia Ginetti, Leonardo Grimali, Stefano Lucidi, Fiammetta Modena ed Emma Pavanelli;

nella Regione Veneto: Andrea Causin, Vincenzo D'Arienzo, Giovanni Endrizzi, Andrea Ferrazzi, Giuseppe Massimo Ferro, Gianni Pietro Giroto, Barbara Guidolin, Andrea Ostellari, Nadia Pizzol, Daniela Sbroolini, Adolfo Urso, Gianpaolo Vallardi, Orietta Vanin e Cristiano Zuliani.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate le elezioni. Finalmente siete senatori in senso pieno. (*Applausi*).

Vi ringrazio dell'attenzione e dei festeggiamenti che avete rivolto rispetto alle vostre convalide, di cui si sentiva assolutamente la necessità.

Sulla base di notizie di bene informati, sospendo la seduta fino alle ore 21,30, con ragionevole probabilità che le cose vadano bene.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,13, è ripresa alle ore 21,34*).

Vi comunico che, con una ragionevole probabilità di buon esito, la seduta riprenderà alle ore 22,30.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 21,34, è ripresa alle ore 22,30*).

### **Presidenza del vice presidente TAVERNA**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2448 (ore 22,30)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della prima sezione del disegno di legge.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 2448 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che include le modifiche approvate dalla Commissione in sede referente e sul quale, acquisita l'autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 23.

(*La seduta, sospesa alle ore 22,31, è ripresa alle ore 23,10*).

### Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

La Presidenza valuta ammissibile l'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo della prima sezione.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 2448 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nel testo ritenuto ammissibile dalla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge presentato dal Governo. Ai sensi degli articoli 102-*bis* e 128, comma 6, del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

È pertanto convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 23,11, è ripresa alle ore 23,26).*

### Sulla scomparsa di Bartolomeo Pepe

VACCARO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARO (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo appreso della scomparsa del senatore Bartolomeo Pepe, con cui abbiamo condiviso tante battaglie e tantissimi progetti.

Bartolomeo Pepe è stato un convinto ambientalista, da sempre impegnato nelle battaglie ecologiste contro la Terra dei fuochi e contro lo sversamento di rifiuti tossici nell'*hinterland* napoletano. Nel corso degli anni ha organizzato diverse manifestazioni a difesa dell'ambiente; tra le tante battaglie ricordo anche la richiesta della istituzione di un registro tumori nella Terra dei fuochi. È stato altresì promotore delle istanze ambientaliste che lo hanno portato ad ispezionare diversi siti di smaltimento di rifiuti in Campania.

Siamo veramente sconvolti da quanto accaduto. Ci stringiamo forte intorno alla sua famiglia e ai suoi cari, esprimendo tutta la nostra vicinanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Mi unisco alle condoglianze, esprimo alla famiglia la vicinanza mia personale e di tutto il Senato e invito tutti i senatori ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio. Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2448 e della questione di fiducia (ore 23,30)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, oggi approviamo una manovra di prospettiva, figlia di una corretta analisi della situazione e utile per gettare le basi per una crescita sostenuta anche dopo il 2022.

Ne abbiamo discusso più volte in questi mesi: la vera sfida è scongiurare che l'Italia torni alla crescita striminzita del passato, ma si collochi stabilmente nella media Europea, anche per garantire la piena sostenibilità del debito pubblico, ma non solo. La crisi energetica, le tensioni geopolitiche, la spinta inflazionistica e l'andamento della pandemia si stanno rivelando minacce molto concrete. Sono quindi positivi quegli interventi che puntano a mettere in sicurezza la crescita economica, a cominciare da quelli a tutela del potere di acquisto per le famiglie, con le risorse contro il caro bollette e le nuove aliquote Irpef che hanno il merito di guardare sia alle fasce più deboli e ai redditi più bassi, ma anche al ceto medio.

Così come molto importanti sono le misure che puntano alla promozione e alla tutela del lavoro, dalle decontribuzioni per le nuove assunzioni, alla norma sulle delocalizzazioni, dove i Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro hanno trovato un compromesso efficace per tutelare l'interesse nazionale, ma senza per questo intaccare la libertà di impresa. Due elementi meritano una menzione particolare: il primo è una novità forse unica, ossia che più di un miliardo, circa il 2,5 per cento delle risorse complessive, viene destinato ai giovani. In questo senso ho apprezzato molto l'invito del presidente Draghi, affinché ogni intervento sulle pensioni tenga sempre conto di chi un giorno dovrà andare in pensione. È giusto quindi tutelare e costruire scivoli per i lavori usuranti, ma per il resto bisogna sempre procedere per ripristinare quel patto tra generazioni, che soprattutto sul fronte pensionistico troppe volte è stato infranto,

Il secondo elemento è l'istituzione di un fondo specifico per lo sviluppo della montagna, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche qui, forse per la prima volta, la montagna gode di un approccio strategico, perché solo così si possono affrontare tutti i nodi e le questioni, dalla salvaguardia ambientale alle particolarità del sistema produttivo, fino alla lotta allo spopolamento. Per ora è solo un inizio, perché le risorse stanziare sono insufficienti e spero anche che con i prossimi provvedimenti si trovi una soluzione per lasciare ai nostri territori le risorse avanzanti dai ristori per la montagna. La verità è che le misure nazionali sono arrivate molto dopo rispetto a quelle

provinciali e quindi queste risorse sono più che mai necessarie, per compensare lo sforzo degli enti locali.

Sulle questioni che riguardano le autonomie speciali, la misura più importante, sostenuta anche da altri Gruppi, è quella che prevede, per gli anni 2022-2024 il ristoro nei bilanci provinciali in caso di perdita del gettito, per via della riduzione Irpef. In particolare, gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale dovranno essere stabiliti entro il 31 marzo 2022, in un apposito tavolo tecnico convocato al MEF, con la partecipazione dei rappresentanti territoriali. Si tratta di una norma significativa, non solo nel merito, ma anche perché ribadisce e rinnova la natura pattizia del rapporto tra lo Stato e le autonomie speciali. Altrettanto importante è il nostro emendamento, con cui si estende il regime di tassazione separata anche alle due federazioni di associazioni sportive della provincia di Bolzano, VSS e USSA. In questo modo si riconoscono queste associazioni sportive come enti erogatori di servizi sportivi. Bene poi l'approvazione della nostra proposta per la costituzione di fondi interprofessionali per la formazione continua, non solo a livello nazionale, ma anche a livello territoriale. Si favorisce così un miglior coordinamento su scala locale delle iniziative di formazione, con una più ampia visione strategica rispetto alle trasformazioni dell'economia e del mercato del lavoro.

Tra gli altri nostri emendamenti ci tengo poi a ricordare la proroga a tutto il 2022 dell'esenzione dell'imposta di bollo per i tirocini formativi e l'interpretazione autentica in materia di imposta di registro, nel caso di trasferimento di proprietà di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, da assegnare a cooperative e a singoli privati. Ringrazio il Governo e la Commissione, con cui c'è stato un proficuo confronto, così come c'è stato sugli altri temi a valenza generale, dove non abbiamo fatto mancare il nostro contributo, dalla rimodulazione dell'IRAP ai *bonus* edilizi. In particolare sul 110 per cento è stato giusto mitigare la trasformazione normativa, per non penalizzare famiglie e imprese che avevano già programmato gli interventi. Oggi siamo chiamati a chiudere bene la stagione del 110 per cento, una misura cioè con un approccio anticiclico, ma che non può e non deve trasformarsi in una misura strutturale, per i costi ingenti, per il rischio frodi e per l'aumento dei prezzi che è davvero troppo alto. Merita invece una dimensione strutturale la platea degli ecobonus tra il 50 e il 65 per cento, che per il tipo di interventi hanno rischi minori e garantiscono slancio agli investimenti e alla modernizzazione del Paese.

Bene anche la proroga del canone unico patrimoniale, con la proroga dei versamenti al 31 marzo, ma credo che si sarebbe potuto fare qualcosa di più: gli ambulanti, gli esercizi commerciali e la gastronomia sono quelli che per primi risentono dell'andamento della pandemia. Per come si stanno mettendo le cose, spero che si intervenga nuovamente per una proroga almeno fino al 30 giugno.

Signor Presidente, con questa legge di bilancio si conclude un anno in cui la nostra economia ha dimostrato una grande voglia di ricominciare; e lo ha fatto anche nei momenti in cui l'ondata pandemica tornava a colpire duramente. È un lavoro che, come sappiamo, non si conclude qui. C'è da far partire velocemente i progetti del PNRR; c'è la legge sulla concorrenza, che può dare

un ulteriore impulso sul terreno della competitività e del dinamismo del nostro sistema produttivo; e c'è, naturalmente, la necessità di accompagnare tutte le imprese su cui pende la vitale questione della mancanza di liquidità. Tutte partite che si possono vincere a condizione che si vinca quella contro la pandemia.

I dati di questi giorni sulla tenuta dei vaccini rispetto alle nuove varianti ci inducono a un cauto ottimismo. Forse non ne stiamo uscendo, come speravamo di poter dire qualche settimana fa, ma non ci devono essere dubbi sul fatto che la strada è quella della scienza e dei vaccini. Tutto il resto, quindi, dall'uso dei tamponi e delle mascherine all'aperto, ad eventuali nuove restrizioni, deve ruotare attorno a questo perno: terze dosi ed una seria riflessione sulla necessità del 2G anche per i luoghi di lavoro, se non addirittura di 1G, ossia delle terze dosi.

Di questo si dovrà discutere nelle prossime settimane: viene discusso a livello europeo e io penso che possa essere la vera possibilità per debellare questo virus. Il 2022 sarà un anno molto importante. Esso richiede la stessa determinazione e la stessa unità di intenti. La legge di bilancio che approviamo oggi è un tassello di grande importanza: la strada è ancora lunga, ma è sicuramente quella giusta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-PSI*). Signora Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, quando si vota e si discute di una legge di bilancio, ci sono molti modi di guardare al testo. C'è chi fa il bilancio dell'anno: è un anno importante e positivo. L'Italia chiude il 2021 con una crescita di più 6,3 per cento: era stimata più 4 per cento. L'Italia è di nuovo protagonista in Europa: non più tardi di oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato un articolo importante con il presidente francese, Emmanuel Macron, sulle regole del futuro del Patto di stabilità. Più in generale, il nostro Paese è tornato protagonista. Un anno fa eravamo in crisi, un anno fa chiedevamo una svolta e la svolta c'è stata.

Dall'altro lato c'è la possibilità di guardare ai provvedimenti di merito. Per noi lo ha fatto la collega Conzatti molto bene, ma ancora il collega Steger qualche istante fa ha detto cose che condividiamo. Tuttavia, signora Presidente, limito il mio intervento perché resti agli atti, per esprimere un garbato, ma civile dissenso sul metodo che questo Governo ha utilizzato per il disegno di legge di bilancio.

Onorevoli colleghi, in quest'Aula poche persone come me possono essere considerate persone che non hanno fatto mancare in questo anno il consenso al Governo. Io penso che il Governo Draghi sia stato, sia e sarà una benedizione per l'Italia. Tuttavia, *amicus Plato, sed magis amica veritas*: non si fa una legge di bilancio così. Lo abbiamo detto negli anni del presidente Conte e lo diciamo oggi qua. Non è accettabile che la legge di bilancio diventi la legge di bilancio delle due notti: una notte in Commissione, una notte in Aula.

Non è accettabile, ma non per le motivazioni contenute nelle norme. Noi condividiamo la stragrande maggioranza dell'impianto normativo della



legge e voteremo con convinzione a favore della questione di fiducia. Non è però accettabile che il Parlamento sia costantemente - sottolineo costantemente - ignorato nell'azione di Governo. (*Applausi*). È un punto che riguarda tutte e tutti. Io in questa Aula guardo in faccia chiunque quando dico che bisogna superare il bicameralismo. Io ho perso il mio incarico perché volevo superare il bicameralismo. Quest'ultimo però si supera con una riforma della Costituzione, non con uno strappo istituzionale e non si fanno così le leggi di bilancio. Se non lo dicessi non sarei serio con quella che è stata la mia posizione del passato, del presente e del futuro.

Allora parliamoci chiaro: non so se sia il Governo dei migliori, per me è uno dei migliori governi. Questa legge di bilancio, come metodo, è una delle leggi peggiori nel corso della storia repubblicana, per come è stata fatta. L'ho detto perché restasse agli atti e perché il signor Ministro dei rapporti con il Parlamento prenda atto di una critica pesante sul punto di metodo che abbiamo avanzato e lo dico anche perché dagli errori si possa imparare per il futuro.

Ci sono infatti delle considerazioni che il Parlamento lascia al Governo e alla discussione istituzionale. Sono settimane che diciamo che sulla terza dose bisogna fare di più e meglio. Sulla prima e la seconda dose siamo stati i più bravi di Europa. Siamo stati i campioni d'Europa della vaccinazione nelle prime due dosi, ma poi ci siamo fermati e mentre il Regno Unito passava, a tre mesi di distanza, al richiamo della seconda dose, mentre la Francia passava, a quattro mesi di distanza, al richiamo della seconda dose, noi abbiamo continuato, forse per difficoltà di natura organizzativa, a rinviare l'appuntamento con l'anticipazione del richiamo. Sono punti che poi paghiamo in termini di aumento di contagi.

Concludo sul punto, dal momento che non faccio un intervento di merito avendo la collega Conzatti spiegato molto bene le ragioni dell'apprezzamento di Italia Viva al disegno di legge di bilancio nei contenuti; bisogna avere la forza e il coraggio di dire con verità che o ci si ascolta di più e meglio o si rischia di perdere quella straordinaria finestra di prosperità e di positività che quest'anno l'Italia ha vissuto.

Signora Presidente, tra un mese il Parlamento in seduta comune eleggerà il Presidente della Repubblica. Onorevoli colleghi, lo elegge il Parlamento, non lo eleggono i sondaggi, non lo eleggono le redazioni delle riviste internazionali, non lo eleggono gli editorialisti. È l'atto supremo del Parlamento in seduta comune, perché elegge l'arbitro per i prossimi sette anni. Questo è il livello della dignità istituzionale e costituzionale del Parlamento. Ogni tentativo di far venire meno la centralità del Parlamento rispetto all'ambizione, all'altezza e alla grandezza delle proprie responsabilità è un atto che in qualche modo rende più debole e più fragile il nostro sistema istituzionale.

Sono entusiasta allora del fatto che si sia cambiato Governo, sono entusiasta del fatto che il Governo abbia prodotto dei risultati, felice del fatto che l'economia vada meglio e orgoglioso del fatto di aver concorso a questo cambiamento. Con la stessa franchezza però, un anno dopo, mi ritrovo in una notte a dover dire in questa Aula che non si fanno così le leggi di bilancio.

Voteremo la fiducia, signori del Governo, siate all'altezza della fiducia che il Parlamento vi dà. In questo passaggio della legge di bilancio questo

tipo di altezza è mancato, mi spiace non dirlo di fronte al Ministro dell'economia e delle finanze che ho conosciuto come valente Ragioniere generale dello Stato quando avevo responsabilità di Governo. Se avessimo fatto noi quello che è stato fatto con questo disegno di legge di bilancio, l'opposizione non ci avrebbe fatto entrare in Aula. Noi oggi pensiamo di poter e dover dire che per dare una mano all'Italia occorre essere più attenti al rispetto delle istituzioni perché la forma in democrazia è sostanza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*Fdi*). Signor Presidente, parto anch'io dalle considerazioni del senatore Renzi. Noi invece siamo all'opposizione e vi facciamo entrare in Aula perché crediamo nella centralità del Parlamento. Non condividiamo quello che state facendo, il metodo che avete utilizzato non solo per questa manovra, ma anche per tutti gli altri provvedimenti che l'hanno preceduta. Se qualcuno cade dall'albero oggi e si rende conto di quanti sono stati i ricorsi alla fiducia anche sulle leggi di bilancio, forse è stato da qualche altra parte e non in Parlamento nell'ultimo periodo.

Non esiste infatti un provvedimento che non sia passato attraverso la fiducia. Come abbiamo denunciato in tempi non sospetti e come ha detto il nostro capogruppo, senatore Ciriani, nell'intervento di oggi sul PNRR, questa manovra è arrivata con colpevole ritardo e su di essa è stata posta l'ennesima fiducia, tra l'altro nel silenzio di tutti i grandi *media*. Avete tutti dalla vostra parte e state abusando del consenso che avete non tra la gente, ma tra i poteri forti e che oggi vi consente di trattare il Parlamento a schiaffoni.

Vi diciamo questo perché la manovra è nata talmente male che le forze di maggioranza hanno presentato oltre 6.000 emendamenti, mentre l'opposizione - noi - ne ha presentati 786, ridotti ai poco più dei 70 segnalati. Ciò a dimostrazione di come noi siamo in quest'Aula non per fare ostruzionismo, ma per cercare di migliorare i provvedimenti che escono dal Consiglio dei ministri. Infatti, sono pochi i provvedimenti che nascono nelle Commissioni e in quest'Aula.

Ci siamo visti approvare degli emendamenti non certo per la vostra bontà o come concessione, come pure qualcuno ha voluto farci credere. Viene detto: vi abbiamo perfino approvato degli emendamenti. Ma a che livello di democrazia siamo ormai arrivati, se l'opposizione deve gioire perché la maggioranza ha approvato qualche suo emendamento? A differenza di tanti vostri emendamenti risibili e ridicoli, che sono brutti eredi della legge mancia, gli emendamenti che abbiamo presentato sono condivisibili dalla grande maggioranza del Parlamento e hanno un unico scopo, ossia non favorire qualche parlamentare, ma semplicemente migliorare una manovra nata male, continuata peggio e finita peggio ancora.

Quali sono gli emendamenti che abbiamo presentato per cercare di migliorare una manovra che prevedeva zero crescita, senza una visione e senza un sostegno concreto per le imprese? Avevamo chiesto che fosse sancito il principio del "più assumi, meno paghi", ma nulla.

Abbiamo dato una mano, cercando di portare all'attenzione temi come quello delle case occupate. Non essendo possibile che una persona proprietaria di una casa occupata debba anche pagare le imposte, abbiamo proposto l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro.

Ci siamo battuti perché il vaccino - importantissimo, ma non unico strumento per combattere questa pandemia - fosse accompagnato da una serie di iniziative, come la ventilazione meccanica negli stabili scolastici. Noi non crediamo che ci si debba arrendere e che l'unico strumento a disposizione sia il vaccino, che è importantissimo, ma che - ripeto - non può essere l'unica forma di contrasto alla pandemia.

Abbiamo cercato di risolvere il problema relativo agli autistici e lavorato sul superbonus, eliminando quelli spruzzi di ideologia con cui era nata questa manovra. Penso all'ISEE sopra i 25.000 euro e ad altre cose che nascevano da un retaggio culturale sbagliato e da una visione distorta della norma del superbonus, che era nata per far lavorare le imprese e non per favorire qualcuno rispetto ad altri.

Abbiamo chiesto che fosse istituito un fondo per le conseguenze avverse del vaccino, ma ciò non è stato possibile perché oggi - non nascondiamocelo - molta gente non si vaccina per la paura e la confusione che voi, con i vostri messaggi, avete generato nell'opinione pubblica. Non posso credere che in Italia esista una percentuale di no vax intorno al 20 per cento. Non è vero, abbiamo visto con la legge Lorenzin, che è molto più bassa. Vi è però una percentuale di persone che non siamo stati bravi - non siete stati bravi - a convincere circa l'importanza del vaccino. L'istituzione del fondo poteva pertanto essere lo stimolo per dire a questa gente: vaccinatevi perché, nel caso in cui ci siano effetti avversi, lo Stato interverrà e si assumerà la responsabilità. Abbiamo chiesto che le cartelle esattoriali non fossero solo rinviate, rinviate e rinviate. Abbiamo chiesto la ristrutturazione e la rateizzazione del debito, per dare modo alle imprese e alle persone non solo di pagare tra qualche mese, ma anche di riuscire rateizzare dopo la scadenza.

Non siete stati in grado di fare tutto questo, perché la manovra parte condizionata fortemente dal fatto che ancora persiste, viene rifinanziato e addirittura potenziato il reddito di cittadinanza. Ecco, il reddito di cittadinanza per oltre 8 miliardi di euro condiziona pesantemente questa manovra e lo fa ideologicamente. Nessuno è contrario al sostegno delle persone che non ce la fanno, però avreste dovuto prendere tutta la grande esperienza dei Comuni, che da anni ormai distinguono coloro i quali hanno realmente bisogno del reddito di cittadinanza da coloro che potenzialmente potrebbero approfittarne. C'erano gli strumenti: c'era il reddito di inclusione sociale (REI), che non era uno strumento di centrodestra e che avevate istituito con i Governi di centrosinistra. Era uno strumento che - e ve lo dico da sindaco - funzionava e ci consentiva di intervenire laddove c'era una situazione di bisogno. Avete centralizzato tutto - alla faccia del federalismo fiscale! - con il reddito di cittadinanza e vi siete trovati con milioni di euro dati a persone che ne abusavano.

È questa vostra ideologia che oggi frena lo sviluppo, frena le imprese, frena la possibilità di abbattere il cuneo fiscale: 8,8 miliardi di euro sarebbero stati un'ottima risorsa per abbattere il cuneo fiscale, sia per i lavoratori che

per le imprese. Voi, invece, continuate a tirare dritto, a fare manovre che accontentino un po' tutti, ma con una logica del ribasso, mai al rialzo.

Signor Presidente, in questo Paese esiste oggettivamente un'emergenza. Però quell'emergenza siete voi, siete un Governo che oggi non è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e siete peggio di questa pandemia.

Vi auguro, però, buon Natale. Uso queste parole, non «buone feste» o «serene feste», come ho sentito anche in questi corridoi, perché è da qui che bisogna lanciare segnali chiari, anche a chi ci ascolta, su quali siano le radici della nostra millenaria civiltà cristiana. Non potremmo altrimenti poi pretendere che un'Europa lontana e sorda le possa capire, se non siamo in grado di capirle nemmeno noi. Tanti auguri e buon Natale a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (*PD*). Signora Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, il disegno di legge di bilancio predispone il nostro Paese verso due nuove sfide: in primo luogo, consolidare e rendere strutturale una crescita economica più alta rispetto al passato, tenendo insieme e saldando in un unico tempo la crescita con la coesione sociale; in secondo luogo, le connessioni nei saldi di finanza pubblica del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della nuova programmazione europea determinano un nuovo volto dell'Europa, che lasci al passato la stagione dei tagli lineari, della riduzione della spesa pubblica, del binomio "nuove tasse-tagli alla spesa" e presenti al futuro il rilancio degli investimenti, nella sostenibilità ambientale, nella transizione ecologica, digitale e sociale.

Ecco le ragioni per le quali a noi non interessa mettere bandierine sulle singole misure, poiché le radici del Partito Democratico naturalmente corrispondono a questa grande sfida; un progetto importante per il futuro del nostro Paese e per il futuro dell'Europa. Lavoro, equità, sviluppo economico ambientalmente sostenibile non sono in contrapposizione con la coesione sociale, con l'apertura di un nuovo discorso comunitario, con la lotta all'evasione fiscale, con la riduzione delle disuguaglianze. Sono temi centrali, direi fondamentali, nel rapporto tra il centro e la periferia; sono al centro dell'agenda politica del Governo e del nostro Paese.

Il disegno di legge di bilancio al nostro esame, colleghi senatori, serve innanzitutto all'Italia per ripartire. Per ripartire abbiamo restituito centralità e importanza alla pubblica amministrazione, alle necessarie connessioni tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, elementi decisivi anche a legislazione invariata per dare piena attuazione alla sfida dell'Europa e al pieno utilizzo delle risorse. Il senatore Renzi ha posto un tema cruciale per restituire centralità al Parlamento: la nostra naturale funzione legislativa e di indirizzo ha teso negli ultimi decenni a smarrirsi di fronte ad un utilizzo eccessivo della decretazione d'urgenza. Però, diciamolo con chiarezza colleghi, mai come all'interno di una pandemia l'uso della decretazione si è rivelato indispensabile per attraversare e superare la crisi pandemica. (*Applausi*).

Abbiamo affrontato contemporaneamente, durante la discussione sul disegno di legge di bilancio, diversi provvedimenti economici di altrettanta

importanza strategica: mi riferisco al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle riforme necessarie per accompagnare il Paese fuori dalla pandemia e per consentire all'Italia di ripartire.

Ovviamente il tema c'è, esiste e dobbiamo cercare nuovi metodi di lavoro. Dobbiamo capire che ci sono esigenze anche legislative da correggere: i tempi del disegno di legge di bilancio risentono inevitabilmente del passaggio della dimensione europea della nostra legge di bilancio. Il documento preliminare di bilancio viene presentato all'Europa con tempi probabilmente incompatibili con una doppia lettura. Dobbiamo lavorare a legislazione vigente nella correzione delle norme se vogliamo effettivamente restituire quel ruolo centrale al Parlamento, una volta usciti dalla crisi pandemica, nella riduzione anche della decretazione d'urgenza, che non può essere eccessiva, ma deve ricollocare il nostro Paese dentro il binario legislativo corretto.

Ecco perché, lo diciamo con chiarezza, c'è fiducia nell'Italia, nonostante la crisi pandemica non sia alle nostre spalle, e i dati anche di oggi ci mostrano un'emergenza ancora presente e un impegno ancora necessario per superare questa crisi pandemica. C'è fiducia nell'Italia, tra le famiglie e le imprese italiane. C'è fiducia nell'Italia in Europa, perché cresce la propensione ad investire e la ripresa degli investimenti pubblici e privati rappresenta una strada importantissima per consolidare la crescita economica. Ma soprattutto, signora Presidente, abbandoniamo la presunzione dei due tempi: di un primo tempo necessario per costruire crescita e produrre ricchezza e di un secondo tempo per redistribuire la ricchezza prodotta per la coesione sociale e per contrastare povertà e solitudine. Se sapremo rilanciare gli investimenti e utilizzare al meglio i 320 miliardi tra PNRR e programmazione europea, restituendo centralità ed efficienza alla pubblica amministrazione, potremo finalmente progettare una crescita inclusiva, che non lasci sole le persone, i lavoratori, i giovani e le famiglie, ma che prevenga la solitudine, rispondendo in modo efficace alla povertà.

Non conosciamo una strada alternativa alle riforme, se le riforme incontreranno nuovamente la dimensione popolare, cioè il consenso dei cittadini e non saranno rappresentate da artifici interni, lontani dalla dimensione popolare. Ecco perché è un disegno di legge di bilancio che non chiede ma dà, che destina oltre 8 miliardi alla riduzione delle tasse. Ci troviamo a nostro agio all'interno di questa strategia, perché anche la riforma dell'Irpef ha salvaguardato la progressività, ha evitato l'appiattimento e le disuguaglianze e, soprattutto, ha mantenuto i principi fondamentali che caratterizzano il nostro sistema fiscale. La progressività non è una questione banale, non è un'ingegneria tecnica, ma è un elemento di equità e di giustizia per salvaguardare il principio di chi più guadagna, più partecipa ai costi per garantire la salute pubblica e l'istruzione pubblica. *(Applausi)*.

Era giunto il momento di fare una scelta importante nella riforma dell'Irpef sul ceto medio. Non vogliamo evitare questa riflessione, dopo aver introdotto il reddito di cittadinanza, dopo aver lavorato per introdurre nel reddito di cittadinanza misure che noi riteniamo ulteriormente da correggere, perché la povertà abita nella dimensione territoriale e non si risolve con una carta di credito, perché la povertà richiede un lavoro dell'associazionismo, del volontariato, degli enti locali e non ci arrendiamo all'idea che non servano

modifiche. Tuttavia, le risorse destinate al reddito di cittadinanza fino a pochi anni fa non avevano capitoli di bilancio sufficienti per affrontare il tema della povertà. Ecco perché era giusto intervenire in modo prevalente sul ceto medio. Ecco perché è indispensabile ricostruire la dimensione del ceto medio, favorendo i consumi interni, evitando di spingere verso forme di nuova povertà il baricentro del nostro Paese, la capacità cioè di produrre ricchezza e di trasferirla nei consumi interni e nella crescita del nostro Paese. È stato importante salvaguardare il cuneo fiscale e investire sulla riduzione del costo del lavoro, come è stato importante eliminare l'IRAP in modo particolare per le tantissime partite IVA, per la piccola impresa, per il lavoro autonomo: una richiesta straordinaria che portiamo finalmente nelle condizioni di rappresentare un architrave importante della nostra economia. Ecco perché questa fiducia non va sprecata.

Il Paese ci chiede stabilità, rigore, responsabilità. Dobbiamo continuare a lavorare per portare l'Italia fuori dalla dinamica pandemica e, soprattutto, dobbiamo consentire a questo Paese di non perdere la sfida dell'appuntamento con gli investimenti europei, con la transizione digitale, ambientale ed economica che - lo diciamo subito - ha bisogno di un piano regolatore dello sviluppo economico di questo Paese. Attenzione, colleghi, la transizione può anche spingere migliaia e migliaia di lavoratori verso forme di solitudine, migliaia e migliaia di imprese verso un futuro che può essere più complesso del passato. Ecco perché - lo dico con orgoglio - abbiamo ritenuto importantissimo lavorare, insieme a tutta la maggioranza, per rimettere al centro il tema del sapere, della scuola, dell'istruzione, delle politiche attive, della formazione. Non ci sarà un futuro per questo Paese se non rappresenteremo e non riprenderemo in mano il terreno della formazione, della scuola, di una scuola di qualità per tutti, di percorsi di formazione necessari per accompagnare la transizione. Diversamente, la transizione, anche quella digitale, ambientale e sociale, potrebbe spaventare e reintrodurre in questo Paese possibili conflitti se non riusciremo a definire bene le articolazioni del nuovo sviluppo industriale, di un nuovo piano di sviluppo industriale del nostro Paese.

Dovremo riposizionare bene l'investimento nei saperi, nelle competenze, uscendo da una forma che troppo spesso anche sugli ammortizzatori sociali è di tipo assistenziale e non di tipo promozionale, attivo, formativo. Ecco l'importanza della riforma degli ammortizzatori sociali e l'importanza di questa legge di bilancio che non lascia soli i lavoratori; ecco perché abbiamo ritenuto importante rimettere al centro il lavoro come elemento fondamentale per costruire un futuro a questo Paese e per programmarlo questo futuro. Nella legge di bilancio ci sono questi elementi importanti.

Come ho detto prima - e concludo, signor Presidente - questi elementi sono fondamentali, per noi naturali, nel sostegno al Governo, nella responsabilità di guardare al nostro Paese nell'interesse generale e, soprattutto, di investire in forme nuove affinché i giovani tornino ad avere fiducia nelle istituzioni, abbiano un accesso al lavoro che premi le loro competenze e non le sfrutti e le usi senza garantire contratti di lavoro importanti, regolari... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sappiamo perfettamente che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 è stata un lavoro molto articolato e complesso, quindi giunge in Aula dopo una discussione che è stata certamente faticosa, ma anche molto ricca e ha dato anche molti contributi nel passaggio parlamentare.

Non voglio sfuggire alle questioni che sono state poste poc'anzi, che hanno messo l'accento - penso all'intervento del senatore Renzi - sulla marginalizzazione, nei fatti, del Parlamento; le ho richiamate già questa mattina in dichiarazione di voto sul decreto-legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. È una questione di grande rilevanza e non possiamo - signor Presidente, mi rivolgo a lei che varie volte ha richiamato anche il Governo sulla necessità di ridare voce, forza, ruolo e prerogative al Parlamento - assolutamente trascurare questo elemento. Purtroppo, il problema è che questa marginalizzazione - ahimè - viene da lontano e rischia sempre più di consolidarsi. La decretazione d'urgenza e i decreti-legge che vengono votati con le questioni di fiducia sono diventati, come già nella scorsa legislatura, un elemento quasi di prassi attraverso cui si esprime il lavoro del Governo stesso.

Vorrei anche fare una chiara premessa in questa sede. Non voglio cioè nascondere, perché è sempre bene dirsi le cose, il fatto che ciò è stato evidente - e anche in Aula bisogna fare un punto su questa vicenda - quando abbiamo chiesto al Governo di non presentare gli emendamenti sulle delocalizzazioni e sulla magistratura onoraria, ma di articolare questa proposta attraverso un decreto-legge. Non abbiamo chiesto di seguire un *iter*, ma di varare un decreto-legge per un motivo molto semplice: perché credo che su un provvedimento come quello sulle delocalizzazioni fosse assolutamente necessario il lavoro e la possibilità da parte del Senato e della Camera non solo di dire la propria, ma di apportare modifiche, che sono anche necessarie. Dico in premessa che abbiamo presentato emendamenti e riteniamo che quella norma sia certamente un passo in avanti, perché prima non avevamo assolutamente nulla, ma credo che sul lavoro c'erano anche la sensibilità e la possibilità di mettere in campo misure di cui si è discusso per molto tempo anche in questi anni, di fronte a un fenomeno che per l'Italia è stato ed è pericoloso e complesso come quello delle delocalizzazioni. Bisognava forse mettere in campo, e c'era la possibilità di farlo, un decreto-legge, migliorarlo e apportare modifiche sostanziali sul piano delle sanzioni e della possibilità di varare norme più efficaci. Questo per rispondere ai tanti lavoratori che in questo momento stanno ancora lottando e cercando di avere una possibilità di futuro.

Al Governo dico che non è soltanto e unicamente una questione di rivendicazione di poteri, ma vi è la necessità assoluta, per un Paese che vive e sta vivendo ancora un momento di difficoltà, di riuscire a mettere in campo tutte le risorse, le possibilità d'incontro e le discussioni per migliorare ed affrontare i problemi che abbiamo di fronte.

Questa manovra finanziaria si colloca in un momento particolare, perché è vero - e certamente è arrivata molto in ritardo all'esame del Senato - che

ha degli elementi espansivi. Si colloca certamente in una fase positiva perché abbiamo dei segnali molto importanti (pensiamo alla crescita oltre il 6 per cento), ma sappiamo anche che è un momento di passaggio, perché siamo in una fase ancora delicata. Purtroppo abbiamo una ripresa della pandemia, non possiamo ignorarlo, quindi non possiamo dire che siamo già in sicurezza. Non abbiamo ancora portato il Paese in sicurezza, quindi dobbiamo avere la capacità di consolidare gli importanti e fondamentali elementi di crescita che si sono registrati, anche oltre le previsioni, e di intervenire di nuovo fortemente con altre misure. Forse bisognerà accelerare ancor di più sulla vaccinazione, ma queste sono le necessità che sono oggi di fronte a noi. Non siamo fuori. Non dobbiamo sederci, perché non siamo assolutamente fuori dal momento critico.

Contemporaneamente questa manovra di bilancio presenta molti elementi e vorrei dirlo a dimostrazione del fatto che il lavoro parlamentare è fondamentale, perché noi non stiamo qui soltanto per schiacciare i bottoni, ma per fare proposte, per articularle, per mettere in campo le esperienze e il lavoro anche dei territori e di tutti coloro che possono dare il loro contributo. Il lavoro parlamentare ha certamente prodotto tantissime modifiche e miglioramenti sostanziali, su cui poi tornerò, ma contemporaneamente sappiamo che questa manovra deve accompagnare il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È questa la scommessa che abbiamo fatto e ci abbiamo creduto molto prima che nascessero questo Governo e questa maggioranza così larga: abbiamo infatti creduto che la strada per uscire da una situazione così difficile, come quella della crisi pandemica, fosse buttare il cuore oltre l'ostacolo - l'Europa su questo ha dato pienamente ragione al lavoro che abbiamo fatto e alle richieste che abbiamo avanzato - e di puntare alla transizione ecologica e digitale, mettendo insieme transizione ecologica e coesione. Occorre infatti lavorare su questi due assi, per far uscire insieme tutta l'Europa da una situazione difficile, affrontando la crisi pandemica e dando risposta anche all'altra grande crisi e all'altra grande emergenza di cui spesso ci riempiamo la bocca, salvo poi dimenticarne, che sono la crisi ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. Questo ci spinge in avanti, nel pensare quale deve essere il progetto per il Paese e per il futuro. La manovra al nostro esame accompagna il Piano nazionale di ripresa e resilienza e lo deve affiancare su questi due assi fondamentali. Lo abbiamo definito ed è questo il percorso che vogliamo intraprendere, spingendo il Paese lungo un percorso che sia verde e giusto e che affronti il tema profondo delle disuguaglianze nel nostro Paese, che sono cresciute con la pandemia. Abbiamo tamponato, abbiamo messo in campo delle misure, ma c'è ancora molto da fare.

Questa situazione di sofferenza spesso non emerge, ma non dobbiamo pensare che sia sopita, perché la pandemia ha lasciato molti problemi. Contemporaneamente la dobbiamo affrontare facendo un grande lavoro per la trasformazione del Paese. Non bastano solo le riforme che annunciamo, ma abbiamo la necessità di pensare questo futuro e di costruirlo. Qui ci sono ancora degli equivoci e dei nodi, che prima o poi dovremo in qualche modo sciogliere, in un Paese - penso ad esempio alla transizione ecologica - che sono



trent'anni che non fa più politiche industriali e che non ha più un'idea di politiche industriali. Quindi spingere sulla transizione ecologica significa avere la capacità di mettere in campo, di dare le linee, di costruire, di dare incentivi e contemporaneamente di farsi carico di quelli che potrebbero essere i costi, da questo punto di vista.

Con la manovra al nostro esame lavoriamo molto bene sulla scuola, ma ancora c'è molto da fare. Abbiamo dato delle risposte in questa manovra sul fronte ambientale e sul fronte sociale. Penso al lavoro che abbiamo fatto sull'Ape sociale e sui tirocini. Parlando di giovani, abbiamo fatto una cosa importante, per impedire l'uso distorto dei tirocini. I nostri giovani hanno valore, hanno studiato e meritano di non essere sfruttati, ma di fare un salto in avanti, perché sono il nostro futuro. L'importante è capire che non ci sono mezze misure: oggi abbiamo la necessità e il dovere di farlo, perché per far uscire il Paese dalla crisi, dobbiamo indirizzarlo con chiarezza e con fermezza verso una transizione ecologica e verde, che però sia giusta. Occorre quindi fare in modo che tale transizione possa mettere in campo tutti gli elementi di coesione sociale che il Paese merita. Il nostro è un grande Paese, ha grandi potenzialità e su questo dobbiamo costruire insieme il progetto per il futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente Alberti Casellati, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come un anno fa ci ritroviamo in quest'Aula ad approvare una legge di bilancio in piena ondata pandemica, che in questi giorni e in queste settimane tiene sotto pressione il nostro sistema sanitario ed economico.

Rispetto allo scorso anno c'è però una differenza sostanziale molto importante: questa volta abbiamo alzato un muro di difesa, che ci sta proteggendo dalle conseguenze più gravi di questa ondata, di questa nuova variante del virus. In questo anno e in questa occasione abbiamo l'80 per cento degli italiani immunizzato con la doppia dose. È grazie a questo grande senso di responsabilità degli italiani - che noi dobbiamo ringraziare - che oggi riusciamo ad affrontare con relativa tranquillità questa nuova variante.

La nostra campagna vaccinale è riconosciuta oggi come modello a livello europeo e a livello mondiale. La vita umana e l'economia si salvano con la vaccinazione di massa: dobbiamo ricordarlo sempre. Noi di Forza Italia non abbiamo assolutamente tentennato, non abbiamo mai avuto alcun dubbio, fin dal primo momento, sostenendo questi provvedimenti, che perseguono l'obiettivo principale, l'obiettivo più nobile, che è quello della salute pubblica degli italiani. È dall'insediamento di questo Governo, dopo la nomina del generale Figliuolo, che è avvenuto quel cambio di passo rispetto a una campagna vaccinale che stentava a partire. Gli italiani hanno compreso che senza solidarietà e senza un percorso comune non c'era la possibilità di contrastare il virus.

Anche i dati economici sono molto importanti in questo momento. Continua la rincorsa dell'economia dei dati pre-Covid-19. Quindi, continua il salto dell'economia verso i livelli precedenti all'emergenza economica. I dati

del PIL li conosciamo tutti: con una crescita di oltre il 6 per cento, siamo in una fase espansiva.

Questa fase espansiva si ripercuote in maniera positiva anche sui dati occupazionali. Se, infatti, vediamo i dati dell'ultimo trimestre, abbiamo finalmente un più 0,4 per cento. È chiaro che le previsioni economiche positive per il 2022 poggiano sul perdurare di una situazione di crescita, ma anche su una situazione, che noi abbiamo già creato in questo anno, di assenza di nuove restrizioni. Non possiamo più chiudere il Paese, non ce lo possiamo permettere.

Di conseguenza, in questo momento particolare non possiamo abbassare la guardia. Ecco perché, in questo momento, è necessario continuare a spingere sulle terze dosi ed è importante continuare ad ergere questo muro che protegge gli italiani e protegge l'economia. (*Applausi*).

Quindi, serve una cornice importante di sicurezza sanitaria, per avere appunto una strategia economica di ripartenza molto solida. Lo ribadisco ancora una volta, come ho già fatto in altri interventi in passato: fin dall'inizio, Forza Italia ha lavorato per coniugare e garantire al Paese sicurezza sanitaria, tutela del lavoro e ristori adeguati.

Siamo stati i primi a chiedere, qualche tempo fa, 100 miliardi di scostamento di bilancio per aiutare il nostro Paese: e avevamo ragione, perché poi di scostamenti di bilancio e di aiuti ne abbiamo dati ancora di più. Rivendichiamo, quindi, la nostra coerenza nella richiesta di provvedimenti che andavano e che vanno nella direzione delle famiglie e delle imprese che sono state travolte da questa emergenza.

Lo facciamo attraverso misure che vedono il taglio e il rinvio delle tasse ed aiuti concreti. Da dieci mesi a questa parte, con il Governo in carica, il nostro contributo è diventato fattivo, decisivo. In tante norme di questa legge di bilancio c'è il marchio di fabbrica di Forza Italia impresso e vado a denunciarle una per una.

L'Irpef: dopo cinquant'anni, finalmente oggi abbiamo una rimodulazione delle aliquote; l'Irap: abbiamo chiesto 10 miliardi, ne abbiamo ottenuti otto, ma oggi 850.000 aziende, imprese e persone fisiche, che hanno un reddito autonomo, non pagheranno più l'Irap. È un inizio e siamo impegnati a fare ancora di più nei prossimi mesi. (*Applausi*). Il ceto medio era stato eliminato dai *bonus* e dagli aiuti. Non abbiamo fatto tanto: invece, con il taglio delle aliquote oggi aiutiamo, finalmente, il ceto medio a recuperare quel potere di acquisto che ha perso in tutti questi anni.

La TOSAP: è importante la sospensione per i prossimi primi mesi, non facendo pagare ai nostri esercizi commerciali l'utilizzo del suolo pubblico. Poi, arriviamo alle cartelle. Il rinvio al 30 settembre 2022 del pagamento delle cartelle era doveroso, a costo zero per lo Stato, ma lo dovevamo fare per gli italiani. È stata questa per noi una richiesta dirimente, che abbiamo vinto e ottenuto.

La sicurezza, le Forze di polizia, gli stanziamenti e le risorse, le assunzioni e la tutela legale; anche questa è stata una battaglia di queste settimane e anche su questa abbiamo avuto ragione.

I *bonus* edilizi hanno dato tanto alla nostra economia, bisognava continuare su di essi; 4,4 miliardi nei prossimi anni in aiuto agli italiani e soprattutto sulla casa, un investimento particolare dei nostri italiani.

Per quanto riguarda le bollette elettriche e il gas, anche in questo caso avevamo chiesto un fondo di garanzia per aiutare gli italiani e le imprese, lo abbiamo ottenuto e realizzato, andando nella direzione giusta. Ecco perché sono tante le misure che abbiamo messo in questa manovra finanziaria e le rivendichiamo da un punto di vista politico. Si tratta di misure per la riduzione della pressione fiscale, per le imprese, per la sanità, per le famiglie e le politiche sociali. Come Gruppo parlamentare abbiamo lavorato alle nostre richieste e ai nostri obiettivi, riuscendo in tante cose.

Mi avvio così alla conclusione del mio intervento perché abbiamo veramente lavorato tanto, siamo anche molto stanchi e affrontiamo l'ennesima nottata dopo le sedute notturne della Commissione bilancio. È stato un anno particolare, difficile e molto complesso, ma il percorso del Governo, declinato nel segno dell'unità, dello spirito di coesione e del perseguimento dell'interesse comune nella lotta al virus, più volte auspicato e indicato, con grande intuizione politica, dal nostro presidente Silvio Berlusconi (*Applausi*), ha consentito di raggiungere i risultati messi oggi nero su bianco in una legge di bilancio che, come sappiamo, è l'atto politico fondamentale a cui riteniamo di aver dato un grande contributo con lo spirito di servizio, indossando tutti quanti noi, la maglia azzurra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il giudizio della Lega rispetto alla legge di bilancio è sostanzialmente positivo. Dispiace che i tempi siano stati troppo compressi a causa di un'approvazione tardiva della manovra da parte del Consiglio dei ministri e della concomitanza con la discussione alla Camera dei Deputati del PNRR. Vi è stata quindi la difficoltà di analizzare gli emendamenti e le proposte avanzati da parte dei vari Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.

Ci ritroviamo però nei contenuti di questa legge di bilancio. Il motivo principale è legato alla scelta e alla possibilità di ridurre la pressione fiscale; 8 miliardi di riduzione per noi rappresentano un segnale importante e finalmente, per la prima volta, l'Europa ha permesso al nostro Paese di utilizzare *deficit* per abbassare le tasse. (*Applausi*). È un precedente, una conquista di questo Governo, sicuramente grazie all'autorevolezza di Mario Draghi. Ricordiamoci che il *deficit* che siamo stati costretti a utilizzare nell'anno passato era riferito quasi esclusivamente a ristori, a manovre di sostegno e quindi non alla riduzione della pressione fiscale, ma ad inseguire i danni creati alla nostra economia dalla recrudescenza della pandemia.

È una svolta positiva che rappresenta per la Lega anche una conquista. Questa è la nostra posizione. Devo dire anche che, nella scelta di come ridurre la pressione fiscale, la Lega è stata protagonista nella trattativa all'interno della maggioranza. Siamo molto soddisfatti (*Applausi*) delle scelte che sono state fatte perché rispecchiano interamente il programma della Lega, le sue convinzioni e le sue valutazioni.

Assistiamo ad una riduzione dell'Irpef per lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti. Assistiamo soprattutto all'abolizione dell'IRAP per i lavoratori autonomi, per le ditte individuali e le imprese familiari. Questa era l'impostazione in cui abbiamo creduto e che alla fine è stata scelta dall'intera maggioranza e dal Governo.

Interventi importanti riguardano anche il tentativo di arginare gli effetti negativi del caro bollette e del caro energia. Il Governo ha già stanziato, nella fase finale di quest'anno, importanti risorse - quasi 4 miliardi di euro - per la riduzione di questi aumenti e investirà anche in questa legge di bilancio per l'anno prossimo. Questa è la nostra più grande preoccupazione, evidenziata anche dal fatto che è nostra convinzione che non si tratti di una bolla temporanea, ma che ci sia il rischio di un aumento strutturale.

Quanto alle altre misure positive, si è messo ordine in tema di superbonus. Riteniamo che queste misure debbano avere uno sviluppo naturale in un certo numero di anni e che non si possano interrompere a metà percorso. (*Applausi*). Gli emendamenti approvati vanno dunque proprio in questa direzione. Non si può lasciare il cittadino nella continua incertezza di norme approvate e successivamente modificate o abrogate. Questo è uno dei gravi problemi dell'attività parlamentare italiana, che non dà certezze ai cittadini.

Con l'azione emendativa svolta in Senato e un dibattito che ha riguardato tutte le forze politiche, abbiamo messo ordine e dato una prospettiva accettabile per portare avanti questo tipo di iniziative, che sicuramente hanno un effetto positivo sulle imprese che lavorano in un settore strategico come quello edilizio.

Abbiamo ottenuto l'esenzione per altri tre mesi della TOSAP: si tratta di uno dei nostri obiettivi ed è stato raggiunto. È stato inoltre istituito un importante fondo per il turismo e l'*automotive*, pari a 150 milioni di euro. Come Lega abbiamo ottenuto un fondo per l'autismo pari a 27 milioni di euro, grazie all'impegno personale nostro e di Matteo Salvini. Abbiamo salvato il terzo settore grazie a un emendamento che prevede l'assenza di tassazione sul volontariato con riferimento all'IVA.

Sono inoltre stati previsti 5 milioni di euro per indennizzare i lavoratori fragili a seguito di una battaglia che la Lega ha condotto fino all'ultimo istante in Commissione bilancio e che ha portato all'approvazione di un emendamento del collega Augussori. La cifra è sicuramente inadeguata, ma ha sancito un cambiamento rispetto al passato, quando questo progetto era un tabù e non si riusciva a portarlo avanti. L'approvazione di questo emendamento ci dà la speranza che si possa investire maggiormente in questa direzione. (*Applausi*).

Fino all'ultimo istante c'è stata l'insistenza della Lega e del sottosegretario Molteni, in particolare, affinché venissero stanziati risorse importanti per le nuove assunzioni nel comparto delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco e per le tutele legali nei confronti di questi servitori dello Stato, che noi dobbiamo ringraziare e rispettare e che hanno organici assolutamente inadeguati.

Abbiamo voluto una tutela anche per i produttori di ceramiche artistiche e vetri di Murano rispetto al caro bollette, di cui parlavamo prima. Sono

tutti interventi che si ritrovano negli obiettivi e nell'attività parlamentare del Gruppo Lega in bilancio.

Ci lasciamo però con un grande punto interrogativo. Con questa manovra siamo riusciti a fare debito non per sostegni e ristori, ma quasi esclusivamente per la riduzione delle tasse e un rilancio della nostra economia. Dobbiamo però fare i conti con la realtà che ci dice che, proprio in questi giorni e in queste ore, c'è una recrudescenza della pandemia molto preoccupante, nonostante l'Italia sia stata protagonista di una campagna vaccinale che, con la nascita del Governo Draghi e il lavoro del generale Figliuolo, ha segnato un'evoluzione e un cambio di passo rispetto al passato.

Siamo convinti che questa campagna sia stata fondamentale per far sì che quest'anno, a settembre, ottobre e novembre, non abbiamo dovuto assistere alla chiusura delle nostre attività. Come abbiamo visto, abbiamo garantito il lavoro per tutti gli operatori economici e la libertà di movimento per i nostri cittadini. Rispetto a un anno fa molto è cambiato. Il vaccino non è la panacea di tutti i mali nei confronti della pandemia, ma sicuramente è stato in grado di arginare, limitare i danni della pandemia e permettere al nostro sistema economico di operare e ai nostri cittadini di lavorare liberamente. La recrudescenza, però, ci preoccupa; non vorremmo assistere nuovamente alla stagione delle chiusure. Non bisogna quindi abbassare la guardia, anche perché i conti dello Stato non potrebbero sostenere una nuova stagione di ristori e di sostegni a causa delle chiusure delle attività.

Si chiude un anno in cui abbiamo fatto passi in avanti. Noi siamo convinti che la scelta della Lega di far parte di questo Governo sia stata una scommessa non facile. Siamo infatti all'interno di Governo in cui forze politiche molto diverse cercano di collaborare nell'interesse del Paese, ma, come ho detto, siamo convinti che sia stata una scelta giusta, perché molti dei risultati che abbiamo raggiunto anche in questa legge di bilancio rispecchiano la nostra impostazione. Senza la Lega al Governo probabilmente il taglio delle tasse avrebbe preso altre direzioni. (*Applausi*).

Quindi il sacrificio del nostro movimento di far parte di un Governo così eterogeneo è ampiamente ripagato, perché siamo convinti che abbiamo fatto l'interesse dei cittadini.

Rimane un'ultima preoccupazione, che è quella delle cartelle esattoriali. Su questo punto non siamo stati in grado, purtroppo, di dare risposte ai cittadini che sono ancora in grave difficoltà; non a cittadini che non vogliono pagare le tasse, ma a cittadini che non sono in grado di pagarle. Non c'è stata una risposta adeguata su questo tema, nonostante i nostri sforzi, i nostri tentativi. Il rinvio non è la risposta. Servono operazioni più coraggiose di rottamazione delle cartelle, altrimenti si rischia di gettare nella disperazione troppe famiglie, di mettere fuori gioco troppe attività. Questo, credo, sarà l'impegno che dovremo affrontare il prossimo anno e la Lega sicuramente sarà protagonista in questa battaglia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dell'Olio. Ne ha facoltà.

DELL'OLIO (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori, il disegno di legge di bilancio 2022 è un intervento

espansivo, nel solco di tutti i provvedimenti adottati durante il Governo Conte II, per far fronte alla crisi pandemica. È una manovra che punta a soddisfare la forte domanda di beni pubblici, resa ancor più forte in questo drammatico tornante della nostra storia, di beni come lavoro, sanità, istruzione, ambiente, protezione sociale, attenzione per la casa.

È un intervento espansivo, voglio sottolinearlo con forza, fortemente caratterizzato dalla misura che più di ogni altra sta generando un impatto positivo sul rilancio del Paese, sulla crescita del PIL, sulla generazione di posti di lavoro, sul conseguimento di obiettivi ambientali in termini di risparmio energetico. Mi riferisco al superbonus al 110 per cento, ideato dal Movimento 5 Stelle e approvato dal Governo Conte II nel maggio del 2020. (*Applausi*).

Non starò qui a fare l'elenco di tutti i centri di ricerca, le istituzioni pubbliche, gli osservatori che hanno certificato, numeri alla mano, il successo del superbonus. Mi permetto, semmai, di rilevare che non è vero che è solo a causa del superbonus che stanno crescendo i prezzi di alcuni materiali. Non è vero che solo il superbonus ha generato frodi per 4 miliardi di euro.

Quanto al primo punto, contiamo che il Governo sappia che l'aumento dei prezzi di alcuni materiali sta contraddistinguendo molti altri Paesi europei, che certo non hanno il superbonus, ma che forse vorrebbero averlo, considerate le parole di elogio dei commissari Timmermans e Simson. (*Applausi*).

Quanto al secondo punto, è doveroso spiegare bene che la stessa Agenzia delle entrate ha dovuto correggere il dato, spiegando che i 4 miliardi riguardano frodi rilevate a proposito di tutti i bonus edilizi ed energetici. Di più, quei 4 miliardi fanno riferimento a crediti fiscali oggetto di attività di verifica, cosa ben diversa dal dire che sono tutti frutto di frode conclamata. (*Applausi*).

Fatta questa necessaria precisazione, è un dato che anche con questa legge di bilancio il Movimento 5 Stelle si conferma la forza politica più orientata alla tutela di quel bene così prezioso per gli italiani che è la casa. Con il superbonus, ma anche grazie alla conferma degli altri bonus edilizi, a proposito dei quali il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto il recupero del meccanismo della cedibilità dei crediti di imposta, stiamo proteggendo le case degli italiani, le stiamo migliorando, le stiamo rendendo più efficienti dal punto di vista energetico, ne stiamo aumentando il valore; all'interno di tale filosofia si inseriscono tutti i miglioramenti che, grazie a noi, sono stati apportati al superbonus e sono stati ampiamente discussi dai colleghi.

Ci sono anche altre novità introdotte dal Movimento 5 stelle, come il fondo per sostenere il *cohousing* per gli anziani soli. Certo, non è stato facile fare tutto questo, non è stato facile analizzare il disegno di legge di bilancio, che è arrivato solo a metà novembre qui al Senato. (*Applausi*).

Non è stato facile lavorare sapendo che il MEF è stato impegnato fino a circa due settimane fa sul PNRR e non poteva analizzare i nostri emendamenti. Non è stato facile avere a disposizione un perimetro economico ristretto per dare finalizzazione a sacrosante proposte parlamentari. In sintesi, non è stato facile lavorare su questo disegno di legge di bilancio, in una condizione che definire di forte compressione dei tempi e delle prerogative parlamentari sarebbe un eufemismo. (*Applausi*).

Ed è solo per il senso di responsabilità di tutti noi, di tutte le forze politiche, che oggi riusciamo a condurre in porto il disegno di legge di bilancio. Comunque, è corretto rilevare che il meccanismo di lavoro che ha visto la creazione di tavoli condivisi tra Gruppi politici e Governo è stato in grado di farci arrivare a una sintesi condivisa su molti temi e i Gruppi politici qui presenti, tutti, hanno cooperato per arrivare al risultato.

Ma nella manovra c'è tanto altro: c'è un intervento di abbassamento delle aliquote Irpef con contestuale riduzione del loro numero, come non se ne vedevano da tempo. Il risultato è un taglio consistente delle tasse che guarda al ceto medio, messo a dura prova dalla totale assenza di segnali negli anni, ma allo stesso tempo anche alle fasce reddituali più basse, peraltro già beneficiarie l'anno scorso dalla riduzione del cuneo fiscale operata dal Governo Conte II. Sempre in tema fiscale, c'è lo storico azzeramento dell'IRAP su oltre 800.000 piccoli contribuenti, che dall'anno prossimo potranno finalmente fare a meno di un'imposta che ha sempre creato duplicazioni e difficoltà amministrative. Siamo riusciti a confermare altri importanti misure del Governo Conte II, prorogando per altri tre mesi l'esonero dal pagamento della TOSAP per esercizi pubblici come bar e ristoranti, tra i più penalizzati dalla crisi pandemica, e abbiamo dato un'ulteriore boccata d'ossigeno ai contribuenti, portando da due a sei mesi il tempo per pagare le cartelle esattoriali che saranno notificate nei primi tre mesi dell'anno prossimo.

Nel disegno di legge abbiamo difeso e potenziato, con un altro miliardo di euro, il reddito di cittadinanza, che tanta importanza ha rivestito nello stendere una rete di protezione intorno a categorie fragili, come bambini, disabili e anziani, che senza questo strumento avrebbero pagato un prezzo altissimo di fronte al Covid. (*Applausi*). Il reddito di cittadinanza è stato elogiato, anche negli ultimi mesi, da tutti i principali organismi che si occupano di povertà, dalla Caritas a Save the Children, alla Comunità di Sant'Egidio. La Caritas, per esempio, ha definito la misura uno «strumento di promozione umana».

Con la manovra approntiamo una risposta anche a beneficio di famiglie e imprese messe alle strette dal rincaro delle bollette, innescato dall'aumento del costo dell'energia. I fondi nel testo finale sono quasi raddoppiati, fino a 4 miliardi, il tutto in attesa di una riforma complessiva del sistema delle bollette, che nella nostra proposta deve portare ad abbattere strutturalmente i costi. Su questo, come su altri temi, considerando che non siamo ancora fuori dalla pandemia, dobbiamo essere pronti a stanziare più risorse il prossimo anno. Dobbiamo essere pronti a un'ulteriore scostamento di bilancio, perché per noi aiutare una famiglia di anziani, aiutare una mamma o un papà con un figlio disabile, aiutare chi è rimasto senza lavoro, era, è e sarà sempre debito buono. (*Applausi*).

Per la sanità ci sono 4 miliardi in più per potenziare il Fondo sanitario nazionale e sostenere la fase di contrasto alla pandemia con un intervento che, nella scia di quanto fatto dai Governi Conte, finalmente inverte quell'odioso *trend* di definanziamento della sanità che ha prodotto effetti tanto negativi, resi drammaticamente chiari dall'esplosione della pandemia.

Siamo riusciti a rendere triennale il nostro piano Transizione 4.0 per incentivare le imprese nella transizione verde e digitale, e abbiamo aumentato

i fondi per il nostro *export*, che grazie alle nostre misure sta mettendo a segno un anno da *record*.

L'Italia sta imboccando una strada di rilancio testimoniata dalla forte crescita che l'economia registrerà quest'anno, con un PIL ormai dato da tutti gli osservatori a oltre +6 per cento. Il merito è tutto delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle nostre famiglie, della resilienza di un Paese che ha saputo resistere e rialzarsi. La manovra 2022 intende premiare questo sforzo cercando di fornire tutti gli strumenti per consolidare gli effetti positivi che stiamo vedendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Sospendo la seduta fino all'1,30, in attesa del parere della Commissione bilancio.

*(La seduta, sospesa alle ore 00,42, è ripresa alle ore 1,42).*

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

Colleghi, ancora una ventina di minuti di pazienza. Siamo in attesa del parere della Commissione bilancio. Venti minuti che, speriamo, dovrebbero essere gli ultimi.

Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 1,42, è ripresa alle ore 2).*

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA**

Non ho buone notizie, perché il Presidente della 5ª Commissione ha bisogno ancora di tempo. Io sospenderei non per mezz'ora, come ha chiesto il presidente Pesco, ma per cinque minuti, invitando il Presidente a venire in Aula a riferire.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 2, è ripresa alle ore 2,04).*

Ha facoltà di parlare il presidente Pesco, per comunicare all'Assemblea di quanto tempo ha bisogno e le ragioni di questo ritardo "a spizzichi e bocconi".

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo ricevuto la nota della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze, l'abbiamo studiata in Commissione, su questa sono state fatte delle scelte e queste scelte, per essere tradotte in un parere, hanno bisogno di tempo. Quindi, serve ancora mezz'ora.

PRESIDENTE. La domanda è se siamo in grado di non far stare qui tutti in attesa e di prevedere un tempo ragionevolmente vicino al giusto, o se ogni mezz'ora avete bisogno di più tempo.

PESCO (*M5S*). Presidente, abbiamo bisogno di mezz'ora.



PRESIDENTE. Altrimenti, se non ce la fate, ce lo dite e aggiorniamo a domani.

GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Vorrei soltanto dire alla Presidenza e ai colleghi che noi siamo ostaggio da oggi pomeriggio. Tutte le previsioni fatte oggi sono state disattese, andiamo avanti con rinvii di mezz'ora, un'ora, venti minuti, mezz'ora.

Presidente Pesco, lei non ci ha dato delle risposte. Guardo la Presidenza, ma vorrei saperlo dal presidente Pesco, che si è appena espresso, senza dare delle spiegazioni, perché praticamente non ci ha detto niente. Non credo che, per la dignità di ogni componente di questa Assemblea, si possa essere ostaggio; per cui va bene tutto, ma la pazienza ha dei limiti. (*Applausi*).

Vogliamo sapere, Presidente, qual è il prosieguo della nottata. Ci è consentito o non è democratico fare questa domanda alla Presidenza? Vogliamo sapere fin quando ritenete di tenerci in ostaggio qua dentro senza dirci niente, se possiamo avere una risposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il presidente Pesco ha chiesto un'ulteriore mezz'ora. Credo che quanto detto dalla senatrice Santanchè, al di là di maggioranza e opposizione, esprima il disagio dei senatori per questo continuo rinvio, che alle ore 2 di notte ci ha fatto star qui sostanzialmente senza mai lavorare. Però credo che non possiamo fare altro che aspettare questa mezz'ora.

Se qualcuno vuole intervenire, gli do la parola.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Voglio solo far notare che siamo tutti stanchi, è vero, e il testo è arrivato molto tardi. Comunque, per rispetto alla Commissione bilancio e al suo Presidente, che hanno lavorato per nottate intere pur di finire questo lavoro in tempo, mettersi a fare i capricciosi adesso, alle ore 2,30, mi sembra fuori luogo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto della sua difesa d'ufficio. Finalmente ha avuto gli applausi.

GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. È già intervenuta, senatrice Santanchè.

GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*). Una mozione d'ordine, Presidente.

PRESIDENTE. Attenzione, tanto alle ore 2,35 riprendiamo: chi vuole intervenire adesso può chiederlo e può farlo, o c'è il veto di fare intervenire qualcuno sull'ordine dei lavori?

Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia presenta una mozione d'ordine: noi proponiamo che il prosieguo della discussione con il voto venga fatto nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Avviserò la Presidente della richiesta di Fratelli d'Italia, perché comporterebbe la necessità di una Capigruppo.

Facciamo nel modo seguente, senatrice: io avviso la Presidente, tenendo conto però che abbiamo dato mezz'ora di tempo. Abbiamo già deciso che alle ore 2,35 aspettiamo la 5ª Commissione. Nel frattempo c'è una richiesta che inoltra alla Presidente. (*Brusio*).

Non vi agitate perché non stiamo perdendo tempo. A stare qui a ciondolare o a intervenire mi sembra che il tempo sia uguale.

DI NICOLA (*M5S*). Signor Presidente, lei diceva di aggiornarci a domani...

PRESIDENTE. No, non l'ho detto io.

DI NICOLA (*M5S*). L'ha detto lei. Domani è 25 dicembre, Natale, e io mi auguro che lei sarà qui.

PRESIDENTE. Il Natale lo si può fare dovunque.

Ci sono altri interventi oltre a questo brillante? Ci sono altri interventi? Vuole intervenire di nuovo lei? Vuole sapere domani cosa farò?

DI NICOLA (*M5S*). Signor Presidente, la vorrei aiutare perché la vedo un po' disorientata. Oggi è già 24 dicembre e, se lei dice "domani", domani è 25 dicembre.

PRESIDENTE. Questo voleva dire? Ma com'è bravo. Grazie per il suggerimento.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 2,35.

(*La seduta, sospesa alle ore 2,13, è ripresa alle ore 2,35*).

Onorevoli colleghi, è arrivato il parere della 5ª Commissione permanente, ai sensi degli articoli 102-*bis* e 128, comma 6, del Regolamento del Senato, il cui testo verrà messo in distribuzione.

Poiché la questione di fiducia è stata posta prima del parere, invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

SARTORE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accetta la prima parte, che sono condizioni ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e anche le condizioni sulle osservazioni: sia le osservazioni sulle osservazioni, che le condizioni.

Per il Governo il parere va bene e, quindi, anche le osservazioni saranno inserite nel testo del maxiemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 2448, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori Steger, Conzatti, De Carlo, Manca, De Petris, Bernini, Tosato e Dell'Olio rinunciano a svolgere oralmente le loro dichiarazioni di voto e sono autorizzati dalla Presidenza a consegnare il testo scritto agli atti.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, se la forma e sostanza e la forma è l'umiliazione del Parlamento, allora la sostanza è l'umiliazione delle categorie produttive. Oggi con il PNRR avete intrappolato l'Italia, consegnandola alla globalizzazione finanziaria. Oggi avete cominciato anche a distruggere il comparto della balneazione, montando ad arte la commedia delle gare e delle aste, facendo leva sui canoni di concessione troppo bassi. Bastava adeguarli, ma voi volete regalare le nostre spiagge ai grandi gruppi. Le concessioni non le toccate quando - per esempio - c'è il *business* delle acque minerali, con altissimi profitti e bassissimi canoni.

Che dire dei soldi che avete regalato di fatto ai Benetton, ad Atlantia? Vergognatevi!

Parlate del caro bollette luce e gas, ma non fate nulla, perché le micro-imprese e le PMI pagheranno, al netto del "bla bla bla", bollette carissime e voi non inciderete per niente.

Puntate sul superbonus dell'edilizia, ma non vi accorgete che nella filiera stanno saltando piccole e medie imprese, per le cartelle esattoriali, per il DURC, per le banche. Il superbonus batterà in testa, perché le materie prime costano sempre di più e c'è anche scarsità delle stesse e questo metterà in difficoltà una buona idea.

Questa manovra è caotica, come il metodo che l'ha portata qui. Voi siete, del resto, maestri della confusione. Volevate salvare il Natale: state mettendo in *lockdown* leggero. Le farmacie sono prese d'assalto. Sui *green pass* c'è grande confusione, regna il *caos* sulla durata dei sieri. Insomma, più che una manovra, mi sembra un altro inganno ai danni degli italiani.

### *Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della

prima sezione del disegno di legge n. 2448, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Mantero).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mantero.

MARGIOTTA, *segretario, fa l'appello.*

*(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente CALDEROLI- ore 3,10 -, indi il vice presidente LA RUSSA - ore 3,15 -).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 2448, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	231
Senatori votanti	231
Maggioranza	116
Favorevoli	215
Contrari	16

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*

Onorevoli colleghi, poiché sono stati esaminati tutti gli articoli al disegno di legge, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5ª Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea.

In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni al bilancio, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 3,20, è ripresa alle ore 3,52).*

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della prima sezione. Tale Nota è stata deferita alla 5ª Commissione permanente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5ª Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni.

RIVOLTA, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 è stata predisposta al fine di recepire nel disegno di legge di bilancio, da un lato, gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica e, dall'altro, gli effetti che si sono prodotti a seguito della conversione nella legge n. 215 del 2021 del decreto-legge n.146 del 2021.

In relazione a quanto precede, la presente Nota aggiorna i valori contabili dell'ex articolo 216, «Totale generale della spesa», del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2022-2024 in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione dell'entrata, tabella n.1, e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri, tabelle da 2 a 16. Si producono in conseguenza anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli. I prospetti sono organizzati per unità di voto e gli allegati tecnici per capitoli presentano l'intero bilancio dello Stato, con evidenza delle unità e dei capitoli che hanno subito variazioni, per effetto degli emendamenti al disegno di legge. Le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne, distintamente per la sezione 1 e la sezione 2. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Mai una Nota di variazioni fu così applaudita.

Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge, sia alle annesse tabelle.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della Nota di variazioni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2448, nel suo complesso, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*

Colleghi, avendo dovuto procedere al sequestro di cartelli di cui si facevano foto, e non avendo più forze, per augurarvi buon Natale riciclo lo stesso cartello che mi autosequestro immediatamente.

Buone feste a tutti.

### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 11 gennaio 2022**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 gennaio 2022, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:  
Ratifiche di accordi internazionali

La seduta è tolta *(ore 3,57 del 24 dicembre).*

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (2483)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 2483. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 391.

ARTICOLI DA 1 A 52 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

## TITOLO I

MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI  
OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

## Capo I

## TURISMO

## Articolo 1.

*(Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche)*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
2. Ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.



5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante « Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del

turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi

volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « per i tre periodi d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « per i due periodi d'imposta ».

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

16. Sono abrogati i commi 2-*ter* e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di

cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 17-*bis*. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.

17-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-*bis*, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

17-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17-*quinquies*. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-*bis* a 17-*quater* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Articolo 2.

##### *(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014

della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significativamente », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;

e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;

f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del

debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;

h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d) ed e), e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

### Articolo 3.

*(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla società SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9-*bis*. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

Articolo 3-*bis*.

(Fondo turismo)

1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno



2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo”, come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

#### Articolo 4.

*(Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator », Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18

dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

## Capo II

### INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA E OPERE PUBBLICHE

#### Articolo 5.

*(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)*

1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché

interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative penalità. »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma. »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « per un periodo minimo di cinque anni, » sono inserite le seguenti: « per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatico sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a

quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-*bis* danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge. »;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma. »;

4) al comma 5, primo periodo, le parole « della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7, » sono sostituite dalle seguenti: « del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, ».

2. In relazione al periodo programmatico 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.

3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. »;

b) all'articolo 1:

- 1) al comma 1, le parole « i contratti di programma e » sono soppresse;
- 2) il comma 2-*bis* è abrogato;
- 3) al comma 3 le parole « di programma » sono sostituite dalle seguenti: « di servizio ».

#### Articolo 6.

##### *(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)*

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: « Art. 53-*bis*. (*Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria*) – 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e com-

prende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

*1-bis.* Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

*1-ter.* In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-*quater* dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4,

comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto. ».

*6-bis.* In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

*2-bis.* Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

« *6-bis.* La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti

del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo ».

Articolo 6-bis.

*(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche)*

1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 6-ter.

*(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

Articolo 6-quater.

*(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)*

. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e con funzioni di assistenza per la » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».



Capo III  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE  
Articolo 7.

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole « INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., » sono aggiunte le seguenti: « Difesa servizi S.p.A., ».

2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate alla società Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. ».

3. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-*ter* » sono soppresse;

b) al comma 4, le parole: « ai commi 1 e 4-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

c) il comma 4-*ter* è abrogato.

4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente: «*f-ter*) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ».

4-*bis*. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA », allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house* e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *b*), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

#### Capo IV

### PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE

#### Articolo 8.

##### *(Fondo ripresa resilienza Italia)*

1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 *b*) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia » del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

1-*bis*. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 « Dalla ricerca all'impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei *Molecular tumor board* nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei *Molecular tumor board* nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei *test* per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.

1-*ter*. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-*bis*, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei *Molecular tumor board* e dei centri specialistici di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ai fini dell'immediata operatività del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) », le priorità e la strategia di

investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori *target* in cui investire.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori *target* del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti *in equity* e *quasi-equity*, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rivenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata « Fondo per il Turismo Sostenibile » con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) –M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

#### Articolo 8-bis.

##### *(Disposizioni in materia di distretti turistici)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del turismo »;

b) al comma 5, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2023 » e le parole: « dei beni e delle attività culturali e » sono soppresse.

#### Articolo 9.

##### *(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)*

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 dicembre 2025. » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ».

2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861, dopo le parole « amministrativa e contabile. » è aggiunto il seguente periodo: « Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. »;

b) al comma 862, dopo le parole « la contabilità finanziaria, » sono inserite le seguenti: « anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, »;

c) al comma 871, dopo le parole « lettera b), » sono inserite le seguenti « e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 ».

3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto », di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con proprio decreto, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Gli schemi

dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elabora-

zione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro *curricula* sono resi pubblici nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai

sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata « Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale », inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di *governance*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e agli *standard* contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

17. Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR »;

b) al terzo periodo, le parole: « L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo ».

*Articolo 9-bis.*

*(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e ».

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.

*Articolo 10.*

*(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il « Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « e locale » sono inserite le seguenti: « , dagli enti del sistema camerale ».

*Articolo 10-bis.*

*(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)*

1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Capo V

#### ZONE ECONOMICHE SPECIALI

#### Articolo 11.

*(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)*

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, la lettera *a-ter*), è sostituita dalla seguente: « *a-ter*) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori *standard* tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito *internet* istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP; »;

2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 »;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare

sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021. »;

b) all'articolo 5-*bis*:

1) al comma 3, le parole: « dell'articolo 14-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 14-*bis* e seguenti »;

2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongono alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni ».

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e

delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-*bis*, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.

1-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-*quater*, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-*quater*;

b) al comma 7-*quater*, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali » e, al terzo periodo, dopo le parole: « A tale fine » sono inserite le seguenti: « nonché ai fini di cui al comma 6-*bis* ».

## Capo VI UNIVERSITÀ E RICERCA

### Articolo 12.

#### *(Borse di studio per l'accesso all'università)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68

del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

#### Articolo 13.

*(Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)*

1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

« 6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la *cyber*sicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. ».

#### Articolo 14.

*(Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. ».

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.

2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.

#### Articolo 15.

##### *(Alloggi per studenti)*

1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. »;

*b)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati *standard* ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi. ».

#### TITOLO II

#### ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

##### Capo I

##### AMBIENTE

#### Articolo 16.

##### *(Risorse idriche)*

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole « Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare », sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali », e dopo le parole « dei costi ambientali e dei costi della risorsa », sono inserite le seguenti: « e dell'inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”, »;

*b)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i

criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE – Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. »;

b) al quarto periodo, le parole: « accordo di programma » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ».

3. All'articolo 36-*ter*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto idrogeologico. » sono sostituite dalle seguenti: « , dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo. ».

4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. ».

5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « da 3.000 euro a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 40.000 euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « da 300 euro a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 400 euro a 2.000 euro ».

6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.

*Articolo 16-bis.*

*(Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquadotto pugliese Spa)*

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

*Articolo 16-ter.*

*(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)*

1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele gradualità, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assi-



curare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « che ne facciano richiesta » sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.

#### Articolo 17.

##### *(Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

#### Articolo 17-bis.

##### *(Disposizioni per la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)*

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### Articolo 18.

*(Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*0a)* all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente »;

*a)* all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « impatti ambientali significativi, » sono inserite le seguenti: « anche transfrontalieri, » e al secondo periodo, dopo le parole « l'autorità competente, individua » sono inserite le seguenti: « e seleziona »;

2) al comma 2, la parola « concordato » è sostituita dalle seguenti: « comunicato dall'autorità competente » e le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

3) al comma 5, la lettera *f)* è abrogata;

*b)* all'articolo 14, comma 2, le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

*c)* all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione »;

2) al comma 1 le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

*1-bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo *7-bis*, comma *8-bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».

Articolo 18-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di

procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

*2-ter.* In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

*2-quater.* Decorsi i termini di cui al comma *2-ter*, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma *2-ter*.

*2-quinquies.* Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà ».

#### Articolo 19.

##### *(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo *24-bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto »;

*b)* al terzo periodo, dopo le parole « modalità operative » sono inserite le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » e le parole: « deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « istruzioni operative provvede »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di ammodernamento tecnologico (*revamping*) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi. ».

1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « pannelli fotovoltaici » sono inserite le seguenti: « domestici e professionali non incentivati » e le parole: « fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 » sono soppresse;

b) al quarto periodo, le parole: « previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole: « un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi pannelli »;

c) al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE » sono sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, ».

#### Articolo 19-bis.

*(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Con riguardo alla misura M2-C2 « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: « che, » è sostituita dalla seguente: « prevista » e le parole: « , non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e » sono soppresse.

#### Articolo 19-ter.

*(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « carte di debito e carte di credito » sono sostituite dalle seguenti: « carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981 ».

## Capo II

### EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE

#### Articolo 20.

*(Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole « ai commi 32 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR »;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

« 31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di « non arrecare un danno significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio »;

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro

il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. »;

d) al comma 33:

1) al primo periodo, le parole « per il restante 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti « per il 45 per cento » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. »;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole « avvenga previa » sono inserite le seguenti: « verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della »;

e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

« 42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021.

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno »;

a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente:

« 139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »;

b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter. ».

3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### Articolo 20-bis.

*(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)*

1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

#### Articolo 21.

*(Piani integrati)*

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle *smart cities*, con parti-

colare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).

4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale « Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b) » del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

6. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno dei quali non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), esistenti per finalità di interesse pubblico, il migliora-



mento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico.

7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica;

c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;

d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimità a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

*d-bis*) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;

e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) prevedere la quantificazione del *target* obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;

b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

c) la co-progettazione con il terzo settore.

*c-bis*) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (*template*) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.

10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico « atto di adesione ed obbligo », allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*)

e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5. Assicurano inoltre il rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

#### Articolo 22.

*(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

*1-bis.* Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

*1-ter.* La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23

ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

*1-quater.* Il comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

*1-quinquies.* Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« *2-ter.* Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-*bis*, lettera *b*), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-*bis* ».

*1-sexies.* Nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.

#### Articolo 23.

#### *(Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 178, lettera *d*), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole « di immediato avvio dei lavori » sono inserite le seguenti: « o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

*1-bis.* Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

*1-ter.* Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate,

su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.

### Capo III

## SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

### Articolo 24.

#### *(Progettazione di scuole innovative)*

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al fine di rispettare i

tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, comma 1:

1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli

interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività; »;

2) alla lettera *b*), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio 2021, » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, »;

*b*) all'articolo 64, comma 6-*sexies*, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».

*6-bis*. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.

#### Articolo 24-*bis*.

##### *(Sviluppo delle competenze digitali)*

1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 – Investimento 3.1 « Nuove competenze e nuovi linguaggi » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale.

2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 25.

##### *(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi

degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore *European Research Council* (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma. ».

Articolo 25-bis.

*(Misure di semplificazione nel campo della ricerca)*

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – *(Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)* – 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto ».

Articolo 25-ter.

*(Progetto di rilevante interesse internazionale « Legacy Expo 2020 Dubai »)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 « Istruzione e ricerca », componente 2 « Dalla ricerca all'impresa », anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un *campus* universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un *campus* di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.



3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 26.

*(Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)*

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. »;

b) al terzo periodo le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti « Ministro dell'università e della ricerca » e dopo le parole « previo parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, ».

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:  
« 5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono

procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

*5-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma *5-bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

*5-quater.* Dalle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

*b)* all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « università stessa » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma *5-bis* ».

*2-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di

ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito *internet* l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

*3-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma *3-bis* possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università ».

*2-ter.* Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute.

#### Capo IV

### SERVIZI DIGITALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

#### Articolo 27.

##### *(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)*

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo *3-bis*, comma *1-ter*, secondo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo *64-bis* » sono aggiunte le seguenti: « , di quello reso disponibile *on-line* dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza »;

*b)* all'articolo 5:

1) il comma *2-bis* è abrogato;

2) al comma 4 dopo le parole « linee guida per » sono inserite le seguenti: « l'attuazione del presente articolo e per »;

*c)* all'articolo *6-quater*, comma 3, le parole « Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, » sono soppresse e, dopo le parole « al presente articolo nell'ANPR », sono aggiunte le seguenti: « e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*d)* all'articolo *32-bis*, comma 1, le parole « , sentito il Comitato di indirizzo » sono soppresse;

*e)* articolo 62:

1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: « , anche ampliando l'offerta dei servizi erogati *on-line* a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti

affidatari dei servizi »; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera *a*), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. »;

2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR ».

2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera *b*) è abrogata;

2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole « le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e » sono soppresse.

*2-bis.* Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-*ter*. 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

*2-ter.* All'articolo 128-*duodecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 3-*bis* è abrogato;

*b*) al comma 6, le parole: « e del comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , e del comma 3 ».

*2-quater.* All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*2-quinquies.* Nell'ambito delle finalità di cui al comma *2-bis* con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1– riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i *server* e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

*2-sexies.* Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

*2-septies.* All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*2-octies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, la parola: « , 132 » è soppressa;

b) al comma 344, la parola: « , 132 » è soppressa.

*2-novies.* Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma *1-bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022 ».

*2-decies.* All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di associato in partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: « nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*quinq*ues »;

*b)* dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 2-*quater*. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

2-*quinq*ues. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2-*undecies*. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito *internet* della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale.

#### Articolo 28.

*(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29

dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentite l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « *ad acta* » sono soppresse;

b) dopo le parole: « delle predette » è inserita la seguente: « nuove »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo ».

Articolo 28-bis.

*(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1,



comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

#### Articolo 29.

##### *(Fondo per la Repubblica Digitale)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del *Digital Economy and Society Index* (DESI) della Commissione europea.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo

Fondo. Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.

4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definiti le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2.

5. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

#### Articolo 30.

##### *(Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)*

1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:

a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-

*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti alle attività previste dalle citate disposizioni.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinqüies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6-*bis*. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### Articolo 30-*bis*.

*(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)*

1. In attuazione della missione 3 – componente 2 – « Intermodalità e logistica integrata », nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e re-

silienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

« Art. 1696. – (*Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate*) – Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni »;

b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

« Art. 1737. – (*Nozione*) – Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie »;

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

« Art. 1739. – (*Obblighi dello spedizioniere*) – Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante »;

d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

« Art. 1741. – (*Spedizioniere vettore*) – Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696 »;

e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

« Art. 2761. – (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) – I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 ».

#### Articolo 30-ter.

*(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)*

1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

#### Articolo 30-quater.

*(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)*

1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al me-

desimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

*Articolo 30-quinquies.*

*(Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa)*

1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il *test* pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Articolo 30-sexies.*

*(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)*

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

#### Capo V

### PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE

#### Articolo 31.

*(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)*

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 7-*ter*. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai



sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*7-quater.* I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola « regioni, » sono inserite le seguenti: « province, città metropolitane e », e dopo le parole « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti « e dell'Autorità politica delegata per le disabilità »;

c) all'articolo 9, comma 1, le parole « delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali » sono sostituite dalle seguenti « delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano » e le parole « nel numero massimo complessivo di mille unità » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero minimo di mille unità », e dopo le parole « per il supporto ai predetti enti » sono aggiunte le seguenti: « e agli enti locali ».

*1-bis.* Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 31-bis.

*(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)*

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di « scavalco condiviso » previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale « *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 », di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

#### Articolo 31-*ter*.

*(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Dopo il comma 6-*ter*.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

« 6-*ter*.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “non dirigenziale” sono soppresse ».

2. Per le finalità di cui al comma 6-*ter*.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-*quinquies* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

#### Articolo 32.

##### *(FormezPA)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1. ».

#### Articolo 33.

##### *(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)*

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:

a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato « Progetto bandiera »;

c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.

5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del

decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 34.

##### *(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)*

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-*sexies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e mediante almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

2-*bis*. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro *curricula* e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 34-*bis*.

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.100 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 34-*ter*.



*(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziare sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

#### Articolo 35.

*(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)*

1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. »

2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3:

1) alla lettera b), le parole « anche informatici » sono soppresse;

2) alla lettera d) le parole « dei beni ad essi relativi. » sono sostituite dalle seguenti: « dei beni ad essi relativi; »

3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « *d-bis*) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. »;

c) all'articolo 17, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

*4-bis*. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori,

con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità.

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indicata dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura

concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

Articolo 35-bis.

*(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)*

1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea, dopo la parola: « sentiti, » sono inserite le seguenti: « per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, » e dopo la parola: « civili, » è inserita la seguente: « penali, »;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:  
« b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura ».

Articolo 35-ter.

*(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)*

1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

Articolo 36.

*(Potenziamento dell'unità per la semplificazione)*

1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la semplificazione. »;

b) le parole « e la qualità della regolazione », ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) al settimo periodo le parole « della segreteria tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unità »;

d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Articolo 36-bis.*

*(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)*

1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « due senatori e due deputati » sono sostituite dalle seguenti: « tre senatori e tre deputati ».

*Articolo 36-ter.*

*(Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma ».

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per gli interventi di interesse delle regioni

e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome ».

Articolo 37.

*(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)*

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « la Commissione è formata da undici componenti » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione è formata da dodici componenti »;

b) dopo le parole « Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, » sono aggiunte le seguenti: « uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, ».

Articolo 38.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)*

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

Articolo 38-bis.

*(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)*

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Articolo 38-ter.

*(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione ».

Articolo 38-quater.

*(Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)*

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 – salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio

nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico ».

#### Articolo 38-*quinquies*.

*(Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (*peer review*) dei *proof of concept* (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

#### Articolo 39.

*(Inviato speciale per il cambiamento climatico)*

1. All'articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza. »;

*b)* al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023. ».

#### Articolo 40.

*(Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)*

1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2:
- 1) alla lettera a), le parole « per piani annuali, articolati » sono soppresse;
  - 2) la lettera b) è abrogata;
- b) all'articolo 4:
- 1) al comma 1, le parole « modulato per Piani annuali ed » sono sostituite dalle seguenti: « , suscettibile di aggiornamento annuale, »;
  - 2) al comma 2, le parole « e i Piani annuali tengono conto » sono sostituite dalle seguenti: « tiene conto »;
  - 3) al comma 3, le parole « e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno » sono soppresse e la parola « contengono » è sostituita dalla seguente: « contiene »;
  - 4) al comma 4, le parole « ed i Piani annuali sono predisposti » sono sostituite dalle seguenti: « è predisposto » e le parole « sono approvati » sono sostituite dalle seguenti: « è approvato »;
- c) all'articolo 5:
- 1) al comma 5, le parole « e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24 » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24. »;
  - 2) al comma 7, le parole « dai Piani » sono sostituite dalle seguenti: « dal Piano »;
- d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole « e dei Piani annuali » sono soppresse.

Articolo 40-bis.

*(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)*

1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

TITOLO III

GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

Capo I

GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

Articolo 41.

*(Compensorio Bagnoli-Coroglio)*



1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativamente alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. »;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis.* In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco *pro tempore* di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto

dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti. »;

*d)* al comma 13, primo periodo, le parole « e delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura » e, al secondo periodo, dopo le parole « al predetto programma » sono inserite le seguenti: « e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate »;

*e)* al comma 13-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione

della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento. »;

f) dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti: « 13-*bis.1*. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento. 13-*bis.2*. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m*) e *o*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. »;

g) dopo il comma 13-*quater* è aggiunto il seguente: « 13-*quinquies*. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021. ».

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 42.

*(Città di Taranto)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole « un anno, prorogabile » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Articolo 43.

*(Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico. »;

c) al comma 3, le parole « dodici unità » sono sostituite dalle seguenti: « quindici unità »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Il Commissario unico può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *d*), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 43-bis.

*(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)*

1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

Articolo 43-ter.

*(Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)*

1. Al comma 3 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” ».

Articolo 43-quater.

*(Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « , nel termine di trenta giorni » fino a: « sessanta giorni, » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario *ad acta* anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario *ad acta* può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi ».

#### Articolo 44.

*(Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria)*

1. Il fondo di cui all'articolo 11-*quater*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonché *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, *voucher* o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

#### Articolo 44-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)*

1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

« *132-bis.* Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di



Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*132-ter.* All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato »;

b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## Capo II

### IMPRESE AGRICOLE

#### Articolo 45.

##### *(Compensazione per le imprese agricole)*

1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale. ».

## Capo III

### SPORT

#### Articolo 46.

##### *(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)*

1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripresa delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore della società Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 46-bis.

*(Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base)*

1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

2. I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa.

#### TITOLO IV

#### INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

##### Capo I

#### INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

##### Articolo 47.

*(Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende)*

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b) »;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole « Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale

unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* nei successivi cinque anni. ».

#### Articolo 48.

*(Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia »;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 2-*bis*. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis*, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

2-*ter*. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-*bis*, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis*, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

2-*quater*. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-*bis* e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione

degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. »;

b) all'articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione antimafia, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ».

#### Articolo 48-bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: « europei o » sono sostituite dalle seguenti: « europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi »;

b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 25.000 ».

#### Articolo 49.

*(Prevenzione collaborativa)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

« Art. 94-bis. *(Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale)* - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;

c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;

d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. ».

2. Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.

#### Articolo 49-bis.

*(Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta »;

2) al comma 4, le parole: « dell'obbligo di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis »;

b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2 ».

#### TITOLO V

#### ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

#### Capo I

#### ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 50.

#### (Abrogazioni)

1. All'articolo 76, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole « e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile ».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, » sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole « Italia Digitale, » sono inserite le seguenti: « due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ».

3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

4. All'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

#### Articolo 51.

#### (Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 51-bis.

#### (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 52.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella 1

(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 22 dicembre 2021. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 391.

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (2448)**

#### SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. Per gli articoli da 200 a 219 nel testo proposto dalla Commissione, tutti approvati, gli Allegati e le Tabelle, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

#### EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DELLA SEZIONE I

1.9000

Il Governo

#### **V. testo corretto**

*Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (vedi annesso)*

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-  
2024

**Approvata**

---

N.B. Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia all'Atto Senato 2448/I



Allegato B**Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2483**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- All'articolo 3, comma 6, si rileva l'opportunità di prevedere, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, il parere della Conferenza Stato-Regioni;

- Agli articoli 12 e 21, comma 10, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

- All'articolo 24, comma 4, con riferimento alla ripartizione delle risorse del programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento», sarebbe opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000 (testo corretto) al disegno di legge n. 2448**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000 relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- al comma 28, lettera *d*), capoverso 8-*bis*, primo periodo, la parola: ", nonché" sia sostituita dalla seguente: ",compresi ";

- i commi da 91 a 93 siano sostituiti dai seguenti:

"91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e alla lettera *a*), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse.

92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera *d*) è di almeno 32 anni.

93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è

incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022;

- il comma 97 sia soppresso;

- il comma 98 sia sostituito dal seguente: "98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 100 sono destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1 gennaio 2022, di due a decorrere dal 1 gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

- il comma 100 sia sostituito dal seguente: "100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro

27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.";

- il comma 122 sia sostituito dal seguente: "122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

- il comma 292 sia sostituito dal seguente: "292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. ";

- il comma 307 sia sostituito dal seguente: "307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.000.000 di euro per l'anno

2024 a favore dell'Associazione Uni-Italia"; - i commi 321 e 322 siano sostituiti dai seguenti:

"321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera *b*). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.

322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui: *a*) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; *b*) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.";

- al comma 324, sia inserito, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 90.769 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 627;

- il comma 352 sia sostituito dal seguente: "352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo — SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto";

- il comma 510 sia sostituito dal seguente: "510. ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023.";

- il comma 605 sia sostituito dal seguente: "Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'Allegato 9 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio con-

trattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali";

- il comma 612 sia sostituito dal seguente: "612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo;

- il comma 645 sia sostituito dal seguente: "645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. "; il comma 667 sia sostituito dal seguente: "667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge;

- il comma 675 sia sostituito dal seguente: "675. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.";

- il comma 689 sia sostituito dal seguente: "689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.";

- dopo il comma 694 sia inserito il seguente: "694-bis. Agli oneri derivanti dai commi 691, 692, 693 e 694 pari a complessivi 7.663.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.";

- il comma 696 sia sostituito dal seguente: "696. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente: "Articolo 2-bis - Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa. 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."

- al comma 723 le parole: "dell'ammenda di X euro" siano sostituite dalle seguenti: "dell'ammenda di 50 euro";

- al comma 740 dopo le parole: "di eventi" sia inserita la seguente: "anche"; il comma 806 sia sostituito dal seguente: "806. Per le finalità di cui

al comma 804, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805";

- il comma 830 sia sostituito dal seguente: "830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; il comma 831 sia sostituito dal seguente: "831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. "

- il comma 842 sia sostituito dal seguente: "842. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del regolamento UE n. 1169/2011 in materia di

informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.";

- il comma 878 sia sostituito dal seguente: "878 Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023";

- il comma 886 sia sostituito dal seguente: "886. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica FI, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. E a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023"; Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni: 2022: - 2.381.989; 2023: - 3.529.430; 2024: - 4.368.235

- il comma 912 sia sostituito dal seguente: "912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225, è inserito il seguente: "225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in quindici quote annuali di pari importo. "

- il comma 926 sia sostituito dal seguente: "926. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget, deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture viene regolato nell'ambito dell'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022.";

- il comma 941 sia sostituito dal seguente: "941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni

del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento";

- il comma 942 sia sostituito dal seguente: "942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.";

- il comma 951 sia sostituito dal seguente: "951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del "Fondo per il trasferimento tecnologico" di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis della medesima norma. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.";

- il comma 969 sia sostituito dal seguente: "969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l' INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità di cui al primo periodo del presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il



verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.";

- il comma 970 sia sostituito dal seguente: "970. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-*bis* Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di governo nomina uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del COM nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera e), e-*bis*), e-*ter*) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.

1-*ter*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del COM, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un Commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge.»;

- il comma 976 sia sostituito dal seguente: "976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio «Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale», istituito nella città di Venezia con legge regionale 2008/1 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022." ;

- il comma 977 sia sostituito dal seguente: "977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di in-

terventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in *deep tech* startup per fame driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di startup innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'*information technology*, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'areospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

i commi 985 e 986 siano sostituiti dai seguenti:

"985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "40 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e, per il solo anno 2022, del 50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente: "3-*quater*. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta: a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni (in euro):

TABELLA A IWPAAF

-	2022: - 12.370.000
-	2023: -

- 2024: -

e il comma 627 sia sostituito dal seguente: "627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 55.021.224 per 2026, di euro 167.603.407 per l'anno 2027, di euro 244.497.575 per l'anno 2028, di euro 323.897.575 per l'anno 2029, di euro 361.797.575 per l'anno 2030, di euro 361.797.575 per l'anno 2031, di euro 361.797.575 per 2032, di euro 390.097.575 per l'anno 2033, di euro 390.097.575 per 2034, di euro 390.097.575 per l'anno 2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036»;

- il comma 995 sia sostituito dal seguente: "995. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente"; i commi 1004 e 1005 siano sostituiti dai seguenti: "1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

- il comma 1007 sia sostituito dal seguente: "1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di

1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba;

c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;

d) è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della Guardia di Finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma;

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:

si valuti di sopprimere il comma 794;

si valuti di sostituire il comma 915 con il seguente: "915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all' articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, una domanda incompleta, ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla, possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022.";

si valuti, al comma 949, di aggiungere, in fine, i seguenti periodi: " Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) n. 3 del citato decreto legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento "Ecosistemi innovativi della salute", nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di *Hub* antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento "Ecosistemi innovativi della salute", restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto; " .

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Marco Pellegrini sul disegno di legge n. 2483**

L'articolo 25-*ter* stanZIA 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo di progetti di ricerca ed alta formazione nella regione mediorientale, quale *legacy* della partecipazione italiana ad Expo 2020 a Dubai. L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.

Il Capo IV (articoli da 27 a 30) detta disposizioni in materia di servizi digitali. L'articolo 27 reca misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 28 prevede che le camere di commercio assicurino alle imprese un servizio di collegamento telematico con la piattaforma digitale nazionale dati. L'articolo 28-*bis* dispone che le amministrazioni pubbliche possano erogare benefici economici a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento, mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità fra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. L'articolo 29 istituisce il Fondo per la Repubblica digitale. L'articolo 30 detta norme volte ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativi alla digitalizzazione della logistica, semplificando il quadro delle convenzioni in essere. L'articolo 30-*bis* modifica la disciplina delle spedizioni contenuta nel codice civile. Gli articoli dal 30-*bis* al 30-*sexies* integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

Il Capo V (articoli da 31 a 40-*bis*) detta disposizioni in materia di personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile. L'articolo 31 dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. L'articolo 31-*ter* reca norme per il potenziamento amministrativo del Ministero dell'università. L'articolo 32 reca disposizioni finalizzate all'ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA. L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-Regioni".

L'articolo 34 assegna al Ministero della transizione digitale, per gli anni 2022-2023, un contingente di personale fino a 152 unità.

L'articolo 34-*bis* autorizza l'assunzione di 100 unità di personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali. L'articolo 34-*ter* autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ad assumere un ulteriore contingente di 10 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato. L'articolo 35 reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia. L'articolo 35-*bis* prevede che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano redigere un programma per la gestione anche dei procedimenti penali pendenti. L'articolo 35-*ter* prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati ordinari che si occupano di procedure concorsuali. L'articolo 36 detta alcune disposizioni per il potenziamento della dotazione organica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 36-*bis* innalza a tre senatori e tre deputati il numero dei rappresentanti del Parlamento che fanno parte del tavolo istituzionale avente il compito di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025. L'articolo 36-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica il decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di *governance* del PNRR per la parte relativa al coordinamento tra organi centrali e Regioni. L'articolo 37 integra la composizione della commissione tecnica per i fabbisogni *standard* al fine di ricompredervi anche un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale. L'articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, in attesa della riorganizzazione dell'Aifa diretta all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e del comitato prezzi e rimborso, già scaduti il 4 novembre 2021. L'articolo 38-*bis* prevede, a partire dal triennio formativo 2023-2025, che l'efficacia delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute le strutture sanitarie sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, sia condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70 per cento, dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile. L'articolo 38-*ter* dispone che, per l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNRR, il Ministro promuova e stipuli appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordini la successiva attuazione. L'articolo 38-*quater* interviene sulla disciplina relativa all'innovatività terapeutica, con l'obiettivo di rendere disponibili in tempi certi i farmaci innovativi per le malattie rare su tutto il territorio nazionale. L'articolo 38-*quinquies* prevede che, con decreto del Ministro della salute, vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione volto al potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti. L'articolo 39 limita la possibilità di conferire l'incarico di inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai soli dipendenti di amministrazioni pubbliche. L'articolo 40 semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale. L'articolo 40-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta disposizioni relative al personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza. Il Titolo III, composto dagli articoli da 41 a 46-*bis*, reca disposizioni in materia di gestioni commissariali, imprese agricole e sport. L'articolo 41 interviene sulla normativa che disciplina la nomina e le funzioni del commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

L'articolo 42 detta norme volte a rafforzare i poteri del commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. L'articolo 43 detta norme volte a potenziare la struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche abusive. L'articolo 43-*bis* incrementa il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016 e 2017. L'articolo 43-*ter* stabilisce che il credito d'imposta riconosciuto agli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione europea. L'articolo 43-*quater* modifica la disciplina relativa all'azione commissariale di risanamento del Servizio sanitario della Regione Calabria. L'articolo 44 autorizza l'utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e *voucher* non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche per il rimborso di biglietti o *voucher* emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo 44-*bis* detta norme volte ad accelerare la chiusura della procedura della gestione commissariale di liquidazione della società Expo 2015. L'articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi. L'articolo 46 riconosce a Sport e Salute SpA, per l'anno 2021, un contributo di 27,2 milioni di euro, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. L'articolo 46-*bis* destina alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in materia di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia. L'articolo 47 modifica l'articolo 34-*bis* del codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali. L'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia. L'articolo 48-*bis* modifica il codice antimafia prevedendo che, nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, sia la documentazione antimafia che l'informazione antimafia debbano essere richieste nel caso in cui l'importo dei fondi sia superiore a 25.000 euro. L'articolo 49 introduce nel codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in alternativa all'interdittiva antimafia allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. L'articolo 49-*bis* introduce uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia. L'articolo 50 prevede, in particolare, che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del

codice di procedura civile; modifica, inoltre, la composizione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica. L'articolo 51 autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. L'articolo 51-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, inserisce nel testo la cosiddetta clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 52 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

### **Dichiarazione di voto della senatrice De Petris sull'emendamento 1.9000 (testo corretto)**

Onorevoli senatori, Governo, la manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 è un provvedimento molto complesso e articolato, che giunge in Aula a seguito di una discussione ricca, ma faticosa fatta nei giorni scorsi in Commissione bilancio per la cui sintesi desidero anzitutto ringraziare i relatori.

Abbiamo cercato di migliorare una manovra già espansiva che si colloca in una fase delicata di crescita, mentre la pandemia è ancora in corso e mantiene un suo vigore, provando ad interpretare un fortissimo disagio sociale, economico e psicologico di tanti cittadini e famiglie, nel mondo del lavoro, di cui non sempre riusciamo a cogliere la profondità, in un tempo inedito in cui sono cresciute notevolmente diseguaglianze, precarietà e fragilità sociali.

Quest'anno la crescita del PIL sarà di oltre il 6 per cento, ma siamo molto lontani da una contestuale e proporzionale ripresa dell'occupazione che, a causa degli effetti della pandemia, era calata di oltre un milione di unità. La sfida è superare questa fase storica della crisi post Covid-19 con più eguaglianza.

La discussione in Aula di oggi sulla legge di bilancio è fortemente intrecciata al dibattito che abbiamo avuto nelle ore scorse sul decreto-legge di attuazione del PNRR, in quanto i due provvedimenti mirano a costruire una visione integrata su come il nostro Paese possa indirizzare la ripresa e la crescita a partire dalle direttrici fondamentali della transizione ecologica ambientale, della coesione territoriale e dell'equità sociale.

Nel complesso, le misure recate nel disegno di legge di bilancio sono riconducibili a diversi settori di intervento. Mi soffermerò sui capitoli principali su cui come componente LeU-Ecosolidali siamo intervenuti con specifiche proposte emendative per rendere la manovra più verde ed equa, ossia innanzitutto scuola, superbonus, transizione ecologica, salute, lavoro, previdenza, *welfare*, riduzione della pressione fiscale e contributiva, economia e commercio.

Sugli articoli della legge di bilancio relativi alla scuola ci sono alcune novità che accogliamo con favore: la proroga dei contratti di supplenza dell'organico Covid Ata fino al 30 giugno; ulteriori investimenti di risorse sul fondo per la valorizzazione dei docenti senza più la finalizzazione a dir poco



offensiva alla "dedizione"; la proroga delle misure di deroga al dimensionamento scolastico; la riduzione a tre anni per la mobilità dei DSGA neo assunti, seppure manchi la ripartenza delle assunzioni dei docenti di sostegno specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze.

In materia di ambiente e di tutela degli animali abbiamo inserito una pluralità di disposizioni significative: l'istituzione di un Fondo "buone pratiche" per la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, che prevede contributi volti a favorire l'economia circolare e l'utilizzo dei prodotti agroalimentari tradizionali; abbiamo indirizzato fondi per i CRAS e per l'introduzione in Italia del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, applicato con successo in altri Paesi; abbiamo altresì rifinanziato la legge n. 281 del 1991 per il contrasto al fenomeno del randagismo, contribuendo anche a indirizzare risorse verso i rifugi per animali dei comuni in dissesto.

Da segnalare il grande successo concernente il divieto di allevamento degli animali da pelliccia: una misura non più rinviabile che ci vedeva ancora in uno stato di grave arretratezza nei confronti di moltissimi Paesi europei; è previsto anche un indennizzo verso coloro che conducevano tale attività e che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia, che ha comportato l'abbattimento di migliaia di animali.

Siamo anche riusciti ad ottenere la soppressione della tecnica del CCS come finalità del Fondo per il sostegno alla transizione ecologica: una misura che, come sappiamo, stimola gli appetiti di molte aziende ansiose di riconvertire i propri impianti obsoleti, ma di cui ancora non si conoscono i rischi e i potenziali costi.

Infine, un ulteriore grande successo è quello del potenziamento dei controlli ambientali, che va a finanziare una legge di grande importanza a cui però mancano ancora decreti attuativi e risorse necessarie ad una reale partenza.

La misura del superbonus è stata modificata in Commissione con una condivisione tra le forze di maggioranza, con l'obiettivo di valorizzare questo strumento che non è solo di leva economica, ma di trasformazione ecologica del Paese. Siamo riusciti ad estenderlo, per tutto il 2023, anche alle case unifamiliari, ad eliminare il tetto dell'ISEE, il vincolo della prima casa per le case unifamiliari, e quello della CILA, che doveva essere presentata nell'anno scorso. Si è ricompresa nella proroga dei lavori trainanti anche i lavori trainati; vi è la proroga a tutto il 2025 anche nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009; vi è la proroga del superbonus per gli impianti fotovoltaici ed è stata introdotta un'agevolazione importante per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche. Infine, si sono ricomprese le spese delle nuove asseverazioni nel perimetro dei vari *bonus* edilizi e si è previsto che il decreto antifrode, pur virtuoso negli obiettivi, non trovi applicazione per gli interventi in edilizia libera sotto i 10.000 euro.

Sulla salute, che rappresenta un fattore chiave importantissimo per garantire equità nella ripresa, abbiamo ottenuto un'importante modifica sul *pay-back*, imponendo alle case farmaceutiche, finalmente, di versare il dovuto allo Stato italiano e legando l'innalzamento dei tetti della spesa farmaceutica proprio al pagamento integrale e senza condizioni degli oneri di ripiano del 2019-2020 che ammontano a circa 2,3 miliardi di euro, necessari per reggere l'urto

del Covid. Si tratta di una conquista importantissima per garantire equità e che potrà permettere di risolvere contenziosi che da troppo tempo inquinano il dibattito sulla spesa farmaceutica.

Nel settore sociale abbiamo inserito importanti modifiche che migliorano il testo iniziale, come quelle riguardanti un ulteriore incremento del Fondo per le non autosufficienze che passa a 115 milioni di euro per l'anno 2022: si tratta solo di un primo passo, importante ma non ancora sufficiente, per una grande questione sociale che fatica ad imporsi nell'agenda politica nazionale. E poi, rifinanziato con 5 milioni di euro il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, le norme per la parità di genere, il rafforzamento dei centri antiviolenza e un importante rifinanziamento per prorogare l'assunzione del personale nelle prefetture che si possa occupare di regolarizzazione dei migranti.

L'articolo 2 della legge di bilancio reca i famosi 8 miliardi di euro sul fisco. Sulla sintesi raggiunta esprimiamo un giudizio politico di parziale insoddisfazione perché l'intervento non appare pienamente sufficiente nella direzione di migliorare il profilo distributivo sull'Irpef, e a realizzarne una riforma strutturale, che è il vero nodo della riforma, per coniugare equità e sostenibilità dopo decenni di stagnazione e di impoverimento della popolazione, anche quella economicamente attiva (secondo analisi OCSE il salario medio è infatti diminuito dal 1990 al 2020 del 2,9 per cento mentre nei Paesi UE si è avuta una crescita vicina al 30 per cento). È chiaro che sulla tassazione le posizioni nella maggioranza sono diversissime. Per LeU vale sempre affermare il principio della progressività fiscale: è stato importante, comunque, nell'intervento complessivo, anche il risultato ottenuto dal sindacato sulla decontribuzione per 1,5 miliardi di euro che aumenterà le buste paga per il 2022.

Positivo l'intervento sui cosiddetti *workers buy out*, che ha semplificato la normativa inserendo nella legge di bilancio 2021 ove si interviene sul Fondo crescita, uno specifico richiamo alle società finanziarie di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, partecipate e vigilate dal MISE.

Abbiamo inserito inoltre delle importanti norme a tutela dei lavoratori dell'edilizia e della ceramica, mestieri altamente gravosi e impattanti sulla salute, che necessitavano di criteri specifici per l'accesso all'APE sociale: per gli operai edili e i ceramisti il requisito di anzianità contributiva per l'accesso all'istituto è stato portato a trentadue anni, in luogo dei trentasei. Altrettanto significativo l'intervento concernente l'armonizzazione previdenziale dei Vigili del fuoco. E con un nostro emendamento abbiamo introdotto una vera e propria riforma dei tirocini per eliminare l'uso distorto.

Sulle delocalizzazioni, invece, dobbiamo segnalare come l'intervento risulti ancora insufficiente e inadeguato a questo veicolo normativo. Si tratta di un tema nevralgico su cui è necessario incidere senza incertezze. Avevamo quindi chiesto interventi più stringenti riducendo le soglie occupazionali e i criteri dimensionali, stabilendo un termine più ampio tra la comunicazione aziendale e l'avvio della procedura collettiva di licenziamento, aggravando le sanzioni e prevedendo la restituzione e la preclusione dell'accesso a qualsiasi sovvenzione pubblica, nonché la partecipazione agli appalti. Avevamo inoltre chiesto un diritto di prelazione per i lavoratori che decidessero di costituire

società cooperative per la continuità dell'attività, con una concessione in comodato gratuito degli immobili. Il fenomeno della delocalizzazione è un dramma per migliaia di lavoratori, e va affrontato con la massima efficacia

Infine, altro tema su cui siamo intervenuti con la condivisione anche delle altre forze parlamentari è quello relativo a TOSAP e COSAP, dando la possibilità, soprattutto ai commercianti e a tutti coloro che utilizzano spazi esterni, di essere aiutati, scegliendo di coprire la TOSAP per almeno tre mesi.

Avremmo voluto che si intervenisse sul reddito di cittadinanza rimodulandolo in favore delle famiglie numerose, alleggerendo i carichi e le responsabilità per centri per l'impiego e comuni, riducendo la produzione documentale per gli stranieri.

Abbiamo proposto l'equiparazione previdenziale fra lavoratori iscritti alla gestione separata, i coordinati e continuativi e i dipendenti.

Siamo sicuramente soddisfatti dello sforzo fatto e del lavoro corale che hanno svolto tutti i Gruppi parlamentari per l'approvazione di questa legge di bilancio.

Tuttavia, proseguiremo con il nostro impegno, perché si realizzino tutti gli interventi che abbiamo rivendicato.

Per esempio, chiediamo un vero finanziamento del Fondo per il rinnovo di tutti i contratti nazionali di lavoro, molti dei quali scaduti da tempo, così come maggiori tutele per tutti i lavoratori invisibili e i più deboli, come le donne e i giovani.

Sulla scuola, per esempio, auspichiamo un intervento immediato sul sovraffollamento delle classi partendo dall'investimento negli organici, oggi più che mai necessario viste le diseguaglianze che la pandemia ha prepotentemente rivelato. Così come sull'ambiente. È da cinquant'anni che sentiamo parlare di sostenibilità ambientale. La sfida è quella di proteggere le risorse, la biodiversità, l'equilibrio degli ecosistemi, trovando soluzioni che consentano di tutelare la salute del pianeta e dei suoi abitanti, senza per questo interrompere lo sviluppo economico e sociale.

Non è più tempo di aspettare. Abbiamo una grande responsabilità, soprattutto nei confronti delle future generazioni.

Annuncio, quindi, il voto favorevole dei senatori LeU-Ecosolidali.

















391ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante					
Nominativo	21	22	23	24	25
Abate Rosa Silvana					
Accoto Rossella			F	F	F
Agostinelli Donatella	F	F	F	F	F
Aimi Enrico	F	F	F	F	F
Airola Alberto	F	F	F	F	F
Alberti Casellati Maria Elisab					
Alderisi Francesca	M	M	F	F	F
Alessandrini Valeria	F	F	F	F	F
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	F
Anastasi Cristiano	M	M	M	M	M
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	F	F	F	F	F
Astorre Bruno	F	F	F	F	F
Auddino Giuseppe	F	F	F	F	F
Augussori Luigi	F	F	F	F	F
Bagnai Alberto	F	F	F	F	F
Balboni Alberto	C	C			
Barachini Alberto	F	F	F	F	F
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C
Barboni Antonio	F	F			
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	F	F	F	F	F
Berardi Roberto	F		F	F	F
Bergesio Giorgio Maria	F	F	F	F	F
Bermi Anna Maria	F	F	F	F	F
Berutti Massimo Vittorio	F	F	F	F	F
Biasotti Sandro Mario	F	F			
Binetti Paola	F	F	F	F	F
Bini Caterina	F	F	F	F	F
Biti Caterina	F	F	F	F	F
Boccardi Michele	F	F	F		
Boldrini Paola	F	F	F	F	F
Bongiorno Giulia	F	F	F		
Bonifazi Francesco	F	F			
Bonino Emma	F	F			
Borghesi Stefano	F	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	F	F	F	F	F
Bossi Simone	F	F	F	F	F
Bossi Umberto	M	M	M	M	M
Bottici Laura	F	F	F	F	F
Botto Elena	C	C			
Bressa Gianclaudio	F	F			
Briziarelli Luca	F	F	F	F	F
Bruzzone Francesco	F	F	F	F	F
Buccarella Maurizio	F	F	F	F	F
Calandrini Nicola	M	M	M	M	M
Calderoli Roberto	F	F	F	P	P
Caliendo Giacomo	F	F	F	F	F
Caligiuri Fulvia Michela	F	F	F	F	F
Campagna Antonella	M	M	M	M	M
Campari Maurizio	F	F	F	F	F
Candiani Stefano	F	F	F	F	F
Candura Massimo	F	F	F	F	F

391ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante					
Nominativo	21	22	23	24	25
Cangini Andrea	F	F	F	F	F
Cantù Maria Cristina	F	F	F	F	F
Carbone Vincenzo	F	F	F		
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F
Casolati Marzia	F	F	F	F	F
Castaldi Gianluca	F	F	F	F	F
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	F
Castiello Francesco	F	F			
Catalfo Nunzia	M	M	M	M	M
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M
Causin Andrea	F	F			
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	F	F	F	F	
Ciampolillo Alfonso					
Cioffi Andrea	F	F	F	F	F
Ciriani Luca	C	C	C	C	C
Cirinnà Monica	F	F	F	F	F
Collina Stefano	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	F	F	F	F	F
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	F	F	F	F	F
Corbetta Gianmarco	M	M	M	M	M
Corrado Margherita	C	C			
Corti Stefano	F	F	F	F	F
Craxi Stefania Gabriella A.	F	F	F	F	F
Crimi Vito Claudio			F	F	F
Croatti Marco	F	F	F	F	F
Crucioli Mattia					
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	M	M	M	M	M
Dal Mas Franco	M	M	M	M	M
D'Alfonso Luciano	F	F	F	F	F
Damiani Dario	F	F	F	F	F
D'Angelo Grazia	F	F	F	F	F
D'Arienzo Vincenzo	F	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea	C	C	C	C	C
De Bonis Saverio	A	A			
De Carlo Luca	C	C	C	C	C
De Falco Gregorio	A	A			
De Lucia Danila	F	F	F	F	F
De Petris Loredana	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	F	F	F	F	F
De Siano Domenico	F	F	F	F	F
De Vecchis William	A	F	F	F	F
Dell'Olio Gianmauro	F	F	F	F	F
Dessi Emanuele	C	C			
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	F	F
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio	C	C			
Di Nicola Primo	F	F	F	F	F
Di Piazza Stanislao	F	F	F	F	F
Donno Daniela	F	F	F	F	F
Doria Carlo	M	M	F	F	F

391ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante					
Nominativo	21	22	23	24	25
Drago Tiziana Carmela Rosaria					
Durnwalder Meinhard					
Endrizzi Giovanni	F	F	F	F	F
Errani Vasco	F	A	F	F	F
Evangelista Elvira Lucia	F	F	F		
Faggi Antonella	F	F	F	F	F
Fantetti Raffaele	F	F	F	F	F
Faraone Davide	F	F	F	F	F
Fattori Elena					
Fazzolari Giovanbattista	C	C	C	C	C
Fazzone Claudio			F	F	F
Fede Giorgio	F	F	F	F	F
Fedeli Valeria	F	F	F	F	F
Fenu Emiliano	F	F	F	F	
Ferrara Gianluca	F	F	F	F	F
Ferrari Alan	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta			F	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	F	F			
Floridia Barbara					
Floris Emilio	F	F	F	F	F
Fregolent Sonia	F	F	F	F	F
Fusco Umberto					
Galliani Adriano	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	F	F	F	F	F
Gallone Maria Alessandra	F	F	F	F	F
Garavini Laura	F	F	F	F	F
Garnero Santanchè. Daniela	C	C	C	C	C
Garruti Vincenzo	F	F	F	F	F
Gasparri Maurizio	F	F	F	F	F
Gaudiano Felicia	F	F	F	F	F
Ghedini Niccolò	M	M	M	M	M
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	F	F			
Giannuzzi Silvana					
Giarrusso Mario Michele					
Ginetti Nadia	F	F			
Giro Francesco Maria			F	F	F
Giroto Gianni Pietro	F	F	F	F	
Granato Bianca Laura	C	C			
Grassi Ugo	F	F	F	F	
Grasso Pietro	F	F	F	F	F
Grimani Leonardo	F	F	F	F	F
Guidolin Barbara	F	F			
Iannone Antonio	C	C	C	C	C
Iori Vanna	F	F	F	F	F
Iwobi Tony Chike	F	F	F	F	F
La Mura Virginia	C	C			
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C	C	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria			C		
L'Abbate Pasqua	F	F	F	F	F
Laforgia Francesco	F	F	F	F	F
Laniece Albert	F	F	F	F	F

391ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante					
Nominativo	21	22	23	24	25
Lannutti Elio	C	C			
Lanzi Gabriele	F	F	F	F	F
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	F	F
Leone Cinzia			F	F	
Lezzi Barbara					
Licheri Ettore Antonio			F	F	F
Lomuti Arnaldo	F	F	F	F	F
Lonardo Alessandrina	F	F			
Lorefice Pietro	F	F	F	F	F
Lucidi Stefano	F	F	F	F	F
Lunesu Michelina	M	M	M	M	M
Lupo Giulia	F	F	F	F	F
Maffoni Gianpietro					
Magorno Ernesto	F	F	F	F	
Maiorino Alessandra	F	F	F	F	F
Malan Lucio	C	C	C	C	C
Mallegni Massimo	F	F	F	F	F
Malpezzi Simona Flavia	F	F	F	F	F
Manca Daniele	F	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe T. V.	F	F	F	F	F
Mantero Matteo					
Mantovani Maria Laura	M	M	M	M	M
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore	F	F	F	F	F
Marilotti Giovanni	F	F	F	F	F
Marin Raffaella Fiormaria	F	F	F	F	F
Marinello Gaspare Antonio	F	F	F		
Marino Mauro Maria	M	M	M	M	M
Martelli Carlo					
Marti Roberto	F	F	F	F	F
Masini Barbara	F	F	F	F	F
Matrisciano Mariassunta	F	F	F	F	F
Mautone Raffaele	F	F	F		
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	F	F			
Messina Assunta Carmela	F	F	F	F	F
Minasi Clotilde					
Mininno Cataldo					
Mirabelli Franco	F	F	F	F	F
Misiani Antonio			F	F	F
Modena Fiammetta	F	F	F	F	F
Moles Rocco Giuseppe	F	F	F	F	F
Mollame Francesco	F	F	F	F	F
Montani Enrico	F	F	F	F	F
Montevecchi Michela	F	F	F	F	F
Monti Mario	F	F			
Moronese Vilma	C	C			
Morra Nicola	C	C			
Nannicini Tommaso	F	F	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano					
Naturale Gisella	F	F	F	F	F
Nencini Riccardo	F	F	F	F	

391ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante					
Nominativo	21	22	23	24	25
Nisini Tiziana	F	F	F	F	F
Nocerino Simona Nunzia	F	F			
Nugnes Paola	M	M	M	M	M
Ortis Fabrizio	C	C			
Ostellari Andrea	F	F	F	F	F
Pacifico Marinella	F	F	F	F	F
Pagano Nazario	F	F	F	F	F
Papatheu Urania Giulia R.	F	F	F	F	F
Paragone Gianluigi			C		
Parente Annamaria	F	F	F	F	F
Paroli Adriano	F	F	F	F	F
Parrini Dario	F		F	F	F
Patuanelli Stefano	M	M	F	M	M
Pavanelli Emma	F	F	F	F	F
Pazzaglini Giuliano	F	F	F	F	F
Pellegrini Emanuele	F	F	F	F	F
Pellegrini Marco	F	F	F		F
Pepe Pasquale	F	F			
Pergreffi Simona	F	F	F	F	F
Perilli Gianluca	F	F	F	F	F
Perosino Marco	F	F	F	F	F
Pesco Daniele	F	F	F	F	F
Petrenga Giovanna					
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F		
Pianasso Cesare	F	F	F	F	F
Piano Renzo					
Piarulli Angela Anna Bruna	F	F	F	F	F
Pichetto Fratin Gilberto	F	F	F	F	F
Pillon Simone	F	F	F	F	F
Pinotti Roberta	F	F	F	F	F
Pirovano Daisy	F	F	F	F	F
Pirro Elisa	F	F	F	F	F
Pisani Giuseppe	F	F	F	F	F
Pisani Pietro	F	F	F	F	F
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	F	F	F	F	F
Pizzol Nadia	F	F	F	F	F
Presutto Vincenzo	F	F	F	F	F
Pucciarelli Stefania	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	F	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano	F	F	F	F	F
Quarto Ruggiero	F	F	F	F	F
Rampi Roberto	F	F	F	F	F
Rauti Isabella	C	C	C	C	C
Renzi Matteo	F	F	F	F	F
Riccardi Alessandra	F	F	F	F	F
Ricciardi Sabrina	F	F	F	F	F
Richetti Matteo	F	F	F		
Ripamonti Paolo	F	F	F	F	F
Rivolta Erica	F	F	F	F	F
Rizzotti Maria	F	F	F	F	F
Rojc Tatjana	F	F	F	F	F
Romagnoli Sergio	F	F	F	F	F

391ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante					
Nominativo	21	22	23	24	25
Romani Paolo	F	F			
Romano Iunio Valerio	M	M	M	M	M
Romeo Massimiliano	F	F	F	F	F
Ronzulli Licia			F	F	F
Rossi Mariarosaria	F	F			
Rossomando Anna	F	F	F	F	F
Rubbia Carlo					
Rufa Gianfranco	F	F	F	F	F
Ruotolo Alessandro	F	F	F	F	F
Ruspanini Massimo	C	C	C	C	
Russo Loredana	F	F	F	F	F
Saccone Antonio	F	F	F		
Salvini Matteo			F	F	F
Santangelo Vincenzo	F	F			
Santillo Agostino	F	F	F	F	F
Saponara Maria	F	F	F	F	F
Sbrana Rosellina	C	C			
Sbrollini Daniela	F		F	F	F
Schifani Renato	M	M	M	M	M
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F
Siclari Marco	F	F	F	F	F
Sileri Pierpaolo	F	F	F	F	F
Siri Armando					
Stabile Laura	F	F			
Stefani Erika	F	F	F	F	F
Stefano Dario	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria					
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F
Taverna Paola	P	P	F	F	F
Testor Elena	F	F	F	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	F	F	F	F	F
Toffanin Roberta	F	F	F	F	F
Toninelli Danilo	F	F	F	F	
Tosato Paolo	F	F	F	F	F
Totaro Achille	C	C	C	C	C
Trentacoste Fabrizio	F	F	F	F	F
Turco Mario	F	F			
Unterberger Juliane					
Urraro Francesco	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M
Vaccaro Sergio	F	F	F	F	
Valente Valeria	F	F	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	F	F	F	F	F
Vanin Orietta	F	F	F	F	F
Vattuone Vito	F	A	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	F	F	F	F	F
Vitali Luigi	F	F			
Vono Gelsomina	F	F	F	F	F
Zaffini Francesco	C	C	C		



391<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante					
<b>Nominativo</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
Zanda Luigi Enrico	F	F	F		
Zuliani Cristiano	F	F	F	F	F

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i Senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Calandrini, Campagna, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cucca, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Doria, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Lunesu, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nugnes, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Romano, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre e Sileri.

È assente per incarico avuto dal Senato il Senatore: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i Senatori: Corbetta, Fattori, Mantovani e Pittella.

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente**

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice Alessandra Lonardo e il senatore Andrea Causin hanno aderito alla componente IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI all'interno del Gruppo stesso.

La Presidente del Gruppo Misto ha altresì trasmesso una lettera con la quale il senatore Quagliariello ha dichiarato che la componente IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI cambia la propria denominazione in "IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani)".

### **Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione**

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 16 dicembre 2021, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 1037).

### **Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettere in data 21 dicembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto:

con decreto in data 17 dicembre 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del Ministro dell'università e della ricerca, professoressa Maria Cristina Messa;

con decreto in data 17 dicembre 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del Ministro della giustizia *pro tempore*, onorevole Alfonso Bonafede.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (2485)  
(presentato in data 23/12/2021);

senatrice Leone Cinzia  
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per casi speciali (2486)  
(presentato in data 23/12/2021);

senatrice Leone Cinzia  
Modifiche della disciplina relativa alla detenzione di armi da fuoco ed al rilascio e rinnovo della licenza di porto d'armi (2487)  
(presentato in data 23/12/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo*  
Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro sviluppo economico Giorgetti  
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469)  
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11ª (Lavoro pubblico e privato,

previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 23/12/2021);

*14ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi ed altri

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (2481)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3208 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 23/12/2021).

### **Governo, trasmissione di documenti e assegnazione**

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato la "Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (2448/I).

Tale documento è stato trasmesso alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 16 e 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2021/0677/I, relativa al piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento al capitolo 4, elaborato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) unitamente allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dello stesso piano triennale.

La predetta documentazione è deferita alla 1ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 1000-bis).

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha inviato la relazione sull'attività svolta, aggiornata al 30 novembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 1036).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica delle società Mitsui & Co., Ltd. e ISI Sementi S.p.a. avente ad oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo di ISI Sementi S.p.a. da parte di Mitsui & Co., Ltd.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup>, alla 8<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 1038).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, un messaggio di informazioni di carattere generale inviato dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2021/0629/I, relativa al regolamento dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e le caratteristiche di qualità, sicurezza, *performance* e scalabilità, portabilità dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione.

La predetta documentazione è deferita alla 1<sup>a</sup>, alla 2<sup>a</sup>, alla 8<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 1042).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc.* LVIII, n. 4).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 21 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª, alla 7ª, alla 10ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. CCXXXVIII*, n. 4).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (COM(2021) 776 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale (COM(2021) 814 definitivo), alla 2ª e alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - II Global Gateway (JOIN(2021) 30 definitivo), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª, alla 5ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente.

### **Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali dal n. 1239 al n. 1248 relativo alle sedute tenutesi nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (Atto sciopero n. 10).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 dicembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Fondo di assistenza per i finanziari (F.A.F.) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 502);

della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per gli esercizi 2018 e 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 503).

### **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti documenti approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 1º dicembre 2021:

Osservazioni e proposte riguardanti lo schema di decreto ministeriale recate approvazione del documento «Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione» (atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 323). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 1039);

Osservazioni e proposte per una maggiore sicurezza nella circolazione dei monopattini elettrici e per la valorizzazione della figura del *mobility manager*. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 1040);

Memoria dell'audizione del Presidente del CNEL presso le Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente la Conferenza sul futuro dell'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 1041).

## Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 23 dicembre 2021)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 129

DE BONIS: sulla mancata erogazione di 400 milioni di euro di fondi FEASR alla Sicilia per l'irrigazione (4-06113) (risp. PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

LEONE ed altri: sulle criticità legate alle domande di partecipazione ai bandi ISMEA (4-05804) (risp. PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

MALLEGNI: sulla soppressione degli uffici di tribunale e del giudice di pace in provincia di Firenze (4-06203) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

PAPATHEU: sulla rescissione unilaterale del contratto MEG da parte algerina (Maghreb-Europe gas pipeline) (4-06213) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

### Interrogazioni

GIROTTI, PIRRO, GUIDOLIN, VANIN, ANASTASI, PISANI Giuseppe, PAVANELLI, L'ABBATE - *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.* - Premesso che:

le sostanze organiche perfluoro-alchiliche (PFAS) sono utilizzate principalmente per rendere impermeabili carta, stoffe, stoviglie, oltre a essere utilizzate nella produzione del *teflon* per le pentole, del *gore-tex* per i tessuti, negli involucri alimentari e in numerosi altri campi, inclusi usi industriali e farmaceutici: non sono biodegradabili e risultano bioaccumulabili, ovvero possono rimanere a lungo nell'ambiente e anche accumularsi nei tessuti degli organismi viventi, inclusi gli esseri umani;

dal 2013 un largo numero di istituzioni pubbliche e private, a partire dall'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche con il suo ampio studio di valutazione del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani fino ad arrivare alle recentissime analisi sulla concentrazione di PFAS negli alimenti effettuate dalle autorità sanitarie tra 2016 e 2017 rese note dalle associazioni Greenpeace e "Mamme no PFAS", ha rilevato che una percentuale allarmante delle acque italiane risulta contaminata, con una particolare preoccupazione per la zona tra Vicenza, Verona e Padova, includendo ben 30 comuni, e che ha visto coinvolgere anche la



falda acquifera di Almisano, la seconda più estesa d'Europa, interessando circa 350.000 tra cittadini in oltre 200 chilometri quadrati di territorio;

le indagini epidemiologiche svolte sui lavoratori dei siti produttivi di PFAS e sulle popolazioni esposte mostrano che l'inquinamento causato da dette sostanze presenta una probabile correlazione con ipercolesterolemia, ipertensione in gravidanza e pre eclampsia, malattie della tiroide e alterazioni degli ormoni tiroidei, colite ulcerosa, tumore del rene e tumore del testicolo; inoltre, sono state registrate alterazioni dei livelli di glucosio, aumento dei livelli di acido urico e dell'enzima epatico ALT nel sangue, nonché una moderata riduzione del peso medio alla nascita;

considerato che:

gli studi più recenti hanno riguardato anche i possibili danni psicosociali, oltre che fisici e biologici, subiti da tutti coloro che risiedono nei territori colpiti;

se fino a poco tempo fa l'attenzione era posta esclusivamente sugli effetti diretti della contaminazione delle acque, recentemente si è iniziato ad analizzare anche gli effetti della contaminazione sugli alimenti (che ben potrebbe avere conseguenza non solamente sulle popolazioni locali, ma anche sull'intera penisola italiana e ancora oltre, in caso di esportazioni extra nazionali). Recentemente l'European food safety authority (EFSA) ha pubblicato i risultati di una consultazione pubblica indetta per raccogliere contributi scientifici sulla bozza di valutazione del rischio della presenza di PFAS nei cibi. Tra i contributi ve ne sono anche alcuni dell'Istituto superiore di sanità, dai quali si apprende che, a seguito di uno studio condotto proprio in Veneto, rispetto all'esposizione ai contaminanti derivante da cibi e liquidi assunti, subito dopo l'acqua potabile risultano estremamente rilevanti anche uova, latte e carne bovina, in particolare per l'acido perfluorooctanoico. In risposta a tale contributo, l'EFSA ricordava che le valutazioni della bozza coprono la popolazione generale e non quella abitante specifici luoghi oggetto di contaminazione e, tuttavia, i massimi livelli assumibili settimanalmente varranno anche per tali popolazioni. Inoltre, l'EFSA è al corrente che i tipi di PFAS che occorrono in simili luoghi contaminati potranno differire da quelli che si trovano nella popolazione generale e una valutazione più specifica potrebbe essere richiesta per tenere conto di simili differenze. Inoltre, il contributo relativo di differenti gruppi di cibo e dell'acqua potabile potrebbe chiaramente risultare differente;

sul punto è stato recentemente pubblicato sulla rivista "Epidemiologia e prevenzione" un articolo scientifico, intitolato "Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli alimenti dell'area rossa del Veneto", realizzato da ricercatrici e ricercatori delle università di Firenze e di Padova, con il contributo di Greenpeace e delle Mamme no PFAS, il quale dimostra, a partire dai dati dell'ISS, che sebbene la contaminazione risulti diffusa, non è uniforme nei vari comuni: oltre all'area del plume di contaminazione (la parte dell'acquifero sotterraneo che trasporta le sostanze inquinanti), relativa innanzitutto al territorio comunale di Lonigo (Vicenza), anche i prodotti animali e vegetali prelevati lungo la direttrice del fiume Fratta, nei comuni di Montagnana (Padova), Bevilacqua e Terrazzo (Verona), mostrano elevate probabilità di essere contaminati. Inoltre, come già ricordato, i prodotti di origine animale risultano di

gran lunga più contaminati rispetto a quelli vegetali e mostrano una differente presenza delle singole molecole;

considerato infine che:

anche a seguito delle indagini da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto sulle possibili responsabilità dell'azienda Miteni S.p.A. di Trissino (Vicenza) rispetto all'inquinamento da PFAS che ha colpito ampie aree del Veneto, ben 15 dirigenti della stessa Miteni, nonché della società madre, la lussemburghese ICIG e della giapponese Mitsubishi, sono stati rinviati a giudizio lo scorso luglio, con oltre 200 enti costituitisi parti civili, per avvelenamento delle acque, disastro innominato, inquinamento ambientale (ai sensi dell'articolo 452 *-bis* del codice penale), oltre a reati fallimentari;

a conclusione della visita condotta recentemente nel nostro Paese, il relatore speciale ONU su diritti umani e sostanze e rifiuti pericolosi ha dichiarato di essere "seriamente preoccupato dall'entità dell'inquinamento da PFAS (anche noti come prodotti chimici eterni perché persistono e non si degradano nell'ambiente) in alcune aree della regione Veneto", sottolineando le possibili responsabilità di Miteni così come di altre aziende della zona e invitando "l'Italia ad adottare le misure necessarie per la restrizione dell'uso di queste sostanze a livello nazionale, e ad esercitare la sua leadership a livello regionale, mentre l'Unione Europea si prepara ad affrontare le gravi minacce per la salute e l'ambiente poste dai PFAS", come riportato *on line* su "un-ric.org" il 13 dicembre 2021,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che, sulla base delle valutazioni dell'EFSA, sia possibile prevedere misure maggiormente cautelative rispetto al parere redatto dall'agenzia europea per tutelare le popolazioni che vivono in aree dall'elevato tasso di inquinamento da PFAS, come quelle presenti in Veneto;

se sia stato chiesto all'EFSA di redigere un parere *ad hoc* al fine di identificare la dose settimanale tollerabile nei territori contaminati, considerando l'apporto dei contaminanti sia dell'acqua che quello degli alimenti.

(3-02999)

GIROTTO, LANZI, CROATTI, L'ABBATE, DELL'OLIO, DI PIAZZA, FENU, MARINELLO, FEDE, PELLEGRINI Marco, DE LUCIA, MONTEVECCHI, LUPO, SANTILLO, TRENTACOSTE, D'ANGELO, GAUDIANO, ROMAGNOLI, ROMANO, CASTELLONE, GARRUTI, PESCO, CORBETTA, PUGLIA, CASTALDI, MAIORINO, LEONE, LOREFICE, LANNUTTI, COLTORTI, LOMUTI, LICHERI, PISANI Giuseppe, ABATE, AGOSTINELLI, EVANGELISTA, ANASTASI, BUCCARELLA, SANTANGELO, TAVERNA, DESSÌ, BOTTO, VANIN, PRESUTTO, PERRILLI, CIOFFI, DI NICOLA, PAVANELLI, AIROLA, DONNO, PIRRO, FERRARA - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la Società gestione impianti nucleari (SOGIN) S.p.A. è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal decreto legislativo n. 79 del 1999; con la trasformazione dell'ENEL in una *holding* formata da

diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le 4 centrali nucleari italiane di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano di Sessa Aurunca (Caserta);

la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (*decommissioning*) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi (compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare), nonché, ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2010, della realizzazione del deposito nazionale e il supporto alle istituzioni nel campo delle bonifiche nucleari;

considerato che, nello schema di risoluzione proposto nell'ambito dell'affare assegnato n. 60, "Gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale", all'esame della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, è stato evidenziato che: 1) la stima dei costi per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi italiani è quasi raddoppiato, raggiungendo i 7,2 miliardi di euro e, dal 2001 al 2018, il programma di smantellamento è stato realizzato solamente per circa un terzo delle attività, per un costo di 3,8 miliardi di euro. A questi, vanno aggiunti ulteriori 1,5 miliardi previsti per la realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e il relativo costo di esercizio annuale, non ancora stimato; 2) le attività di competenza della SOGIN risultano gravate da importanti ritardi, inclusi quelli riguardanti la risoluzione di alcune delle situazioni maggiormente critiche in Italia, ovvero la solidificazione dei rifiuti liquidi presenti nel centro di Saluggia (Vercelli), del prodotto finito nel Centro ricerche di Trisaia di Rotondella (Matera) e l'allontanamento delle barre di combustibile provenienti dalla centrale di Elk River (USA), stoccate sempre presso tale centro, nonché il *decommissioning* della centrale moderata a grafite di Latina; 3) per quanto riguarda lo slittamento dei cronoprogrammi, non sono state individuate negli anni le eventuali responsabilità dovute, tra l'altro, ad un'insufficiente attenzione politica e alle criticità che hanno determinato, a fronte dei rischi per la sicurezza nazionale, una riduzione dei controlli rispetto alle attività condotte. Il *permitting* sul *decommissioning* è complesso, coinvolge diverse istituzioni tra i quali il nuovo Ministero della transizione ecologica, le Regioni e i Comuni in cui insistono i centri nucleari e autorità di controllo. Si fa presente che tra queste ultime, l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è operativo solamente dal 1° agosto 2018 e sono presenti criticità rispetto al funzionamento della struttura, considerata sottodimensionata rispetto alle attività che deve svolgere, data l'evidente carenza di personale e di mezzi, ciò comportando ulteriori ritardi rispetto alle attività di *decommissioning*;

tenuto conto che, in un articolo del 20 dicembre 2021, pubblicato sul "Corriere della Sera", si ripercorrono le attività svolte dalla SOGIN sul *decommissioning*, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale, sottolineando i ritardi e la lievitazione dei costi verificatisi nell'espletamento di entrambe queste attività. L'articolo riporta che, finora,

nessun ente pubblico avrebbe vigilato e sanzionato tali ritardi. Viene altresì evidenziato che: "Sogin ha trovato uno ostacolo nel ministro della Transizione Ecologica Cingolani: L'unica soluzione possibile è un commissariamento su modello Ponte Morandi, perché è un problema di ordine nazionale"; valutato che:

un commissariamento per la ricostruzione parziale di una singola struttura in deroga a norme vigenti costituisce un modello che non è applicabile a una realtà complessa e problematica quale quella della messa in sicurezza, *decommissioning* e sistemazione finale dei rifiuti radioattivi:

il quadro regolatorio sulla sicurezza nucleare e la radioprotezione è completamente diverso da quello delle opere "normali", derivando direttamente da direttive europee e da convenzioni internazionali. In questo ambito operativo, le semplificazioni e le deroghe normative, come è stato fatto per il "ponte Morandi", sono impossibili da applicare;

allo strumento del commissariamento in ambito nucleare si è già fatto ricorso nel 2003, quando il generale Carlo Jean, allora presidente della SOGIN, è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari e dotato di poteri derogatori. Nel tempo tale scelta è risultata decisamente infelice, comportando un ritardo delle attività della SOGIN nei cronoprogrammi e nella lievitazione dei costi. La principale evidenza del fallimento di quell'operato fu l'incapacità di costruire un percorso partecipato con le popolazioni interessate per la costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che diede vita alle 15 giornate di protesta civile di Scanzano. Il Governo di allora tentò di imporre per decreto un'opzione che solo la massima condivisione da parte dei territori avrebbe potuto consentire la realizzazione;

a giudizio degli interroganti l'istituto del commissariamento rappresenterebbe l'ennesimo infelice tentativo di superare il consenso informato e consapevole, sostituendogli sostanziali imposizioni. Tale imposizione, pertanto, preluderebbe a giustificate opposizioni popolari e a un conseguente e facilmente prevedibile fallimento di un progetto che si trascina da almeno 20 anni tra errori di varia natura, a carico sia di soggetti responsabili di decisioni politiche che di quelli a cui spettano soluzioni tecnico-gestionali o amministrative;

nel mese di maggio 2022 scade il mandato naturale degli amministratori in carica, pertanto entro pochi mesi il Governo potrà nominare un nuovo consiglio di amministrazione della SOGIN con pieni poteri operativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere l'ipotesi annunciata di commissariamento di qualunque natura, al fine di scongiurare il ripetersi di modelli fallimentari analoghi a quello conseguente al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, detto "decreto Scanzano", e di non alimentare le paure che la paventata realizzazione del deposito suscita nel Paese.

(3-03000)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

DE FALCO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

nei giorni scorsi notizie giornalistiche hanno rivelato alcuni contenuti dell'intervento del presidente di ITA Airways, Alfredo Altavilla, espressi durante una riunione con dirigenti di quella società il 1° ottobre 2021;

in quella riunione Altavilla ha annunciato di aver già deciso di licenziare metà dei 1.077 dipendenti provenienti da Alitalia, in particolare quelli sindacalizzati, al termine dei 4 mesi di prova previsti, senza tuttavia far riferimento a motivi di giusta causa o di giustificato motivo obiettivo;

tale dichiarazione costituisce piena prova di comportamento antisindacale e inoltre contraddice gli impegni assunti dalla società che fanno parte del "piano industriale", il quale prevede, viceversa, un incremento dell'occupazione, con il graduale riassorbimento della maggior parte dei lavoratori di Alitalia, del settore "aviation" e non solo;

considerato che:

Altavilla sta utilizzando uno strumento normativo, che l'interrogante considera aberrante, contenuto nell'articolo 7 del "decreto infrastrutture" (decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 156 del 2021), che di fatto consente l'aggiramento delle tutele del lavoro e della necessaria instaurazione delle relazioni sindacali (contenute nel nostro ordinamento all'articolo 2112 del codice civile), lasciando il lavoratore "nudo" dinanzi allo strapotere contrattuale del datore di lavoro, ma non può attribuire a quest'ultimo anche la facoltà di selezionare tra i lavoratori quelli non appartenenti a certi sindacati;

si tratta, a parere dell'interrogante, di una grave responsabilità del Governo, che non solo ha creato quella norma aberrante, adottata peraltro sulla base di una decisione della Commissione europea tuttora segreta, ma che, inoltre, rimane inspiegabilmente in silenzio dinanzi a comportamenti di tale gravità che pure sono posti in essere in suo "nome e conto";

è anche grave che in entrambe le Camere, prima nelle Commissioni e poi nelle Aule, siano state respinte le richieste di trasparenza, presentate in Senato ed alla Camera volte ad esaminare il provvedimento secondo la normale procedura di conversione in legge del decreto, a norma dell'articolo 72 della Costituzione, in scienza e coscienza;

l'articolo 7 del decreto infrastrutture incide naturalmente nella fase genetica del rapporto di lavoro, attraverso la dissimulata "cessione di beni o parti dei beni", il che consente ad ITA di aggirare le conquiste del diritto del lavoro e del diritto sindacale, ma a giudizio dell'interrogante ora tale abnorme potere viene usato anche nella fase di gestione dei rapporti di lavoro, attraverso un illecito comportamento antisindacale, apertamente dichiarato;

a parere dell'interrogante, si è creato un gravissimo precedente, un vero e proprio modello paradigmatico che potrà essere utilizzato in futuro da altre aziende, per isolare i lavoratori, lasciandoli indifesi, con le proprie esigenze personali e familiari di vita, in una contrattazione impari sia nella fase

della trattativa precontrattuale, sia successivamente nella fase di gestione del rapporto, consentendo un totale, illecito ed ingiusto arbitrio a questi nuovi "padroni delle ferriere", anche se, come nel caso di ITA, si tratta di aziende di piena proprietà pubblica;

visto che:

nelle registrazioni della riunione della società ITA, il dottor Altavilla esprime contenuti inaccettabili e, a parere dell'interrogante, manifesta una voragine di ignoranza rispetto al settore dell'aviazione civile;

quanto esposto trova conferma nella lettera inviata da ITA il 24 novembre 2021 al giornale "il Fatto Quotidiano" con cui la società chiedeva di non rivelare le dichiarazioni del presidente di ITA rese durante la riunione, poiché esse avrebbero potuto pregiudicare la compagnia che dovrebbe essere sostenuta anche dagli organi di stampa, evidenziando una visione inaccettabile e strumentale della stampa, in contrasto con la sua funzione essenziale di controllo ed informazione, ed un'incoerenza grossolana rispetto alle modalità di gestione dell'azienda, fortemente privatistiche;

la stessa natura pubblica della società impone al Governo di chiarire quale sia la missione effettivamente attribuita a quel dirigente, che sta liquidando ciò che resta di Alitalia,

si chiede di sapere:

quale sia il contenuto della decisione della Commissione europea cui fa riferimento il decreto infrastrutture e la norma con cui è aggirato, di fatto, l'articolo 2112 del codice civile, con la conseguente distruzione dei diritti dei lavoratori e la mortificazione dei diritti sindacali;

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere nei confronti del presidente di ITA, che ha dichiarato apertamente di aver disposto attività arbitrarie, antisindacali o comunque illecite e discriminatorie;

quali effettivamente siano il contenuto specifico e la latitudine del mandato conferito al presidente di ITA e se gli consentano di porre in essere quelle azioni arbitrarie da lui intraprese alla guida dell'azienda di proprietà pubblica ITA Airways.

(3-02998)

VERDUCCI, NANNICINI, ROJC, ASTORRE, TARICCO, STEFANO, BOLDRINI, FERRAZZI, CIRINNÀ, MARILOTTI, COMINCINI, IORI, PINOTTI, VATTUONE - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l., che fa parte della multinazionale statunitense Caterpillar Inc., nel 1996 ha acquisito la vecchia Sima di Jesi, in provincia di Ancona, che produce cilindri per macchine da movimentazione terra;

in un complesso ultramoderno, l'azienda è diventata uno dei fornitori di riferimento per gli stabilimenti Caterpillar in Europa e nel mondo;

a quanto risulta, la Caterpillar Hydraulics, inoltre, lavora a pieno regime su tre turni, con richiesta di straordinari, ha il proprio bilancio in attivo e alcuna difficoltà di natura finanziaria;

tuttavia, in data 10 dicembre 2021, il direttore ha comunicato alle organizzazioni sindacali la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento, licenziando 260-270 lavoratori (compresi gli interinali);

l'azienda ha inoltre dichiarato di voler dare formalmente immediato avvio alla procedura di licenziamento, senza una discussione preventiva con le medesime rappresentanze sindacali;

considerato che:

i licenziamenti annunciati rappresenterebbero un duro colpo per il territorio della vallesina, già interessato da una crisi diffusa, aggravata dagli effetti della pandemia, che sta compromettendo i livelli occupazionali, oltre a un grave danno per centinaia di famiglie e per l'intero territorio che rischia di perdere un sito produttivo storico, alimentando il processo di deindustrializzazione a cui si assiste ormai da anni;

il comune dove è sito lo stabilimento ricade nell'area di crisi industriale complessa riconosciuta a seguito della crisi del gruppo Merloni, nella quale insiste un accordo di programma, la cui durata è stata prorogata al 18 marzo 2022, con delibera di Giunta regionale n. 780 del 22 giugno 2020 e con l'atto integrativo del 9 ottobre 2020;

il Ministero dello sviluppo economico ha riferito che con circolare del 6 novembre 2020 è stato emanato un nuovo avviso a valere sul regime di aiuto della legge n. 181 del 1989 con dotazione finanziaria pari a più di 12 milioni di euro a favore dell'area di crisi dei comuni marchigiani; tale avviso è stato aperto il 20 gennaio 2021 e da quella data potevano essere presentate domande di agevolazioni da parte degli imprenditori;

la Regione Marche, in via complementare, come previsto nell'atto integrativo di proroga, ha attivato sull'area specifiche misure per il sostegno al lavoro e politiche attive, con dotazione pari a circa 1,8 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere un tavolo nazionale, convocando l'azienda, le organizzazioni sindacali e tutte le parti sociali e gli enti locali coinvolti affinché la Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. trovi soluzioni alternative rispetto al piano presentato, per garantire gli attuali livelli produttivi e occupazionali, in assenza di una crisi manifesta;

quali iniziative intenda, in ogni caso, assumere il Governo per contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni e quali interventi abbia intenzione di mettere in atto per scongiurare i licenziamenti annunciati.

(3-03001)

VERDUCCI, MARILOTTI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021, a Cuccuru Mannu, in territorio di Sarule (Nuoro), un attentato incendiario ha colpito l'azienda "Maffei sarda silicati". Nella fattispecie, sono stati danneggiati tre escavatori, a causa dalle fiamme provocate da ignoti e arrestate grazie all'intervenuto dei vigili del fuoco;

l'evento ha compromesso i cantieri e costretto la Maffei a fermare l'attività estrattiva;

l'attentato incendiario rappresenta la coda di una serie di intimidazioni che si stanno manifestando da tempo. Infatti, come riportato da alcuni organi di stampa locale, è stato preceduto da "minacce scritte sui muri, lumicini fatti trovare agli ingressi dei cantieri, inneschi artigianali lasciati in bella vista tra un camion o una ruspa: 'avvertimenti' regolarmente denunciati ma tenuti nascosti ai riflettori per non creare ulteriori allarmismi e tensioni";

l'azienda ha avviato, il 13 dicembre 2021, un cosiddetto sciopero al contrario, con il fermo delle lavorazioni per rivendicare, come si legge dalla stampa, "un ambiente di lavoro sereno". La decisione è stata annunciata dall'amministratore delegato della Maffei, Federico Fiorelli, e ha visto la partecipazione in un'assemblea di oltre 60 tra lavoratori interni e terzisti, che hanno manifestato la propria solidarietà;

il prefetto di Nuoro, da quanto si apprende, ha assicurato di essersi già attivato nel sollecitare il questore, i sindaci e le forze dell'ordine, e ha invitato la dirigenza dell'azienda lo scorso 17 dicembre a presenziare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

nei giorni successivi all'attentato, inoltre, i tre paesi di Sarule, Orani e Ottana, si sono riuniti in un Consiglio comunale straordinario in segno di solidarietà alla "Maffei sarda silicati", che da 30 anni è presente sul territorio e dà occupazione, tra dipendenti e indotto, a oltre 100 maestranze,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire un ambiente di legalità, che consenta alle imprese e ai lavoratori operanti nel territorio sardo di lavorare in sicurezza, e di scongiurare il ripetersi di ulteriori manifestazioni intimidatorie.

(3-03002)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

ASTORRE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

qualche mese fa, nella città di Tivoli (Roma) a seguito di un incidente che ha determinato la parziale distruzione del portale in travertino dell'antica porta di San Martino nel rione Castrovetero, alcuni cittadini residenti si sono recati *in loco*. Alcuni hanno documentato l'accaduto facendo delle foto, come pure vi è stato chi ha approfittato della presenza della Polizia locale, anch'essa intervenuta, per lamentare le condizioni della viabilità e alcune mancanze gestionali in materia di viabilità in quella specifica zona che recano numerosi disagi ai cittadini residenti;

alcune foto sono state pubblicate sui profili *social* degli autori. Su "Facebook" sono apparse diverse descrizioni dell'accaduto come pure non sono mancate, a testimonianza del disagio vissuto in quell'area del centro antico cittadino, commenti critici, pur se tutti con toni e contenuti civili, rivolti alle autorità di Polizia locale;

a seguito della pubblicazione di questi *post* sui *social media* ai proprietari dei vari profili sono state notificate delle convocazioni al fine di "essere escussi quale persona informata sui fatti in ordine alle opinioni espresse sui social network attinenti all'amministrazione pubblica del Comune di Tivoli";



la Polizia locale, dunque, non solo ha cercato, in prima battuta, di interdire ai cittadini di fare le foto, ma ha proceduto con formale convocazione di tutti quei cittadini che sui propri profili *social* hanno pubblicato contenuti inerenti al fatto accaduto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, presso la Polizia locale, al fine di garantire il pieno ed effettivo diritto di esprimere la propria opinione, principio cardine del nostro Stato di diritto.

(4-06398)

SANTILLO, VACCARO - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che l'art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ("decreto sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede "misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". In particolare, il comma 1 sancisce: "Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

considerato che:

l'amministrazione comunale di Mondragone (Caserta), con la deliberazione di Giunta n. 85 del 28 ottobre 2021, avente ad oggetto "Variazione di bilancio in via di urgenza per contributi statali incassati, oneri di urbanizzazione e partite di giro", stabiliva che, dei 694.545,39 euro ricevuti dal Governo in virtù del citato decreto-legge n. 73 del 2021, 244.545,39 euro fossero destinati a *bonus una tantum* e i restanti 450.000 "a riduzioni Tari per le utenze domestiche";

l'amministrazione con deliberazione n. 93 del 6 dicembre 2021, destinava la somma di 244.545,39 euro per "l'erogazione di Buoni Spesa alle famiglie in difficoltà da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari";

considerato infine che l'amministrazione non ha motivato alcuna delle analisi attraverso le quali è arrivata ad una tale ripartizione, né ha dato conoscenza delle motivazioni riguardanti l'impiego di una cifra così consistente per la riduzione della TARI (tassa sui rifiuti) domestica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se ritengano conforme al quadro normativo che un Comune, in maniera apparentemente arbitraria, stabilisca una tale ripartizione del fondo;

se sia ammissibile che un'amministrazione comunale impieghi determinate somme solo per la TARI domestica, escludendo di fatto le spese per i consumi delle utenze domestiche relative all'acqua, alla luce e al gas, nonché l'aiuto nel pagamento dei canoni di locazione.

(4-06399)

MARTELLI - *Ai Ministri dell'interno, della transizione ecologica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la Regione Liguria, con delibera di Giunta n. 1149 del 17 dicembre 2019 ha deliberato, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 32 del 2012, di assoggettare alla procedura di VAS le varianti al vigente piano urbanistico comunale e al piano territoriale di coordinamento provinciale correlate alla proposta di accordo di programma relativo al complesso residenziale "Grimaldi garden", da realizzare su un terreno di proprietà dei Principi di Monaco, secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica n. 166 del 21 novembre 2019;

a Ventimiglia (Imperia) sono stati attivi negli ultimi anni due centri di accoglienza per migranti: quello di Bevera nel 2011, rimasto aperto circa per due mesi e mezzo, durante i quali ha registrato 1.252 arrivi, più di 15 al giorno. L'attuale sindaco, Scullino, al tempo segnalava "risse fra tunisini, clandestini spesso ubriachi, tendopoli abusive, aumento della permanenza di migranti, soprattutto irregolari". La presenza di migranti sul confine italo-francese è purtroppo associata da anni al deturpamento dell'ambiente, con sistematici abbandoni di rifiuti lungo i sentieri che collegano le campagne a nord di Ventimiglia con quelle a nord di Mentone, compresi quelli nei SIC di capo Mortola e del monte Grammondo e del torrente Bevera;

il centro d'accoglienza "Campo Roja" è stato attivo da luglio 2016 fino allo scorso anno; pensato per 180 persone, era arrivato a ospitarne 800. Al Campo Roja, oltre a tendopoli, traffici illegali, violenza e problemi di igiene e di ordine pubblico, sono legati anche tristi fatti di cronaca: nei pressi della struttura, la notte del 4 gennaio 2017 il 27 enne Mohamad Hani era morto investito da uno *scooter* dopo aver scavalcato l'inferriata che separa il centro dalla strada. Il conducente dello *scooter*, il 66enne Luciano Guglielmi, se l'era trovato davanti, al buio, e non era riuscito ad evitarlo. Lo stesso Guglielmi è morto il 12 gennaio 2017 in ospedale;

il progetto ricade immediatamente a ridosso del SIC-ZPS IT1316118 di capo Mortola, ed è comprensivo di due complessi distinti: il primo comprende la realizzazione di 50 appartamenti, mentre la parte più a nord, nel vallone del rio Sorba, comprende la scuola di botanica e un parcheggio;

da fonti di stampa risulta che il nuovo centro d'accoglienza dovrebbe sorgere nel sito previsto per la scuola di botanica, e che gli oneri per la sua realizzazione dovrebbero essere totalmente a carico del Ministero dell'interno;

il Comune di Ventimiglia, rispondendo ad una richiesta di accesso agli atti, afferma di non essere a conoscenza di nessun progetto, ma solo di una "verifica preliminare" da parte del Ministero dell'interno. Di recente il prefetto per l'immigrazione Di Bari, che si era recato a Ventimiglia proprio per dipanare la questione, si è dimesso a causa dell'arresto della moglie in base alle accuse di caporalato,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno sia al corrente di quanto esposto e se non ritenga opportuno valutare una localizzazione alternativa per il centro di accoglienza, ovvero se intenda avviare una trattativa con le autorità francesi e monegasche per una soluzione condivisa;

se il Ministro della transizione ecologica ritenga appropriata la realizzazione di un centro di accoglienza per migranti in un'area confinante con una ZPS;

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale intenda attivarsi con le autorità del Principato di Monaco per chiarire le competenze circa la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria eventualmente costruite a spese del Ministero dell'interno italiano, nel caso in cui, una volta dismesso il centro d'accoglienza, esse rimangano a servizio del "Grimaldi garden" o della scuola di botanica.

(4-06400)

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che una nota governativa, pubblicata anche sul sito "Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri", dà notizia che in data 22 novembre 2021 si è tenuto un incontro a palazzo Chigi, fra il Presidente del Consiglio italiano e il fondatore e Presidente esecutivo del World economic forum (WEF), Klaus Schwab. Il comunicato precisa che sono stati oggetto del colloquio il prossimo *meeting* annuale del WEF, previsto a Davos a gennaio 2022, e i principali *dossier* globali oggetto anche della presidenza italiana del G20, con particolare riferimento al tema della ripresa economica e sociale *post* pandemica;

visto che:

le note pubblicate sul sito governativo per illustrare gli argomenti trattati appaiono, a giudizio degli interroganti, oltremodo laconiche, benché si sia discusso di temi così pregnanti che condizionano le vite dei cittadini, con conseguenti ricadute sulle sorti della nostra nazione, su ripresa economica e sociale *post* pandemica;

sono note alcune esternazioni, riportate da diversi siti *internet*, del signor Schwab, secondo il quale, peraltro, il COVID-19 sarebbe l'occasione per un riassetto politico e socio-economico che investirebbe l'umanità intera, non solo dal punto di vista antropologico, ma anche biologico,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda chiarire a che titolo il signor Schwab possa dibattere degli argomenti citati dal comunicato con un'alta carica dello Stato;

per quale ragione il rappresentante di un'organizzazione privata sia stato accolto con modalità che gli interroganti ritengono normalmente riservate ad un capo di Stato;

se esista una documentazione degli argomenti trattati durante l'incontro;

se gli argomenti trattati siano stati oggetto di discussione e condivisione in Consiglio dei ministri;

se siano state prese decisioni vincolanti per il nostro Paese.

(4-06401)

ANGRISANI - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'articolo 111 del disegno di legge di bilancio per il 2022 prevede interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, estendendo anche all'anno scolastico 2022/2023 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva; a tal fine, tale articolo novella l'art. 1, commi 978 e 979, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020);

la disciplina di riferimento in relazione al numero "minimo" di alunni delle istituzioni scolastiche per l'attribuzione di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi è contenuta nell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011;

successivamente, l'articolo 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020 ha disposto che, per l'anno scolastico 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 979 (13,61 milioni di euro per il 2021 e di 27,23 per il 2022), da 600 a 500 unità, ovvero da fino a 400 a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

inoltre, si è confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che ad esse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA, posto assegnato in comune con altre scuole;

sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2021/2022 è stata definita con decreto ministeriale n. 157 del 14 maggio 2021, da cui si evince che, per lo stesso anno scolastico, le scuole con un numero di alunni inferiore a 600, ma almeno pari a 500, o inferiore a 400, ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono 370;

valutato che:

in particolare, l'articolo 111 del disegno di legge di bilancio per il 2022 estende, come detto, all'anno scolastico 2022/2023 la disciplina prevista per l'anno scolastico 2021/2022, incrementando conseguentemente l'autorizzazione di spesa per il 2022 da 27,23 a 40,84 milioni di euro e autorizza la spesa di 27,23 milioni di euro per il 2023;

tuttavia, mentre per le istituzioni scolastiche autonome la norma progetta la trasformazione di 247 scuole, finora classificate come istituti sottodimensionati, in istituti normodimensionati, con diritto all'assegnazione in via esclusiva di un dirigente scolastico e di un DSGA titolare, al contempo non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, nonostante: a) l'emergenza COVID-19 abbia ulteriormente aggravato i compiti dei dirigenti scolastici e dei DSGA

che devono fronteggiare una serie di problematiche, tra le quali la sicurezza nelle scuole; b) in ragione dell'importanza che ogni istituzione scolastica abbia un dirigente sempre presente, l'aver reso obbligatorio il ricorso all'istituto della reggenza per tutte le scuole che, anche solo per la mancanza di poche decine di studenti, non riescono a raggiungere il numero minimo di 600 alunni ha provocato un grave danno alle comunità scolastiche interessate, dando vita a situazioni che, a maggior ragione oggi, appaiono non più sostenibili a fronte di una riduzione di 2.957 istituzioni scolastiche autonome, considerato che le scuole titolari di dirigenza nell'anno scolastico 2007/2008 erano pari a 10.742, mentre nell'anno 2019/2020 sono diventate 7.785,

si chiede di sapere:

come sia stato applicato il comma 978 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020;

come siano state spese le risorse di cui al successivo comma 979;

se, nel corso dell'anno 2022, non si intenda intervenire, al fine di disporre l'incremento di facoltà assunzionali, anche al fine di esaurire la graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017, in cui sono iscritti ancora 500 vincitori che devono essere assunti.

(4-06402)

NUGNES, LA MURA, FATTORI - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

negli ultimi mesi molti istituti scolastici, soprattutto della capitale, sono stati interessati da occupazioni studentesche a testimonianza del forte disagio degli studenti di fronte alle misure anti COVID, rese necessarie dall'impossibilità o dall'incapacità del sistema scolastico di garantire misure di distanziamento e precauzione, con interventi di rinnovamento strutturale degli edifici scolastici, in gran parte obsoleti se non fatiscenti;

una di queste occupazioni ha riguardato il liceo scientifico romano "G.B. Morgagni" di via Fonteiana, dove gli studenti hanno occupato la scuola il 23 novembre notte, dopo averlo deciso all'unanimità in un'assemblea del collettivo partecipata da oltre 400 studenti;

l'occupazione sarebbe stata gestita e portata avanti con criterio, motivando la decisione con un documento ricco e articolato, come riportato in un articolo dello scrittore Paolo di Paolo sul quotidiano "la Repubblica" del 25 novembre 2021;

nel corso dell'occupazione sarebbero state prese misure di estrema attenzione per il controllo di eventuali focolai da COVID, consentendo l'ingresso nell'edificio soltanto ai possessori di *green pass*, che hanno partecipato alle assemblee organizzate, alle lezioni alternative e ai momenti ricreativi e alle attività cura e pulizia della scuola;

dopo tre giorni di occupazione gli studenti, avendo ottenuto dalla dirigente scolastica la convocazione di un consiglio di istituto straordinario, all'esito del quale alcune delle richieste avanzate sarebbero state in parte accolte, avrebbero deciso di lasciare la scuola il giorno successivo, il 28 novembre, dopo aver effettuato le pulizie e ripristinato i luoghi;

la sera del 27 novembre, intorno alle ore 22, sarebbero intervenute le forze di polizia e carabinieri per procedere allo sgombero della scuola, che comunque sarebbe avvenuto in maniera pacifica ed ordinata e la scuola è rimasta chiusa nei successivi 4 giorni, necessari alla sanificazione e alle pulizie;

al rientro in presenza degli studenti, nonostante le interlocuzioni con il comitato dei genitori e un appello sottoscritto da 500 di loro, la dirigente scolastica e parte del corpo docente hanno deliberato la sospensione per 5 giorni dei 4 rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto e del componente della consulta studentesca;

a niente sarebbero valse le posizioni espresse dal comitato dei genitori, che avrebbero proposto una mediazione coinvolgendo gli studenti in progetti di risistemazione dei locali e più in generale in progetti socialmente utili al fine di giungere ad una pacificazione del clima nell'istituto;

il 16 dicembre gli studenti avrebbero manifestato la propria contrarietà ai provvedimenti di sospensione adottati con un *sit-in* pacifico nei corridoi dell'istituto davanti alla presidenza, chiedendo un colloquio con la dirigente che si sarebbe rifiutata, sollecitando l'intervento delle forze dell'ordine;

in un articolo del "Corriere della Sera" del 22 dicembre si apprende che il capo dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, dottor Rocco Pinneri, con un documento indirizzato ai presidi degli istituti scolastici regionali, chiede di usare la "mano pesante" con gli studenti che hanno dato vita ad occupazione delle scuole, denunciandoli formalmente per reato di interruzione del pubblico servizio e chiedendo lo sgombero degli edifici da parte delle forze dell'ordine, avendo cura di identificare quanti più occupanti possibile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle circostanze esposti, se intenda prendere atto dell'evidente malessere degli studenti acclarato dall'occupazione, nella sola città di Roma, di oltre 50 istituti e se non ritenga utile l'istituzione di un tavolo d'ascolto o un'altra iniziativa finalizzata ad includere gli studenti nei processi decisionali in corso, relativamente al sistema scolastico, dai quali si sentono evidentemente esclusi, e se non ritenga necessario intervenire presso l'Ufficio scolastico regionale del Lazio per verificare i contenuti della circolare inviata ai presidi, al fine di garantire i principi democratici e della libera espressione dell'istituzione scolastica.

(4-06403)

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI - *Ai Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in data 17 dicembre 2021 il capo del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, Stefano Versari, ha emesso una circolare (prot. 1927) ad oggetto "Obbligo vaccinale del personale scolastico - Pareri", in cui viene affermato quanto segue: "1) Personale soggetto all'obbligo vaccinale. A partire dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per

motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare. Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l'obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, uno dei seguenti documenti: a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; b) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; d) insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale";

in data 20 dicembre 2021 il medesimo capo Dipartimento ha ribadito che: "a prescindere dalle vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative (...) le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro";

l'art. 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 prevede: "1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter (...) si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (...); 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7";

considerato che:

il decreto-legge n. 44 del 2021 inequivocabilmente prevede che la vaccinazione sia requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto l'adempimento dell'obbligo andrebbe richiesto unicamente ai dipendenti che svolgono l'attività lavorativa;

seppur non esplicitamente e con alcuni elementi di contraddittorietà, le due note del Ministero, con il richiamo all'esclusione per infermità o inidoneità temporanea o permanente, sembrerebbero escludere il personale assente

per malattia dalla sottoposizione di *iter* di verifica e sospensione dell'obbligo vaccinale; tuttavia, a quanto risulta agli interroganti, alcuni docenti assenti per malattia sarebbero stati sospesi, evidentemente anche in ragione di un generico presunto obbligo riportato in circolare anche per il personale genericamente "assente per legittimi motivi";

ritenuto pertanto che, a giudizio degli interroganti:

l'avvio di *iter* di verifica e sospensione di docenti e personale scolastico assenti per malattia appare in palese contrasto con i principi e le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021;

circolari o parti delle stesse che risultino in contrasto con le norme, ovvero interpretazioni o attuazioni non conformi con le norme di legge, rischiano di provocare un grave disallineamento con pregiudizio o danno a scapito di cittadini e organi dello Stato; appare perciò doveroso adottare ogni prerogativa, incluse quelle di autotutela o di disapplicazione, volte al ripristino della legalità dell'azione amministrativa;

ricordato che sono in capo al Ministro in indirizzo anche facoltà di vigilanza e controllo nei confronti dei propri dipartimenti e degli organi decentrati del Ministero al fine di evitare illegittime applicazioni della legge,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se e come intenda intervenire per rimuovere le criticità evidenziate ed evitare che il personale legittimamente assente venga sospeso, in palese contrasto con il principio dell'art. 4-*ter* comma 2 del decreto-legge n. 44 del 2021.

(4-06404)

PARAGONE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

come è noto la sostenibilità del debito rappresenta per l'Italia un problema di notevole rilievo economico e parte cospicua del sacrificio economico che ogni anno gli italiani fanno viene sistematicamente bruciato in interessi del debito pubblico. Una parte non irrilevante è destinata in premi per contratti derivati, sottoscritti dal Ministero del tesoro con banche anni addietro;

non esistendo segreto di Stato su questi contratti, che non dovrebbero essere interessati da clausole di riservatezza, in nome di una competizione nel mercato, risalendo molti a 30 anni fa, sarebbe auspicabile che fossero resi pubblici, come avviene anche in altri Paesi;

tuttavia, nonostante le richieste di stampa e Parlamento, non un solo contratto derivato ha mai visto la luce a beneficio dell'informazione dei cittadini, che pagano quei contratti e per i quali sarebbe legittimo interesse conoscerli;

il Ministero dell'economia e delle finanze ne comunica i saldi a EUROSTAT, e, stando a quanto risulta all'interrogante, avrebbe trasferito qualche dato criptato alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ma si tratterebbe di materiale inutilizzabile: è, infatti, tecnicamente impossibile risalire ad alcunché poiché i dati si riferirebbero a periodi di tempo limitati, non sarebbero significativi, risultando, peraltro, disordinati e privi di riferimenti chiari;



a parere dell'interrogante, a nulla servirebbe esaminare singoli anni di contrattazioni, poiché ciascuna banca ha un proprio rapporto con il Ministero, con benefici per le parti misurabili solo confrontando tutti i contratti con la medesima banca nel tempo e a nulla servirebbe esaminare un singolo contratto senza conoscerne accordo quadro e rinegoziazioni;

considerato che i derivati e le rinegoziazioni, per quanto tecnica sia la materia, sono semplici contratti e ogni rielaborazione, sintesi e adattamento rischia di rendere vano ogni sforzo di trasparenza,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo informare le Camere in merito a tutti i contratti dei derivati sottoscritti dal Ministero con le banche controparti, ossia tutte le conferme d'ordine e relativi accordi quadro sottoscritti con: Barclays Bank Ireland Plc; BNP Paribas; BofA Securities Europe S.A.; Citibank Europe Plc; Crédit Agricole Corp. Inv. Bank; Deutsche Bank A.G.; Goldman Sachs Bank Europe SE; HSBC Continental Europe; Intesa Sanpaolo S.p.A.; J.P. Morgan AG; Monte dei Paschi di Siena Capital Services banca per le imprese S.p.A.; Morgan Stanley Europe SE NatWest Markets N.V.; Nomura financial products Europe GmbH; Société générale Inv. Banking; UniCredit S.p.A.;

se quantomeno intenda rendere noto se esistano contratti derivati e per quali importi, sottoscritti dalla Repubblica italiana con l'istituto bancario Goldman Sachs dal 1991 al 2001 (dove ha lavorato l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, dal 2002 al 2005), con conferme d'ordine e relativi accordi quadro;

se esistano contratti derivati e per quali importi sottoscritti fra la Repubblica italiana e l'istituto bancario Morgan Stanley sempre dal 1991 al 2001 (dove ha lavorato Giacomo Draghi, figlio dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, occupandosi proprio di derivati dal 2004 al 2017), con conferme d'ordine e relativi accordi quadro.

(4-06405)

VANIN, PAVANELLI, MONTEVECCHI, ROMANO, TRENTA-COSTE - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

si apprende da fonti giornalistiche che il J. P. Getty museum di Los Angeles (USA) ha reso noto il 18 ottobre 2021 di avere acquistato un importante dipinto di Jacopo Bassano (1515-1592) intitolato "Il miracolo delle quaglie" ("huffingtonpost" del 15 novembre 2021);

dalla scheda informativa relativa al quadro, pubblicata *on line* sul sito del museo, si apprende che il dipinto è sicuramente rimasto in Italia fino al 2006, data di morte dell'allora proprietario Vittorio Frascione, antiquario e collezionista fiorentino, ed è stato ceduto al museo californiano dagli eredi dello stesso Frascione tramite la società "OMP Fine Art LLC" di New York. L'esportazione sarebbe avvenuta a seguito di un'autorizzazione rilasciata dall'ufficio esportazioni della competente Soprintendenza;

come sottolineato in un articolo di Federico Giannini, l'opera viene presentata dal Getty museum come "una delle più grandi e ambiziose dell'artista", e come un "eccezionale esempio dello stile distintivo di Bassano e dei suoi accostamenti di soggetti storici e persone comuni e povere". Il quadro,

di cui si conoscono i dettagli relativi a commissione e pagamento, si distingue nella produzione di Bassano per la rarità del soggetto, l'originalità della composizione e la finissima qualità esecutiva ("finestresullarte", 16 novembre);

in un articolo pubblicato sul sito "Emergenza cultura" il 28 novembre, si sottolinea come l'opera riassume in sé parecchi dei principi generali (qualità dell'opera, rarità nel catalogo del suo autore o nell'ambito della scuola al quale l'artista appartiene, il particolare "significato della rappresentazione", cioè il soggetto e la composizione, e la particolarità tecnica), in base ai quali, prima di una revisione nel 2017, l'esportazione di cose di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico doveva considerarsi un danno al patrimonio nazionale;

sull'opportunità del rilascio del certificato di libera esportazione dell'opera, considerata dagli stessi acquirenti un capolavoro e destinata pertanto ad essere esposta in primo piano nelle gallerie del museo statunitense, è stata presentata l'interrogazione 3-02962 a prima firma della senatrice Corrado;

considerato che:

il codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) prevede che l'esportazione di opere sia soggetta ad autorizzazione da parte degli uffici di esportazione (art. 65, comma 3); nella procedura di valutazione per il rilascio o il diniego da parte dell'ufficio di esportazione, l'art. 68, comma 4, dispone inoltre, in relazione alla natura o al contesto storico-culturale delle opere presentate, l'accertamento di interesse artistico, storico, archeologico, eccetera, ai termini dell'articolo 10;

nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale: tali indirizzi, già definiti con la circolare del Ministero della pubblica istruzione del 13 maggio 1974, sono stati aggiornati e parzialmente sostituiti con il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, n. 537. I 6 "elementi di valutazione" aggiornati, che rappresentano "i principali presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione" alla quale sono chiamati gli uffici sono individuati in: qualità dell'opera; rarità in senso quantitativo; rilevanza della rappresentazione; appartenenza della cosa a un complesso o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione o di provenienza straniera;

nella circolare n. 13/2019 del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, servizio IV, avente ad oggetto "Atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell'Unione europea dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (articoli 64-bis/74 del D.Lgs. n. 42/2004)", alle pagine 62-64, si chiarisce che, "qualora le caratteristiche sopra rappresentate esistano in un oggetto presentato all'esportazione, i componenti della commissione hanno il dovere di negare il permesso di esportazione e non possono sottrarsi a tale loro dovere, neppure deliberando a maggioranza, sulla base di (pretesi) motivi di opportunità";

infatti, a conferma del costante operare, nel tempo, del principio di doverosità dell'azione di tutela, a prescindere da ogni diverso giudizio di opportunità, si richiama il disposto di cui alla direttiva ministeriale 28 settembre 2005, prot. n. 24516 U.D.C., avente ad oggetto la "Adozione degli atti di individuazione dei beni culturali da parte degli uffici dell'amministrazione";

la direttiva, nel definire l'atto di individuazione del bene culturale "come atto essenzialmente dichiarativo (...) della realtà culturale pregiuridica della cosa, che viene riconosciuta nella sua intrinseca oggettività e valutata sul piano archeologico o storico-artistico", esclude che "l'amministrazione dei beni culturali possa svolgere apprezzamenti di discrezionalità amministrativa, coinvolgenti la comparazione tra interessi pubblici e tra interessi pubblici e privati al fine della scelta discrezionale su quale interesse debba in concreto prevalere e ricevere tutela. Si è sempre negato che questa amministrazione possa svolgere un tale tipo di apprezzamento in ragione del fatto che la scelta di prevalenza dell'interesse culturale è stata già compiuta una volta per tutte *in apicibus* dall'art. 9, secondo comma, Cost. e dalle norme di legge ordinaria interposte (dal testo unico del 1999 al codice del 2004, entrambi sotto questo profilo sostanzialmente confermativi dell'impostazione della storica legge 'Bottai' n. 1089 del 1939)";

la circolare prosegue: "Da quanto finora esposto consegue, in sintesi, che se un oggetto presentato all'esportazione reca le caratteristiche contemplate da uno o più dei summenzionati atti di indirizzo amministrativi, inerenti, rispettivamente, i materiali di interesse bibliografico, quelli di interesse archivistico e le cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, di tale oggetto dovrà essere negata l'esportazione, non essendo dato alla commissione il potere di effettuare altre valutazioni di opportunità in merito alla imposizione del diniego all'esportazione ed al contestuale avvio del procedimento di vincolo. Ove mai la commissione, pur non contestando l'importanza artistica dell'oggetto, propenda per non vincolarlo sulla base di valutazioni di opportunità, il direttore dell'Ufficio di esportazione, in quanto responsabile dell'attività complessiva dell'Ufficio medesimo, ha il dovere, sulla base del profilo di interesse culturale accertato, di procedere direttamente al diniego dell'attestato di libera circolazione e al contestuale avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del Codice",

si chiede di sapere:

se la procedura di valutazione sia stata condotta nel rispetto della normativa vigente ed abbia quindi rispettato i principi di carattere generale definiti;

in base a quali motivazioni l'opera non sia stata considerata meritevole di tutela, dal momento che le sue qualità artistiche intrinseche erano già da tempo riconosciute dagli studiosi e dagli esperti d'arte, e poiché appare evidente che l'interesse culturale sia tale da renderla meritevole non solo di tutela, ma anche di essere acquisita alle pubbliche raccolte, onde ne venga garantita la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione, in coerenza con la missione istituzionale delineata dall'articolo 9 della Costituzione;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno avviare le procedure per la compilazione di una banca dati aggiornata, pubblicamente consultabile, per

la ricognizione delle opere di proprietà privata vincolate esistenti sul territorio italiano.

(4-06406)

CIAMPOLILLO, MARTELLI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il servizio di sanità regionale è competente a trasmettere i dati relativi ai contagi rilevati giornalmente sul proprio territorio al Ministero della salute;

il dato della Regione Marche, esaminato a titolo di campione, solleva evidenti dubbi di attendibilità; e difatti il servizio preposto comunica un esiguo numero di *test* rapidi effettuati (intorno ai 2.000 al giorno) laddove il fabbisogno effettivo per un territorio che ha una popolazione occupata di circa 500.000 unità dovrebbe essere consistentemente più elevato. Supponendo infatti che di questa popolazione solo 60.000 lavoratori non abbiano ricevuto la somministrazione di vaccini, sarebbe legittimo attendersi intorno ai 30.000 tamponi al giorno;

l'anomalia appare conseguente alla circostanza che i *test* rapidi realizzati per finalità diverse da quelle di pura indagine epidemiologica (dunque legati a necessità lavorative o di svago) non vengano poi trasmessi al Ministero;

esaminando i dati relativi al Friuli-Venezia Giulia, regione con caratteristiche demografiche (quanto a popolazione e lavoratori) del tutto simili a quelli delle Marche, si nota come il dato dei *test* rapidi giornalieri processati si attesti intorno ai 25.000, dunque in linea con quanto precedentemente ipotizzato;

a fronte di tali discrasie il funzionario preposto all'osservatorio regionale di prevenzione delle malattie contagiose, interpellato per le vie brevi, ha addebitato la responsabilità alle farmacie che, dotate di un doppio canale di comunicazione degli esiti dei tamponi, non inserirebbero tutti i dati correttamente;

nello specifico i tamponi rapidi effettuati verrebbero tutti registrati nel flusso della tessera sanitaria, utile ai fini del rilascio del *green pass*, ma verrebbero solo parzialmente inseriti nel flusso "GOpenCare", utilizzato ai fini del rilevamento dei dati poi inviati allo stesso osservatorio (dato ultimo che assume carattere di ufficialità);

il presidio regionale quindi pubblicherebbe un dato sottostimato ed incompleto;

nonostante la consapevolezza di tali problematiche l'osservatorio, tramite il medesimo funzionario, ha dichiarato che non è suo compito intervenire, ma esclusivamente monitorare;

ogni responsabilità viene anche in tal caso declinata, stavolta sulle ASL;

è evidente che tutti gli indicatori di contagio composti con questi numeratori e denominatori risultano falsati da tale modalità di raccolta dei dati, che vengono poi trasmessi al Ministero (che li utilizza per i *report* nazionali, cui conseguono le determinazioni sulle misure restrittive) ed in ultima analisi all'ECDC, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che

con essi redige settimanalmente la mappa a colori dell'Unione europea, variandone la cromaticità in base ai dati del contagio; la stessa mappa che viene utilizzata dal Consiglio europeo per adottare le proprie decisioni in merito all'emergenza;

queste decisioni finiscono per essere fuorviate da dati inesatti trasmessi dalle autorità nazionali, con ovvie quanto immaginabili conseguenze, e sulle quali il Dicastero della salute ha obbligo di intervenire onde evitare di far pervenire alle istituzioni europee dati errati,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di: accertare l'anomalia riscontrata, verificare l'operato dell'osservatorio anche in ordine all'eventuale omessa rilevazione e segnalazione di tali anomalie, garantire la corretta raccolta e trasmissione dei dati relativi ai *test* rapidi eseguiti in ambito regionale, e quindi utilizzati a livello nazionale ed europeo per adottare le proprie decisioni in merito all'emergenza.

(4-06407)

FREGOLENT - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo le più recenti statistiche pubblicate dall'ISTAT, nel mese di ottobre 2021 il numero degli occupati, rispetto al mese precedente, è cresciuto di ben 35.000 unità;

su base annua, invece, l'incremento di posti di lavoro è pari ad oltre 600.000 rispetto al 2020, quasi allineato al dato di febbraio 2020, prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

nel mese di ottobre 2021 è lievemente salito il tasso di disoccupazione, pari al 9,4 per cento e superiore di 0,2 punti rispetto al mese precedente, ma si è drasticamente ridotta la disoccupazione giovanile, con un dato che si attesta al 28,2 per cento e con un crollo del numero degli inattivi che è sceso di 79.000 unità su base mensile;

nel mese di ottobre, il tasso di occupazione è salito di un decimo di punto e si colloca al 58,6 per cento, con una crescita sia del numero di occupati sia di quello dei disoccupati;

i dati ISTAT denotano quindi un quadro in netto e continuo miglioramento, tuttavia l'aumento dell'occupazione riguarda solamente gli uomini, essendo il tasso di occupazione femminile sostanzialmente fermo;

anche su base annua, oltre due terzi della crescita complessiva degli occupati ha riguardato uomini con 271.000 occupati in più sui 390.000 complessivi, mentre l'occupazione femminile è cresciuta di sole 118.000 unità;

ciò significa che sull'occupazione femminile si deve fare ancora molto, in quanto le pur importanti innovazioni introdotte di recente non hanno ancora dispiegato effetti significativi;

le donne hanno indubbiamente pagato maggiormente i costi della crisi dovuta all'emergenza pandemica e peraltro l'incremento registrato, già contenuto, ha riguardato principalmente forme di lavoro a tempo parziale o precario;

i dati macroeconomici dimostrano chiaramente che nei Paesi nei quali i tassi di occupazione femminile sono maggiori si registra un benessere diffuso, dovuto a tassi di crescita del PIL sostenuti ed a livelli di reddito medio *pro capite* maggiori;

il tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro in Italia si colloca al 53,1 per cento, molto più basso rispetto alla media europea del 67,4 per cento;

diversi interventi previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) vanno nella giusta direzione di favorire l'occupazione femminile, ad esempio la missione 5 (Coesione e inclusione), che stanZIA 19,81 miliardi di euro per politiche di sostegno all'occupazione e ne destina una parte all'imprenditoria femminile,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, in particolare nel quadro dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, per favorire l'occupazione femminile, soprattutto in termini di occupazione stabile e contrasto al lavoro precario.

(4-06408)

LANNUTTI, PESCO, CORRADO, NATURALE, ABATE, ORTIS, MORRA, TONINELLI, ANGRISANI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel 2017 la procura di Milano ha avviato un'inchiesta per i reati di truffa aggravata e autoriciclaggio sulla vendita di diamanti attraverso i canali bancari a prezzi superiori rispetto al loro valore che vede imputate 104 persone tra *manager*, bancari e banchieri. Le società coinvolte sono la Intermarket Diamond Business di Milano (IDB, fallita) e la Diamond Private Investment di Roma (DPI); le banche coinvolte sono il Banco Bpm, Banca Aletti, UniCredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi, che hanno venduto ai loro clienti diamanti per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di euro;

l'inchiesta si riferisce a fatti che vanno dal 2012 al 2017, quando le società IDB e DPI avevano iniziato un'attività di vendita di diamanti attraverso alcune banche come forma di investimento sicuro. Ma il prezzo delle pietre sarebbe stato gonfiato con la complicità delle banche. I direttori e i consulenti finanziari avevano un ruolo attivo nel proporre ai clienti gli investimenti. I diamanti, cioè, «venivano fatti apparire come un "bene rifugio" garantendo un rendimento costante annuo del 3-4% del capitale, molto più di un qualsiasi titolo di Stato. Lo dimostravano le quotazioni di mercato stampate su un giornale economico, che però non erano che un listino prezzi (gonfiato rispetto ai valori reali) pubblicato a pagamento furbescamente sulle pagine dei titoli di Borsa». I listini prezzi pubblicati a pagamento non corrispondevano alle quotazioni indicative di Rapaport e Idex, i listini internazionali dei diamanti riconosciuti in tutto il mondo. Infine, per garantirsi la collaborazione dei dipendenti e dei dirigenti delle varie banche, IDB e DPI spendevano anche in viaggi, *benefit* o investivano in azioni delle stesse banche con cui lavoravano. L'inchiesta penale è nata a seguito di una serie di accertamenti fatti dall'Antitrust che ha multato le due società venditrici e le 5 banche per oltre 15 milioni di euro. Del caso si era occupata nel 2016 la trasmissione di Rai3 Report che aveva confrontato i prezzi di listino dei diamanti venduti

dalla IDB e dalla DPI con le quotazioni di Rapaport. Report era tornata sulla vicenda anche nel 2019, quando aveva ricostruito il coinvolgimento dei vertici di alcuni istituti bancari. Come pure si era occupata della questione l'associazione Adusbef, che all'epoca aveva denunciato la truffa dopo aver ricevuto segnalazioni dai correntisti;

considerato che:

il 13 dicembre 2021, la trasmissione "Report" è tornata a parlare della maxi-truffa con una testimonianza esclusiva, un *whistleblower* interno al team ispettivo di Bankitalia, il funzionario Carlo Bertini. Il testimone ha rivelato il coinvolgimento dei massimi livelli di MPS nel sistema di distribuzione e vendita dei diamanti all'epoca dei fatti, e rivela inoltre di aver subito pressioni per "non alzare un polverone" e minacce di conseguenze sulla sua carriera, fino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio;

dietro il *business* dei diamanti ci sarebbero stati anche politici, avvocati massoni legati alla 'ndrangheta. La trasmissione di Rai3 mostra il collegamento con Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia, imputato nel processo "Rinascita Scott" e indagato nell'indagine "Mala Pigna" per presunti rapporti con le famiglie di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi e Piromalli di Gioia Tauro. Pittelli, nello specifico, sarebbe in stretto rapporto col "re dei diamanti", l'imprenditore Maurizio Sacchi, titolare della società DPI. Sacchi avrebbe trasferito 300.000 euro sul conto di tale Nicolò Maria Pesce, amministratore unico della "Kamet Advisory", ma la somma sarebbe transitata in seguito sul conto dello stesso legale. Quando avvengono i fatti, Pittelli non sa di essere intercettato dalla Dda di Catanzaro e, parlando con Sacchi, gli spiega come far fruttare l'investimento. «Io ho una società - si sente in un'intercettazione - che trasferisce un terreno a una "Newco" dove il 50% lo tieni tu e l'altro 50% lo intesti o a me o a mia figlia. Andiamo d'urgenza a prenderci l'altro terreno e lo intestiamo direttamente alla società». Sul terreno, Pittelli suggerisce di costruire due lotti di appartamenti con i 300.000 euro. «Si vendono e si va avanti» fino a guadagnare 30 milioni di euro. Così sarà e la nuova società avrà sede a Catanzaro. Sacchi trasferirà alla società somme per circa un milione di euro. La storia è legata in qualche modo al progetto dell'avvocato di costruire un complesso turistico a Copanello. Lì ci sarebbero dei terreni gravati da un'ipoteca legata a un credito transitato alla società "Fbs". Per ridurre il vincolo da 750 a 250.000 euro, Pittelli si rivolge a Leo Taroni. Superato lo scoglio della garanzia reale, l'avvocato si sarebbe rivolto al banchiere e membro dell'alta finanza Fabrizio Palenzona, dal 2018 a capo di "Prelios" società di intermediazione immobiliare che mette a disposizione di Pittelli un suo uomo di fiducia. Quest'ultimo prospetta un problema della società con un villaggio turistico in Calabria: il villaggio "Valtur" di Nicotera marina, territorio legato alla "famiglia" Mancuso. Pittelli si incarica di risolvere il problema e convoca il boss Luigi Mancuso. Subito dopo lo scoppio dell'inchiesta della Dda, il *whistleblower* scopre i presunti legami che ruotano intorno a Pittelli, legato alla vicenda dei diamanti e lo segnala alla vicedirettrice di Bankitalia Alessandra Perrazzelli,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se intenda attivarsi per promuovere le iniziative, anche di carattere normativo, necessarie a prevedere e prevenire situazioni come quelle descritte in premessa;

se, alla luce del gravissimo scandalo, non ritenga doveroso attivarsi per i doverosi risarcimenti a favore dei risparmiatori raggirati;

quali misure urgenti intenda attivare per prevenire truffe, raggiri, usi, abusi ed ordinari soprusi a danno delle famiglie e dei risparmiatori, colpiti da prassi truffaldine, con la complicità di chi dovrebbe vigilare e tutelare.

(4-06409)

LANNUTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 25 febbraio 2021 l'avvocato deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto è stato nominato sottosegretario per la giustizia. Prima della nomina, l'avvocato onorevole Sisto ha assistito l'ingegnere Annalisa Formosi (presidente dell'ordine degli Ingegneri di Brindisi poi sospesa dall'ordine) nel processo a Potenza sulla cosiddetta cricca del giudice civile di Brindisi, Gianmarco Galiano;

Galiano e Formosi, insieme ad altre 19 persone sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio, falso in atto pubblico. Per il procuratore di Potenza, Francesco Curcio e la sostituta Sarah Masecchia, il giudice Galiano, ritenuto a capo di un'associazione composta da 13 persone, si sarebbe appropriato anche di parte dei risarcimenti, per un importo totale pari a 450.000 euro, ottenuti dai familiari di una ragazza morta nel 2007 a seguito di un incidente stradale e di un bambino nato con traumi permanenti per colpa medica. Galiano avrebbe inoltre abusato delle sue funzioni giudiziarie, "facendone in alcuni casi moneta di scambio o strumento di indebita pressione - da quanto sostenuto dall'accusa - coinvolgendo in parte nelle sue attività illecite imprenditori e liberi professionisti che ricevevano nomine e incarichi presso il Tribunale di Brindisi, quale giudice civile o fallimentare". Il giudice Galiano e Annalisa Formosi sono stati arrestati il 28 gennaio 2021 insieme ad altre quattro persone e poi rimessi in libertà. Il prossimo 12 gennaio 2022 si svolgerà l'udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Potenza Salvatore Pignata;

considerato che:

nel processo davanti al Tribunale penale di Potenza sono coinvolti diversi magistrati, ma contrariamente a quanto accaduto in casi analoghi, anche nel corso dell'anno corrente 2021, il Ministero della giustizia non si è costituito parte civile;

fino alla nomina a sottosegretario, l'onorevole avvocato Francesco Paolo Sisto è stato legale di Annalisa Formosi. Poi ha rimesso l'incarico in quanto come Sottosegretario di Stato si è verificata la condizione di cui all'art. 20 della legge professionale forense n. 247 del 31 dicembre 2012, che comporta la sospensione temporanea dell'esercizio dalla professione di avvocato sino alla cessazione dell'incarico conferitogli dal Governo,

si chiede di sapere:



per quale ragione in un processo penale che vede imputati alcuni alti funzionari dello Stato per gravi reati contro la pubblica amministrazione il Ministero di competenza non si sia costituito parte civile;

se si ritenga in relazione al caso di specie violata la legge sulle incompatibilità (legge n. 215 del 2004) con - a quanto consta all'interrogante - l'espedito della sostituzione del precedente difensore con un avvocato del medesimo studio, che sembrerebbe essere il figlio del Sottosegretario.

(4-06410)

LEZZI, DESSÌ - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 17 dicembre 2021 veniva pubblicato un articolo dal quotidiano "il Fatto Quotidiano" *on line* a firma del giornalista Thomas Mecknison, dal titolo "Dogane, Minenna sposta la comunicazione sotto la sua direzione. E ingaggia una società privata per rispondere ai giornalisti";

l'articolo riferiva che il direttore Marcello Minenna avrebbe ingaggiato contrattualmente con un "contratto personale", a tutela della propria immagine e a spese proprie, una società privata, denominata Comin&Partners, specializzata nella comunicazione di crisi e nella *lobby* nei settori regolati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nel medesimo pezzo si riferisce anche che la Comin avrebbe interloquito con i mezzi di informazione su argomenti di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la cui trattazione dovrebbe essere di esclusiva pertinenza degli Uffici di comunicazione interni di ADM, composti da dipendenti pubblici e personale all'uopo formato e selezionato, così come previsto dalla legge n. 150 del 2000;

considerato che:

se detta circostanza corrispondesse al vero, ci si troverebbe di fronte ad una grave violazione del segreto di ufficio, in quanto sarebbe stata messa a parte di informazioni riservate relative ad una indagine interna su un tema particolarmente delicato, una società esterna ingaggiata privatamente dal direttore Minenna a tutela della propria immagine;

l'articolo riporta inoltre che la Comin assiste o ha assistito società che operano nei settori regolati e sotto il controllo di ADM, come British American Tobacco, Philip Morris, Lottomatica, SNAM rete gas;

considerato che sul sito *internet* della Comin, viene espressamente pubblicizzata l'attività di *lobby* svolta con un apposito capitolo intitolato "Regulatory and public affairs";

ritenuto che dai fatti esposti si rilevano, a parere degli interroganti, numerose criticità e gravi violazioni della legge, delle buone prassi e delle procedure amministrative ed in particolare di quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, che prevede l'incompatibilità del pubblico dipendente per "rapporti di credito o debito significativi";

atteso che ai sensi dell'ordinamento di ADM è il direttore generale Marcello Minenna ad adottare gli atti di concessione o autorizzatori in favore degli operatori economici in materia di energie, alcoolici, oli minerali, giochi e tabacchi;

ritenuto che avendo lo stesso attualmente un rapporto contrattuale con la Comin&Partners per la tutela della propria immagine, di cui non si conoscono i dettagli, ma che prevede il pagamento di un corrispettivo, lo stesso risulterebbe attualmente debitore della predetta società ai sensi di legge, società che risulterebbe in possesso di informazioni riservate di ADM;

visto che la situazione di incompatibilità per conflitto di interessi, ai sensi della richiamata normativa, generatasi a seguito della stipula del predetto contratto, determina una situazione di conflitto di interessi permanente, e non sanabile, determinando, a giudizio degli interroganti, una incapacità permanente del Minenna a ricoprire il ruolo dallo stesso attualmente ricoperto, senza esporre al rischio di compromissione i relevantissimi interessi pubblici dell'Ente dallo stesso diretto, anche in considerazione dei vantaggi informativi di cui i clienti della Comin potrebbero beneficiare nei settori regolati da ADM;

ritenuto che la gravissima deviazione degli interessi pubblici, determinatasi a seguito della ingiustificabile commistione operata dal Minenna tra situazioni private e situazione inerenti alla pubblica funzione dallo stesso ricoperta, sta compromettendo la funzionalità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale ente regolatore in importantissimi settori dell'economia nazionale, non potendosi più garantire che la stessa operi nel rispetto dei canoni costituzionali di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative, di sua competenza, intenda intraprendere.

(4-06411)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-02999 del senatore Girotto ed altri, sulle misure di mitigazione degli effetti sull'uomo dell'inquinamento da PFAS;

*13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-03000 del senatore Girotto ed altri, sul commissariamento della SOGIN.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 3-02975 del senatore De Falco e della senatrice Nugnes.



## **A N N E S S I**

Emendamento 1.9000

1.3000

A.S. 2448 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

**Gli articoli della prima sezione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" sono sostituiti dal seguente:**

Art. 1

**Comma  
attuale**

**Norma**

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

    - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
    - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
    - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
    - d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.»;
  - b) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.»;
    - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.»;
    - 3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;



- b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.»;
- 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
«3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.»;
- 5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:  
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;  
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;  
c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.»;
- 6) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:  
«5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.».
3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 1:  
1) al comma 1, le parole "28.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.";
- 2) al comma 3, secondo periodo, le parole " , tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2" sono soppresse;  
b) l'articolo 2 è abrogato.
4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
5. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo



- del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
  7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  8. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
  9. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 di euro finalizzato a compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti derivante dal presente comma e dal comma 2. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere del fondo sono indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri".
  10. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
    - a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1»;
    - b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta»;
    - c) il comma 9 è soppresso;
    - d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29





settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»;

e) dopo il comma 10 è aggiunto i seguenti «10-*bis*. Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023»;

b) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023».

13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente: «114-*bis*) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-*quinquies*) della tabella A, parte II-*bis*».

14. 1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività» e, all'ultimo periodo, le parole: «Sono organi dell'ente il presidente» sono sostituite dalle seguenti: «Sono organi dell'ente il direttore»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore dell'ente è il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese»;

c) al comma 5:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-*bis*, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziare in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali»;

2) al quarto periodo, la parola: «presidente» è sostituita dalla seguente: «direttore»;

3) al settimo periodo, le parole: «nell'atto aggiuntivo» sono sostituite dalle seguenti: «nella convenzione»;

4) l'ottavo periodo è soppresso;

d) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

e) dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:



«5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non è emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.

5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra»;

f) al comma 13:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attività svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziare sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:

1) gli oneri di gestione calcolati, per le attività svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati»;

3) alla lettera c), la parola: «tributari» è sostituita dalle seguenti: «affidati dagli enti impositori»;

4) alla lettera f), le parole: «vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate»;

g) il comma 13-bis è abrogato;

h) al comma 14, le parole: «nell'atto aggiuntivo» sono sostituite dalle seguenti: «nella convenzione» e dopo la parola: «segnalati» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia delle entrate e, a cura di quest'ultima,»;

i) al comma 14-bis, le parole: «in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi» sono sostituite dalle seguenti: «, evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

15. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:



«Art. 17. – (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) – 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);

c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

d) una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore».

16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001.

17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;

b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

18. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17, lettera a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 17, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 17, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.



19. Con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.
20. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 326, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «biennio 2020-2021», le parole: «, 212 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 250 milioni per l'anno 2021,» e le parole: «e 38 milioni per l'anno 2022» sono soppresse;
  - b) al comma 327, le parole: «212 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni»;
  - c) il comma 328 è abrogato.
21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».
22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.
23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni da 14 a 22 è stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
24. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «limitatamente all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021 e 2022».
25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022,».
26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro».
27. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole : "della legge 11 dicembre 2016, n. 232," sono aggiunte le seguenti: "*con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo.*".
28. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole: «per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022»;
  - b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),» sono inserite le seguenti: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),»;
  - c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in



relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico”;

*c-bis)* Al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la detrazione spetta nella misura riconosciuta per l'interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del il presente articolo; euro 1500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.”;

*d)* il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023»;

*d-bis)* al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."

*d-ter)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente: “8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.”

*d-quater)* dopo il comma 8-*ter* è inserito il seguente: "8-*quater*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione all'interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*."



e) al comma 13-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";

e-*bis*) al comma 13-*bis*), dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

"I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.",

29. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024»; a-*bis*) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 280, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

b) al comma 7-*bis*, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025».

30. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-*bis*.

*(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)*

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:



a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.»

31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.
36. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
37. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:



1) al comma 1, al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *b-bis*), e al comma *2-quater*, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma *2-bis*, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024»;

*b)* all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

38. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

39. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022» e le parole «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettere *d-bis*) ed *e)*, al comma 29, lettera *a-bis*), ed ai commi da 30 a 36 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

42. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) –

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;





- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.”;

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto

43. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12 dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante “requisiti tecnici per la accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd “eco bonus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

44. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole: «e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,» sono soppresse e le parole: «commi da 1052 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-ter»;

b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

«1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro»;

c) il comma 1058 è sostituito dal seguente:

«1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza»;

d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:



«1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza»;

e) al comma 1059, le parole: «commi 1056, 1057 e 1058» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-ter»;

f) al comma 1062, le parole: «commi da 1054 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-ter», le parole: «commi 1056, 1057 e 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-ter» e le parole «commi da 1056 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-ter»;

g) al comma 1063, le parole: «commi da 1054 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-ter».

45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 198 è sostituito dal seguente:

«198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206»;

b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

«203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno



in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta»;

c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

203-ter. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

203-quater. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

203-quinquies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

203-sexies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta»;

d) al comma 205, le parole: «al comma 203» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 203 a 203-sexies».

46. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " nella misura di 200.000 euro", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: " e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023"».



47. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027.
48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili».
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
- a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
  - b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
50. Per il potenziamento delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
- a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) al comma 18-*bis*, le parole: «R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana» sono sostituite dalle seguenti: «Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;
    - 2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
      - «20-*bis*. La programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 è adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 18-*bis*. Sul decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      - 20-*ter*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione di cui al comma 20-*bis*, sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia»;
      - 2-*bis*) dopo il comma 24, è inserito il seguente: “24-*bis*. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-*ter*, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità.. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022.”



b) il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029;

c) all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 61 è abrogato;

d) all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati;

e) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 297 è abrogato.

51. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 449, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. I Commissari delegati nominati con l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021, provvedono alla citata ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottarsi tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale.
52. Per le finalità di cui al comma 51, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 449, primo periodo, è integrata di 40 milioni di euro per l'anno 2022
53. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e m)»;
- 2) alla lettera a), le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
- 3) alla lettera g), alle parole: «fermo restando» sono premesse le seguenti: «fino al 30 giugno 2022.»;
- 4) alla lettera m), al primo periodo, dopo le parole: «con copertura al 90 per cento,» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per cento,» e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» ;
- b) al comma 12-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
54. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in applicazione della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del



Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.

56. All'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonché dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente».
57. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni di euro riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.
58. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.
59. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a*) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera *a*), 13 e 14-*bis*, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;  
*b*) all'articolo 1-*bis*.1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».



60. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2».
61. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
62. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
63. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022.
64. Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione di cui al comma 63 incaricata di procedere alla definizione delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227 ciascuno, rispettivamente, con le seguenti funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento, direzione e controllo del Capo della sezione:
- a) assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;
  - b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle materie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
65. In considerazione di quanto previsto al comma 64, è corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227 e all'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 15, primo periodo, le parole “per ciascuno degli anni” e “al 2027” sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dal 2022.”.
  - b) al comma 16, le parole “per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2022.”.
66. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge ove coerenti con le funzioni indicate al comma 64.
67. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65, pari a 1.594.558 dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
68. A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli



incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.

69. Apportare le seguenti modificazioni all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215:

a) alla lettera c), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;";

b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "«c-bis) all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole «23.702 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.747 unità»;

c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole «28.702 unità» sono sostituite dalle seguenti: «28.747 unità»".

70. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 234, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento»;

b) al comma 234, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile»;

c) al comma 235, le parole: «a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico»;

d) al comma 238, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;

e) ai commi 233 e 238, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

71. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

72. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.

73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di





euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

74. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«1-*quater*. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «n. 601» sono aggiunte le seguenti: «, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile»;

2) al comma 9, le parole: «trenta giorni dall'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «il giorno antecedente all'inizio»;

c) all'articolo 4:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile»;

2) al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «In tale sede» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego»;

3) al comma 8, lettera b):

3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio»;

3.2) al numero 5), le parole: «tre offerte» sono sostituite dalle seguenti: «due offerte»;

4) al comma 9:

4.1) all'alinea, le parole: «alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e» sono soppresse;

4.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta»;

4.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:



«b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta»;

5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio»;

6) al comma 15, le parole: «con il consenso di entrambe le parti» sono sostituite dalle seguenti: «. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d)»;

7) dopo il comma 15-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«15-*sexies*. I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2:

1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 147 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «del decreto di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui al primo periodo»;

2) al comma 3:

2.1) al terzo periodo, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «e fermi restando i dati di cui al comma 2»;

2.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto»;

3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:



«4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.

4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.

4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc»;

e) all'articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ricercabile all'indirizzo [www.inPa.gov.it](http://www.inPa.gov.it)»;

f) all'articolo 7:

1) al comma 3, le parole: «e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva»;

3) al comma 5:

3.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato»;

3.2) alla lettera e), le parole: «almeno una di tre» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una di due»;

g) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti



beneficiari di Rdc,» sono sostituite dalle seguenti: «Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc,»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.

*1-ter.* Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.

*1-quater.* I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione.

*1-quinquies.* L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangono, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca».

75. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Rdc, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati, l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco ivi previsto.
76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 78 e ferma restando la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4 del 2019.
77. La riduzione di cui al comma 76 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari tra i cui componenti sia



- presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.
78. La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
79. La riduzione di cui al comma 76 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.
80. La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
81. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)* alla lettera *d)*, le parole: «ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro»;
- b)* dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:
- «*d-bis*) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi».
82. Per le finalità di cui al comma 74, lettera *e)*, il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 è integrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'INPS.
83. L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76 a 80, effettua una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 76 a 80 i quali possano effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
84. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dai commi da 74 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
85. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del



- lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
86. A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.
87. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo»;
  - b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: «quota 100» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
  - c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: «quota 100» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,»;
  - d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 1,»;
  - e) all'articolo 23, comma 1, le parole: «quota 100 ai sensi dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 1».
88. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa.
89. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.
90. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 89.
91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse, alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."
92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.
93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 16,9 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo



- e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.
94. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2022».
95. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
- a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
- b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
96. Le risorse di cui al comma 95 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.
97. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di euro 7.308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048.116 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21.840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36.258.026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463.859 a decorrere dall'anno 2028.
98. In sede di prima applicazione, il fondo di cui comma 97 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1 gennaio 2022, di due a decorrere dal 1 gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
99. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 98 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2028.
100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 99, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro



- 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.
101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
102. Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.
103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
104. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103 è uniformato, nel rispetto del principio del *pro-rata*, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
- a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
  - b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
105. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
106. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
107. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 103.
108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,





- n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
110. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non superiore a 100 unità individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l'INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 111. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.
111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115.
112. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
113. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022.
114. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 103, gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto



- rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.
116. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
117. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
118. All'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma.
120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.
121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo del presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro per il 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.



123. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
124. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
125. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
126. È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all'articolo 43-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
127. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo alle medesime finalità di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
128. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
129. La disposizione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziati, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
131. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.



132. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, ~~n. 95269~~, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 131, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresì a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.
133. Le società Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 131, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anno 2021»;
  - b) al secondo periodo, le parole: «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021»;
  - c) al terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anno 2021».
135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2024»;
  - b) al secondo periodo, le parole: «e a 45 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024».
136. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2023 e 2024.
137. In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice



- delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».
139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.
140. Il Piano di cui al comma 139 ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.
141. Per la finalità di cui al comma 139 sono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.
142. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle Università italiane.
143. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
144. La Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.
145. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
146. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della parità di genere, nonché di albo degli enti accreditati.
147. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di



coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

148. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

149. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;



i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

e) il comma 5 è abrogato.

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica"

150. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

151. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 9, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».

152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.

153. Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso.



154. Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni.
155. 1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:  
«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000».
156. Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo.
157. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità del Fondo. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.
158. 1. Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:  
«Art. 10-bis. – (Centro nazionale del servizio civile universale) – 1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.  
2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonché di potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.  
3. Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.  
4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.  
5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1.





6. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro di cui al comma 1».
159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:
- a*) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
  - b*) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
  - c*) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.



163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso,- (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità». Presso i PUA operano *équipe* integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali *équipe* integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e *comfort*, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'*équipe* integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.
164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.
165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
166. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera *c*), nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
167. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168.
168. Per le finalità di cui al comma 162, lettere *a*), *b*) e *c*), e al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *c*), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025.



169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° settembre 2021.
170. In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021:
- a) pronto intervento sociale;
  - b) supervisione del personale dei servizi sociali;
  - c) servizi sociali per le dimissioni protette;
  - d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
  - e) servizi per la residenza fittizia;
  - f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.
171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.
172. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera *d-sexies*) è sostituita dalla seguente:
- «*d-sexies*) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i



fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

173. All'articolo 243, comma 2, lettera *a*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido».

174. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-septies*) è aggiunta la seguente:

«*d-octies*) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

175. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta» sono sostituite dalle seguenti: «Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a



- finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016».
176. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità.
177. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 176.
178. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.
181. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 27 milioni di euro per l'anno 2022";  
b) al comma 402, dopo le parole "di concerto con", sono inserite le seguenti "il Ministro della disabilità e con"
182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera a) è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.
183. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
184. All'articolo 34, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:  
« *b-bis*) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico».
185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione



- che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
186. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 185 sono rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
187. L'efficacia della misura di cui al comma 185 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
188. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.
189. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
190. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.
191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio»;
  - b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni».
192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, la parola: «professionalizzante» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022»;
  - b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022»;
  - c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:
- «Art. 2-bis. – (*Computo dei dipendenti*) – 1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda».
194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:



- «5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera *a*) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera *b*), come rivalutato ai sensi del comma 6»;
- b*) al comma 9, dopo le parole: «dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112».
195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a*) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022»;
- b*) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
- «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:
- a*) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b*) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera *a*) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile».
196. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
- «5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».
197. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a*) il comma 1 è abrogato;
- b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro»;
- c*) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa».
198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a*) al comma 1, alinea, le parole: «, inclusi gli apprendisti e i dirigenti» sono soppresse;
- b*) al comma 2, alinea, le parole: «, inclusi gli apprendisti e i dirigenti» sono soppresse;
- c*) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1.



3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale;
- b) partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021»;

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022».

199. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione aziendale» sono aggiunte le seguenti: «, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gestionale o produttiva» sono inserite le seguenti: «ovvero a gestire processi di transizione»;

c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «recupero occupazionale» sono inserite le seguenti: «, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze,»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso è determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti di cui al primo periodo devono specificare le modalità con le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente».

200. Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:





«Art 22-ter. – (Accordo di transizione occupazionale) – 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

5. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà».

201. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore».

202. Nel capo III del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 25-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-ter. – (Condizionalità e formazione) – 1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

203. L'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato.

204. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:



«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al titolo I»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi»;

c) al comma 9, alinea, dopo le parole: «I fondi di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,».

205. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: «assegno ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale»;

2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023».

206. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «assegno ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale».

207. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile;



b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione aggiuntiva a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa»;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento»;

g) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022».

208. All'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

b) ai commi 1 e 2, le parole: "assegno ordinario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "assegno di integrazione salariale"

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegno di integrazione salariale».

209. All'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 è aggiunto, il seguente:

«7-bis. L'assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021».

210. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «ai commi da 1 a 3» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 27».

211. All'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all'articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la



- rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese».
212. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9».
213. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi».
214. Nel titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:  
«*Art. 40-bis. – (Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva) – 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)».
215. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a)* al comma 1, dopo le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-*bis*,» sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-*ter*,»;  
*b)* dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:  
«*1-ter.* Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi»;  
*c)* al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026»;  
*d)* al comma 7, le parole: «entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469 milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l'anno 2024».
216. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:  
«*11-ter.* Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.  
*11-quater.* Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, è fissato al 30 giugno 2023».
217. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dopo il terzo comma è aggiunto, il seguente:



- «A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio».
218. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è inserito il seguente:
- «Art. 8-*bis*. – *1*. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo».
219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, è ridotta di:
- a*) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b*) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
- c*) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
- d*) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.
220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera *c*) del comma 219.
221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a*) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240»;
- b*) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «*1-bis*. Il requisito di cui al comma 1, lettera *c*), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022»;
- c*) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda».
222. All'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: «ordinaria e straordinaria,» sono inserite le seguenti: «all'indennità di disoccupazione denominata NASpI,».
223. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente:



«15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI».

224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
226. Sono esclusi dal campo di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
227. La comunicazione di cui al comma 224 è effettuata almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 legge 23 luglio 1991, n. 223 ed indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.
228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:
- a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
  - b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
  - c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
  - d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;



e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 nel limite massimo di spesa, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b) possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
231. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano viene discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.
235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228 il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228, è effettuata dalla struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
236. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i 90 giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.



237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».
239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
240. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."».
241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
242. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.
243. Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
244. Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
245. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore





- assunto ai sensi del comma 243, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
246. Il beneficio di cui al comma 243 è riconosciuto *pro quota* anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
247. Il beneficio previsto dal comma 243 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 243 a 246 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
248. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
249. Nell'ambito del programma nazionale denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a:
- a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
  - b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.
250. In base agli accordi di cui al comma 249, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al medesimo comma 249, al fine di:
- a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  - b) istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 249, lettera b), e agevolarne la mobilità tra imprese.
251. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.
252. I servizi di assistenza di cui al comma 251 sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.



253. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
254. L'esonero di cui al comma 53 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
255. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui agli articoli 68 e 75, comma 1, della presente legge.
256. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è soppressa.
257. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni della presente legge in materia di ammortizzatori sociali, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le opportune valutazioni e le eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
258. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
259. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.
260. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno



- 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.
261. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2023, il cui importo è definito, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
262. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.”
263. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. La ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267. L'accesso alle risorse di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.
264. Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di *kit* di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
265. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
266. Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.



267. Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.
268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269:
- a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-*bis*, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
- b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.
- b-bis)* possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».
269. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo periodo, le parole: «un importo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un importo pari al 10 per cento»;
- b) al quarto periodo, le parole: «Per il medesimo triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi»;
- c) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli *standard* organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi



- all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva».
270. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021", le parole: "alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2021."».
271. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *b-bis)* del comma 68 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
272. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente periodo, concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.
273. Il personale medico di cui al comma 272, accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.
274. Al fine di assicurare l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
275. Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.



276. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
277. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell'allegato 4 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.
278. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 276 e 277 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella tabella B dell'allegato 3 annesso alla presente legge.
279. Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalità di cui al comma 276. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.
280. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.
281. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il



- valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
283. L'attuazione del comma 281 è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA, previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
284. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di Aifa, sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.
285. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per il relativo AIC, sono avviate da Aifa le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale dello stesso AIC, previa verifica da parte di Aifa della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.
286. In considerazione dell'emergenza Covid in corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
287. I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da SARS-CoV-2, di cui all'elenco «Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19», pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
288. A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è finalizzato l'importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.
289. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2021 e per l'anno 2022».
290. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario



nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella C allegata al presente decreto»;

c) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella D allegata al presente decreto»;

e) al comma 6-*bis*, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

291. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.
292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.
293. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
294. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 293, valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.
295. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già prorogate dall'articolo 1, comma 425, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso alla presente legge.
296. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 295, valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato.
297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
- a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli *standard* europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del





personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

298. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

299. 1-ter. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola «Non» è soppressa e, in fine, dopo le parole «attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: «. È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».



300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.
301. Al "fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno" di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è assegnata la dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n.178 del 2021 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
«3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Cittàdella scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3»;  
b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4».
303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente:  
«342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni».
304. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 è abrogato.
305. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da «, a copertura» e fino a "relativi contratti integrativi» sono abrogate.
306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello Stato di Previsione del ministero dell'Università e della Ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, innovazione, e Ricerca Educativa - INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus+.
307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata, a favore dell'Associazione Uni-Italia, l'erogazione di contributi per i seguenti importi:



- a) 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico del Ministero dell'università e della ricerca.
308. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «19,5 milioni»;
- b) dopo le parole: «tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.
310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:
- a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;
- b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi del terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente;
- c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-



- amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.
311. La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
312. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo italiano per le scienze applicate» con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
313. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR).
314. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.
315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.
316. Per le finalità di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisore Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.
317. Il piano di cui al comma 315 è adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento in apposita audizione.
318. Il piano di cui al comma 315 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite con deliberà del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel



limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.

319. Il piano di cui al comma 315 può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.
320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316.
321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera a-bis). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.
322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:
- a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
  - a-bis) 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315;
  - b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2023 e 2024.
323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall'anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.
324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio di cui comma 315, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:  
"2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.
325. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «*Xylella fastidiosa*» condotte dal CNR è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
326. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.



327. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
328. Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
329. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria».
330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335.
331. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici – CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
332. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
333. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.
334. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del



- Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
- a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNNR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento.
336. I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria.
337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 «Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado» e A-49 «Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335.
338. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
339. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
340. Per le medesime finalità di cui al comma 339, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale



- dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010.
342. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziare dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
343. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e di 37,2 milioni di euro per l'anno 2024."».
344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera *d*) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
345. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022:
- a*) sono individuati gli indicatori di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344;
  - b*) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera *a*) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria;
  - c*) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
  - d*) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi.
346. L'attuazione del decreto di cui al comma 345 è affidata agli uffici scolastici regionali.
347. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.
348. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «640 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni di euro annui».
349. Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
350. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei





- soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
351. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.
353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui ai commi da 353 a 356 per l'esercizio dell'attività economica.
354. Per le finalità di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
356. Il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difforni o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di



- entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
359. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
360. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 359 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:
- a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
  - b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata «diritto d'uso illimitato del teatro» riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.
  - b-bis*) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazione dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
361. La restante quota del fondo di cui al comma 359 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.
362. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
363. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
364. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.
365. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 364 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto



- dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
366. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
367. Le risorse del fondo di cui al comma 366 sono destinate alle seguenti finalità:
- a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
  - b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
369. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368.
370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
371. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368.
372. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, nell'art. 8, comma 6-ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da «con contratto» fino a «ventiquattro mesi» e nel terzo periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «per i primi ventiquattro mesi».
373. All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «alle informazioni che vi sono contenute» sono aggiunte le seguenti: «e della loro pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali».



374. Per le finalità di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
375. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023.
376. Il Fondo di cui al comma 375 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media*, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375.
378. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
379. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
380. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.
381. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti interventi:
- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;
  - b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee»;
    - 2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: «crediti di cui agli articoli 8 e 27;» sono inserite le seguenti: «attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo;» e le parole: «dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
    - 3) all'articolo 20, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:
      - «2-*ter*. Per l'attuazione dell'attività e dei servizi di comunicazione e dell'attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022»;



- 4) all'articolo 27, comma 3, lettera *a*), le parole da: «miste» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «in Paesi *partner*, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi *partner*»;
- 5) all'articolo 27, comma 3, lettera *b*), le parole: «, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste» sono sostituite dalle seguenti: «imprese anche aventi sede»;
- 6) all'articolo 27, comma 3, lettera *c*), la parola: «miste» è soppressa;
- 7) all'articolo 27, comma 4, alinea, le parole: «Il CICS stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti»;
- 8) all'articolo 27, comma 5, la parola: «crediti» è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma».
382. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.
383. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
384. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
385. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del *Poverty Reduction and Growth Trust*, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.
386. Sul prestito autorizzato dal comma 384 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
387. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).



388. \ Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 è aggiunto il seguente:  
«Art. 620-bis. – (*Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa*)–1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente comma è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».
389. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
390. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
391. Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
393. Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di



euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (*Core Network*) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), è autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge.
395. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.
396. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.
397. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa.
398. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021» e le parole: «entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021»;
- b) al comma 3, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
- c) al comma 4, primo periodo, le parole: «del decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui al comma 1»;
399. Per le finalità di cui al comma 398 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.
400. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal



- 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione.
401. La misura del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria, è determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Il piano economico-finanziario di cui al primo periodo è predisposto da Società Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla disciplina regolatoria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorità in relazione al contributo pubblico previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio.
402. L'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.
403. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.
404. L'erogazione del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria Autostrada regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione.
405. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell'Unione europea.
407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000





abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.
410. I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.
411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.
412. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.
413. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411.
414. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
415. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 51, le parole: «di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031»;
  - b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti:
    - «53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:
      - a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
      - b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
      - c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;



d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022»;

c) al comma 54, le parole: «Ferre restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53» sono sostituite dalle seguenti: «Ferre restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis».

416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
417. Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, è autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.
418. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024.
419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-*bis*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.
420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per



- assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Commissario può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto. Per ogni intervento il programma individua, il cronoprogramma procedurale. Il Piano deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.
424. Gli interventi del Piano aventi natura di investimento sono monitorati a cura del soggetto titolare del CUP, sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.
425. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427.
427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025. Alla società "Giubileo 2025" non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società "Giubileo 2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.
428. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in



- riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
429. La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione, affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può, altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.
430. La società di cui al comma 427 può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
431. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società "Giubileo 2025" per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
432. Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
433. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 è istituita la Cabina di coordinamento.
434. La Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'uopo delegato ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del Comune di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della Società di cui al comma 427, dal Prefetto di Roma, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal Presidente del Consiglio dei lavori pubblici, da un rappresentante della Santa Sede.
435. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.
436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020.
437. 18. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.



438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle Regioni o agli Enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificatamente indicate.
439. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
440. Per la nomina dei Commissari ad acta di cui ai commi 438 e 439 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.
441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della Società di cui al comma 427 che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423 anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020.
442. Per gli interventi previsti dal piano particolareggiato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 1, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla Società di cui al comma 427, che provvederà all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima Società. A tal fine, le predette somme, possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la Società di cui al comma 427 e l'Amministrazione titolare dell'intervento.
443. La società di cui al comma 427 predispose e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
444. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 del *Made in Italy* e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza, rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei



- diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
445. Per le finalità di cui al comma 444 è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.
446. Per le finalità di cui al presente comma nonché ai commi 444 e 445 nonché per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.
447. Per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
449. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quinquies* è inserito il seguente:  
«4-*sexies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018».
450. Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022.
451. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.



452. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
453. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola "dichiarino" è sostituita dalle parole "abbiano dichiarato".
454. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
455. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".
456. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al primo periodo le parole "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";  
b) al secondo periodo le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".
457. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo, sono aggiunte le parole: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo."
458. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021."
459. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.
460. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.
461. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 2.920.000 di cui:



- a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- b) euro 820.000 per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- c) euro 700.000 per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
462. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziare per l'emergenza.
463. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.
464. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.
465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento «Casa Italia».
466. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni.
467. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 449 e 450 nonché dei commi da 459 a 466 compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
468. Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.
469. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;
- b) al comma 2, al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
470. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.





471. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
472. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.
473. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.
474. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
475. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
- a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;



d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

e) il programma, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

476. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto del Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

e) il programma, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;



- f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.
477. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
478. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 478.
480. Al fine di dare continuità e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022.
481. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 480, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 e quelle di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.
482. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nel proseguo fornitore, può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che vantino un'età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori di cui al comma 484 e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
483. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore, e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, è autorizzata la spesa 5 milioni di euro per l'anno 2022.
484. L'INPS, gli altri Istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi della presente disposizione. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione.



485. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione della presente disposizione.
486. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.
487. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 486, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.
488. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima», con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.
489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, attraverso:
- a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
  - b) la concessione di finanziamenti in modalità *i)* diretta o *ii)* indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;
  - c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;
490. La garanzia del Fondo di cui al *comma* 489, lettera *c)* è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera *c)*, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della



cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviarsi successivamente all'accertamento da parte del Gestore del Fondo dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il Gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.
492. Il Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.
493. Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione Europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative. Le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui al comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.
495. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «successivo comma 11, lettera e),» sono inserite le seguenti: «o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito,».
496. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di



- indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
497. La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 488.
498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
499. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
500. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*.
501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499.
502. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive», con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.
503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505.



504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
505. Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a 1.800 milioni di euro.
506. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
507. Al fine di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.
508. Per il primo trimestre 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.
509. In caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite da ARERA.
510. ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta.
511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 504 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al comma 504, ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 503, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.
512. Al comma 2 dell'articolo 50 c.2 lettera q) del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, secondo periodo, dopo le parole "*a decorrere dal 2019*" aggiungere le seguenti: "*e fino al 31 dicembre 2021*".
513. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di



- monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 – Mite collettamento depurazione acque.
514. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all'alinea, le parole: «ha natura rotativa» sono sostituite dalle seguenti: «ha natura mista» e, alla lettera *b*), dopo le parole: «l'erogazione di finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «di cui una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022,».
515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f*), e 76 del regolamento (UE) recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio», in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
517. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515.
518. Le risorse di cui al comma 515 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono trasferite dallo stesso Ministero alla società di cui al comma 516 al momento dell'apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 517. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2016.
519. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui al comma 515, nonché della misura «assicurazioni agevolate in agricoltura» prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura «assicurazioni agevolate in agricoltura», per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
520. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2022».
521. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire all'ISMEA.





522. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
523. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «partecipazione giovanile» sono inserite le seguenti: «o femminile»;
  - b) all'articolo 10-*bis*, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - «c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne».
524. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro.
525. Alle attività di cui al citato titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
526. Al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l'attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.
527. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
528. Una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 128, è destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 128 articolo 1, comma 129.
529. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto - Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall'articolo 136 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
530. Al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024



- al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
531. Al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
532. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi da 531 a 532 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
533. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 63, le parole: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036»;
- b) al comma 64, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036» e, al secondo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti».
534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
- a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.
536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
- a) la tipologia dell'opera che può essere relativa a:
- 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;



- 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- 3) mobilità sostenibile;
- b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
- c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.
537. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
538. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:
- a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno.
540. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo:
- a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538;
- b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;
- c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542.
542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a 541 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
543. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



544. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
545. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
546. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla Regione siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
547. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di strade e scuole» sono inserite le seguenti: «nonché per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione da danni atmosferici».
548. Le disposizioni recate dai commi 549, 550 e 551 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
549. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: «o di altri enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggu spettanti ai concessionari, da utile erariale»;
  - b) al comma 4-bis dell'articolo 79:
    - 1) le parole: «degli anni dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
    - 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui»;
  - c) al comma 4-ter dell'articolo 79:
    - 1) le parole: «A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71»;
    - 2) le parole: «La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro».
550. Le quote spettanti alle province autonome ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.



551. In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
552. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.
553. Le disposizioni dei commi 554, 555 e 556 sono adottate in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
554. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.
555. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:  
«Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione».
556. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 850, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «196 milioni»;  
b) al comma 852, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «196 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154».
557. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
558. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-*septies*, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
560. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, e all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.
561. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 783 le parole: “, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,” e l'ultimo periodo sono soppressi. Dopo le parole: “fabbisogni standard e le capacità fiscali” sono inserite le seguenti: “approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” ;



b) I commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti “784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024, di 150 milioni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per l’anno 2027, di 300 milioni di euro per l’anno 2028, di 400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 milioni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali.“.

562. Sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. La spesa di personale effettuata dalle Province e Città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
563. All'articolo 1, comma 449, lettera *d-quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni *standard*, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni *standard* per la funzione “Servizi sociali” dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni *standard*»;
- b) all'ultimo periodo, le parole: "terzo periodo" e "medesimo terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quinto e settimo periodo"
564. In considerazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 della presente legge, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in



- euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030».
565. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 gennaio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:
- a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;
  - c) con capacità fiscale *pro capite* inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
566. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto dei contributi richiamati al comma 565, lettera a), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
567. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, per 150 milioni di euro nel 2022, per 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per 240 milioni di euro nel 2025, per 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
568. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 567 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi



assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1 septies, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dei commi da 565 e 566.

569. Ai fini del calcolo del disavanzo procapite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualità 2021, di cui al comma 568.
570. Il contributo di cui al comma 567 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.
571. I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 575.
572. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e il Sindaco, in cui il Comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun Comune nell'ambito del predetto Accordo:
- a) istituzione, con apposite delibere di Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero;
  - b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazioni e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati;
  - c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi da 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
    - 1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'Accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuata almeno 20 mesi prima.
    - 2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'Accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;
  - d) riduzioni strutturali del 2 % per cento annui degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04,05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;





e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

f) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

5) all'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione dovrà predisporre una apposita relazione annuale;

g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

h) l'incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

i) ulteriori misure di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall'ente.

573. L'Accordo di cui al comma 572 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

574. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro e non oltre il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio vengono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

575. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso:

a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 10 anni;

b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 5 anni;



- c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore a 3 anni;
- d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a 3 anni.

La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

576. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
577. La verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti ed al corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567, sono effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 572 lettera c) sono effettuate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne dà comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'Accordo, in conformità a quanto previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la sospensione del contributo per le annualità successive. La prima verifica dell'attuazione dell'Accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.
578. Gli esiti della verifica di cui al comma 577 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede, nell'ambito delle verifiche di cui agli articoli 1 commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio finanziario, all'articolo 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.
579. Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l'Accordo di cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032 possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli Accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.



581. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
- a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
  - b) reddito medio *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
  - c) IVSM superiore alla media nazionale.
582. Il contributo di cui al comma 581 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022.
583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
  - b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  - c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  - d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  - e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  - f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  - g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
  - h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  - i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.
586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.



588. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 111, comma 2-*novies*, le parole da: «e fino alla concorrenza» fino a: «di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1»;
  - b) nell'intestazione della quarta colonna della tabella 1, la parola: «minima» è soppressa.
589. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.
590. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
591. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi *standard* e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
- a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
  - b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano;
  - c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
  - d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
  - e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
  - f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;



- per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
596. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593.
597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:
- a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
  - b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che lo pubblica nel proprio sito *internet*;
  - c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);
  - d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera e), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.
598. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all'*addendum* di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all'*addendum* sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato nei siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'*addendum* è pubblicato nei siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.



599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.
600. Per le attività svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge.
601. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.
602. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.
603. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 456, le parole: «fino all'esercizio 2045» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452»;
  - b) il comma 458 è sostituito dal seguente:  
«458. La gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:
    - a) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;
    - b) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui alla lettera a) sono riversate d'ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».



604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell' Allegato 9 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente.
607. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
608. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206 il comma 41 è sostituito dal seguente:  
"41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al comma 858, primo periodo, le parole: «1820 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1231 unità», le parole: «900 unità» sono sostituite dalle seguenti: «610 unità», le parole: «735 unità» sono sostituite dalle seguenti: «498 unità» e le parole: «185 unità» sono sostituite dalle seguenti: «123 unità».
609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1°



- luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
612. Al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.
613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
614. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 82 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 8 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
615. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 614 è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.
616. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro 17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.





617. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
"3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera".
618. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:  
1) al primo periodo, dopo le parole: "alla Presidenza della Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: ", con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza," e sono soppresse le seguenti parole: "e la relativa documentazione contabile";  
2) al quarto periodo sono soppresse le seguenti parole: "contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera";  
3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma, ricevuti nell'anno solare precedente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9.».»
619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
620. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate e seguenti modificazioni:  
a) al comma 1023, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;  
b) al comma 1024, le parole: «e di euro 141.521.230 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023» e le parole: «e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
621. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine è



autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

622. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono inseriti i seguenti:

«8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo».

623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottare con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.
625. All'articolo 208, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) alla lettera a) le parole: «, contabile» sono soppresse;  
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:  
b-*bis*) In tutte le altre ipotesi è quello incardinato presso la Corte d'Appello di Roma.».



626. Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 11.581.894 per l'anno 2022, di euro 104.758.016 per l'anno 2023, di euro 148.963.318 per l'anno 2024, di euro 125.954.690 per l'anno 2025, di euro 55.521.224 per l'anno 2026, di euro 168.003.407 per l'anno 2027, di euro 244.997.575 per l'anno 2028, di euro 324.397.575 per l'anno 2029, di euro 362.297.575 per l'anno 2030, di euro 362.297.575 per l'anno 2031, di euro 362.297.575 per l'anno 2032, di euro 390.597.575 per l'anno 2033, di euro 390.597.575 per l'anno 2034, di euro 390.597.575 per l'anno 2035, di euro 388.897.575 a decorrere dall'anno 2036.
628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 è sostituito dal seguente:  
«1037. Per l'attuazione del programma *Next Generation EU* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023».
629. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:  
"Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.  
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.  
3. Ai fini della conferma di cui al primo comma, il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024. Esse riguarderanno i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.  
4. Le procedure valutative di cui al precedente comma consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei



patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto si forniscono le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato,

5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e trova applicazione l'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2.":

b) all'articolo 30 le parole: "15 agosto 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al raggiungimento del limite di permanenza in servizio";



c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) - *1.* Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.»;

d) all'articolo 32 il primo comma è soppresso.

630. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 631, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
631. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
632. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 631, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.
633. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 633 è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032».
634. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
635. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, l'INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.
636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
637. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
638. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».



639. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
640. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera c) è abrogata.
641. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento.
642. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 648, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso *cashback* e rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma *cashback*, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.
643. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 648.
644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 642 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.
646. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
647. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio – ACAP ONLUS, “viva gli Anziani” . La Comunità di Sant'Egidio – ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.
648. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:



- a) sostituire le parole: ‘ ‘ mesi sei’’ con le seguenti: ‘ ‘ diciotto mesi’’;
- b) dopo le parole: “nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l’anno 2021” inserire le seguenti “nonché di 20.000.000 di euro per l’anno 2022”

649. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.
650. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
652. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
653. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651 e 652, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:
- a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;
  - b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
  - g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;



i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal **comma 2**.

655. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
656. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.
657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 657 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».
658. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
659. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
660. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del





- lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.
661. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:
- a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;
  - b) quanto a 1 milione di euro alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 665.
662. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto:
- a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
  - b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
  - c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;
663. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
- a) enti locali, in forma singola o associata;
  - b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;
  - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
664. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
665. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.
666. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.



667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.
668. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
669. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
670. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
671. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
672. Il Fondo di cui al comma 671, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
673. Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.71, in particolare:
- a) associazioni sportive dilettantistiche;
  - b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;
  - c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.
674. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dai commi da 671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
675. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.
676. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.
677. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari 15 milioni di euro per l'anno 2022.



678. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.
679. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.
681. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.
682. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281
683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*. del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
684. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per i *Test di Next-Generation Sequencing*», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
685. Il Fondo di cui al comma 684 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.
686. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 684, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
687. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma 288, il Ministero della Salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.
688. Nelle more aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il «Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione», con dotazione di 15 milioni di euro per il l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
689. Al finanziamento di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.
690. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 giugno 1990, n. 135, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.



691. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.
692. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
693. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
694. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "*annui a decorrere dall'anno 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022*".
695. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
696. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:  
"Articolo 2-bis - Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa.  
1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.  
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024 2.909.837,76, per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.">>>.
697. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."



699. Per favorire l'incremento dell'attrattività turistica del Paese e per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio e la città metropolitana di Roma capitale, per interventi finalizzati a supportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nell'anno 2022 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto.
700. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.
701. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.
702. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.
703. I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
704. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.
705. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.
706. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
707. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.



708. Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.
709. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
710. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 709 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.
711. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".
712. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa sono individuati i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.
713. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a*) al comma 1087, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";  
*b*) al comma 1088, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e, nel limite di 1,5 milioni per l'anno 2023"».
714. All'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a*) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A..";  
*b*) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."»
715. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:



- "5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".
716. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
717. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche operate dalla presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.
718. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:
- “Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:
- 1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;
- 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.”
719. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
720. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
721. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:
- a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;



- d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
722. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1000 euro a un massimo di 6000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di X euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
725. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
727. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: 'A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma'.
728. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:  
"4-*bis*. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.  
4-*ter*. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-*bis* non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."».
729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.
730. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
731. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e per l'anno 2022".





732. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023.
733. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».
734. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera d-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: “, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all’art. 1 comma 797 primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500”.
735. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole “comma 797” sono inserite le seguenti “e 792” e dopo le parole “comma 799”, sono inserite le seguenti “e 792”.
736. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva.
737. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
738. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.».
739. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito per l'anno 2022, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS « ONLUS»).».
740. Al fine di favorire la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
741. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto »Giro d'Italia Giovani Under 23«.
742. Le risorse di cui al comma 741, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del «Giro d'Italia Giovani Under 23».



743. Limitatamente l'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al successivo comma 49 della suddetta legge è incrementato di 3 milioni di euro. Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.
744. E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022. a favore della "La Casa di Leo" che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.»
745. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019, il Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987 eroga in favore degli interventi del Piano Azione Coesione della Regione Umbria la somma di euro 18.148.556,00. Il Gruppo Azione Coesione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano Azione Coesione della Regione Umbria.».
746. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:  
"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".
747. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
748. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del ministero delle salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
749. Ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al Comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
750. E' autorizzata la spesa di un milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM).
751. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), è ridotto di 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.
752. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della



- salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.
753. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
754. Il comma 2, articolo 4, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è abrogato.
755. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", di seguito "Fondo nazionale", al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico italiani, di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.
756. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755.
757. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo».
758. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per 2022.
759. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località.
760. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *come modificato dall'articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124"; b) le parole: "e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "27,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".
761. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* Esfri nel mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'*hub* della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della "Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.
762. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761.
763. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:



"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

764. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

765. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia ed delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

766. Alla legge 3 agosto 2009, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola";

- al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: "I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva" sono inserite le seguenti: "comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le scuole europee di tipo I"



767. I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.
768. All'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato."
769. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.
770. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente vengono altresì definiti i criteri per l'attribuzione della indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.
771. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
772. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
773. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022.
774. Al fine di favorire attività seminari e di studio, iniziative studentesche, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il "Fondo per la diffusione della cultura della legalità".
775. Il Fondo di cui al comma 774, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinato alle Università statali italiane per le diverse attività.
776. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna Università statale, nonché le linee guida per l'organizzazione degli stessi.
777. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle Università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 774 a 776.
778. Le Università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
779. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.
780. Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia",



- con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite i criteri e le modalità per il riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, si provvede con decreto del Ministro della cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge..
782. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-*bis*, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022»;
- b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro ~~annuo~~ per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."
783. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell'istituto della Enciclopedia Italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua Italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è stanziato un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.
784. È autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).
785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
786. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
787. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
788. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
789. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.
790. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari



nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per le attività di cui al comma 788.

792. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente articolo:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente comma.

793. Per le finalità di cui al comma 792, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte



musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

794. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
795. Ai componenti del Comitato promotore e del Comitato tecnico scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del Comitato tecnico scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 792.
796. 5. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 792, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 793.
797. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.
798. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
799. All'articolo 183, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020 e per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le fondazioni lirico – sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli."
800. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163".
801. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
802. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 dopo le parole: "Un contributo di 1.000.000 di euro a favore della Fondazione «Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" sono aggiunte le seguenti: "e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff -





- Diffrazioni Sonore soc. coop., l'Associazione culturale musicale, I Filarmonici di Benevento', l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei".
803. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
804. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
805. Per la celebrazione di cui al comma 804, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.
806. Per le finalità di cui al comma 804, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805.
807. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:
- a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale", al comma 2, le parole: " , tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse e al comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";
    - 2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse;
  - b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;
  - c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";
    - 2) il comma 768 è abrogato.».



808. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.
809. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) alla lettera b-bis) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
810. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere b-bis) e b-ter), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
811. Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sostituire le parole "sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS" con le seguenti: "sottosistema di bordo di classe «B» SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "B3 MRI" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
812. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
813. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022.
814. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 813.
815. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per l'anno 2022.
816. Al fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della Città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della Città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziata a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompenzazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
817. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale, è previsto un contributo **a favore della Regione Sardegna** di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».



818. Agli oneri derivanti dal comma 817 pari 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.
819. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 dopo l'articolo 1667 è inserito il seguente:  
"Art. 1677-bis. Rinvio.  
Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili."
820. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l'anno 2022.
821. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:  
"Art. 166-bis. (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)  
1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.  
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo".
822. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-*quinqies* del medesimo articolo 16 del citato decreto, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
823. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 103 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022.
824. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022:
825. A valere sul fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto, alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824 al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi.



826. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
827. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.
828. Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
829. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.
830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
832. L'agevolazione è richiesta dal gestore del Centro Agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo Centro Agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.
833. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
834. L'agevolazione di cui ai commi 831 a 833 è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione" composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12



- rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.
837. Tenuto conto dei lavori del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", sentiti la Conferenza Stato-Regioni e ISPRA, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alienico riconosciute come autoctone per regioni, o bacini.
838. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
839. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.
840. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
841. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: "siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di smaltimento e trattamento di rifiuti".»
842. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, a valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del regolamento UE n.1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
843. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.
844. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 10, le parole: "31 marzo 2018", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
  - b) al comma 11, primo periodo, le parole: "30 giugno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è stanziato un contributo straordinario di euro 500 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
845. All'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 5 le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi:

" A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023, da reclutarsi tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341/2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93, del 4 marzo 2019. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria."».

846. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con i commi da 846 a 856 si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.
847. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.
848. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 846, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
849. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
851. Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
852. Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui ai commi da 846 a 856 i soggetti di cui al comma 850 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.



853. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 846 a 856, i soggetti di cui al comma 850 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
854. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui ai commi da 846 a 856, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
855. Per le finalità di cui ai commi da 846 a 856, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
856. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti "31 dicembre 2022";  
b) al comma 2, *dopo* le parole "per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono *inserite* le seguenti "e a 560.415 euro per l'anno 2022" e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono aggiunte le seguenti "e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
857. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167.
858. A valere sul fondo di cui al comma 857, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.
859. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
860. Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 di cui al comma 859 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313
861. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.



862. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 860.
863. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 175/2016.
864. Per le finalità previste dal comma 863, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
865. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche", con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
866. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 865.
867. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 865 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».
868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano", con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023 e "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano" con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni di euro per il 2023.
869. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.
870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023.
871. Con decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
872. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al Comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungo mare del medesimo Comune. È autorizzata la spesa di 500.000





- euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.
873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
874. Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
875. 1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
876. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione e ripertizione delle risorse di cui al comma 875, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.
877. 3. Entro il 28 febbraio 2022 i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.
878. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 433.856,6 a decorrere dall'anno 2022 e di euro 133.857 a decorrere dall'anno 2023.
879. Al fine di contribuire all'attività della associazione denominata »Fondazione Antonino Scopelliti« con sede operativa a Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
880. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.
881. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti "2022-2024".
882. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, è incrementato di euro 250.000 per l'anno 2022.
883. In considerazione della recente apertura nel territorio del Comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha portato la struttura amministrativa del piccolo ente locale a grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il Comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 82.000 euro annui a decorrere dal 2022.
884. 1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:  
*a) L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Formazione iniziale) –*  
1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio



operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.;

b) All'articolo 7, comma 1, le parole da: "che avendo svolto il tirocinio operativo' fino alla fine del comma, sono soppresse"

885. 2. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera *prefettizia è autorizzata la spesa di 850 mila euro*, per l'anno 2022.
886. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2022.
887. L'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente: "Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.". All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: "Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1 luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici."
888. Alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero "185" è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai numeri "190", "195" e "200" e i numeri "1.167", "1.185", "1.235", "4.530", "4.548" e "4.598" sono rispettivamente sostituiti dai numeri "1.172", "1.195", "1250", "4.535", "4.558" e "4.613". Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024.
889. A favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.
890. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea.
891. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convezione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.
892. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 890.



893. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.
894. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* mediante apposita convezione con l'Università degli Studi di Sassari.
895. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 894.
896. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati più emarginati della popolazione etiopica.
897. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore dell' Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, di affiancare le attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
898. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore del Centro Studi Salvo d'Acquisto-CESD finalizzato a sostenere e a diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei Carabinieri Salvo d'Acquisto.
899. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022.
900. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Treviso.
901. All'istituto comprensivo "P. P. Mennea" di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
902. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.
903. Ai fini di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015.
904. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltretutto della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.



905. Al fine di sostenere, i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel Comune di Caldiero (VR) che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della Parrocchia di Caldiero.
906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale m. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.
907. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della "Capitale italiana della cultura", è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dal Covid-19 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la Versiliana di Pietrasanta.
908. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del treno della Memoria attraverso un itinerario che porti a raggiungere almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale.-
909. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi", è autorizzata la spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
910. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
911. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio Monte San Primo del Comune di Bellaggio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 219, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento";  
b) al comma 220, le parole: "in 10 quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "in 15 quote annuali";  
c) al comma 225, le parole: "ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " ai piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro 31 dicembre 2022"»
913. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dell'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1 dello stesso decreto in centottanta giorni.
914. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".  
b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.  
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".  
d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"



- e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale;”».
915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all' articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, una domanda incompleta, possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022.
916. Ferma restando l'ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui al comma 501, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 915 viene disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis* e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.
917. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:
- a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43;
  - b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
  - c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.
918. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 917 è comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
919. Il personale di cui al comma 917, lettere a), b) e c) mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.
920. Il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti di cui al comma 1. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento, consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.



921. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.
922. Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  - b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  - c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  - d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
925. Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del personale nonché il mantenimento delle capacità operative, gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialità dell'Autorità medesima, è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
926. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono aggiunte le seguenti infine, se seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020".».
927. Il presente comma nonché i commi da 928 a 944 recano i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
928. Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.
929. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica



- amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
930. La disposizione di cui al comma 927, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
931. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 927 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.
932. Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
933. Ai fini dei commi da 927 a 944:
- a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;
  - b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
  - c) per grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
  - d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
  - e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.
934. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
935. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.
936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.



938. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 929 a 932, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
940. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
941. Per le somme dovute a titolo di tributi e contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944,
943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
944. Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
945. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione "Biotecnopolo di Siena", di seguito denominata "Fondazione", con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di Hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello One-Health. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalità di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.
946. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello Sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
947. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (FTLS), nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.





948. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.
949. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.
950. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" cui sono trasferite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del "Fondo per il trasferimento tecnologico" di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale, e quelle da assegnare ai sensi del comma 1 bis della medesima norma. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
952. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco - Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
953. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".
954. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.
955. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.



956. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi. del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
957. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "cinque anni" sono aggiunte le seguenti ", ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni».
958. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:  
"9. ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
959. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al primo periodo, dopo le parole "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a";  
b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";  
c) al terzo periodo, le parole "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".
960. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-septies, è sostituito dal seguente:  
"5-septies. Nei limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1 settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma a dei commi precedenti sono utilizzate,



nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine del garantire regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione della domande determinate con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali per la pubblica amministrazione e dell'economia e della finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione.»».

961. È istituito un fondo presso lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
962. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
963. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del ministero del Turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.
964. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti commi:
- "5. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico « finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.
- 5-*bis*. Nei casi di cui al comma precedente:
- a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:
- 1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;



- 2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;
- 3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;
- b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;
- c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"».
965. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, dopo la lettera f), la seguente:  
"f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore."
966. All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro.
967. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una «Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie», volta a garantire una immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.
968. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.
969. Ai lavoratori che hanno goduto del diritto riconosciuto dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, e per almeno un mese nel 2021, non hanno goduto della relative indennità, è riconosciuto un indennizzo pari a euro 1.000 pro capite.
970. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A. La medesima Autorità di governo nomina uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera e), e-bis), e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.  
1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano conseguentemente i loro statuti e



- regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un Commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge.»
971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale", con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.
972. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
973. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'Istituto di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).
974. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
975. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui per l'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea.
976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio «Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale», istituito nella città di Venezia con legge regionale 2008/1 è autorizzato un contributo di 5000.000 euro per l'anno 2022.
977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in *deep tech startup* per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di startup innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'*information technology*, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'areospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, da assegnare con deliberazione del CIPRESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».



978. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022 rendendone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime.
979. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 978.
980. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*) di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.
981. In deroga al divieto di cui al comma 980 gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 novembre 2020, n. 291 e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.
982. E' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.
983. Con decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali di concerto con il Ministro della salute e il ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.
984. Il decreto di cui al comma 983 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.
985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";  
b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:  
"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:  
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;  
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri."
986. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:  
a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;  
b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;  
c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.



987. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019".
988. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
989. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
990. È riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici.
991. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nei siti di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022.
992. In deroga alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti, fino all'articolo 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, e/o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la facoltà di rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
993. La comunicazione di cui al comma 992 è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.
994. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
995. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.».
996. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, le parole "cinquantaquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantotto mesi";



- b) al comma 7, le parole ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ",11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023."
997. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. L'attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.
998. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 996 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, II. 69.
999. Ai fini degli interventi di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti al trasferimento della Scuola Politecnica — Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (Great Campus), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
1000. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legate e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475
GUARDIA DI FINANZA	910.250
ESERCITO	2.465.850
AERONAUTICA	1.008.500
MARINA	721.300
CAPITANERIE DI PORTO	266.475
CORPO NAZIONALE VVF	919.000

(importi in euro)





1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
1002. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica l'8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».
1003. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."
1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1006. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dagli enti di promozione sportiva" sono aggiunte le seguenti: "dagli enti VSS (Verband der Stidtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Union Society Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano."».
1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:  
a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;  
b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba;  
c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;
1008. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del Turismo, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1007.
1009. Alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n.145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto – legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con



- modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto – legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018.
1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12 – *octies*, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati da una relazione sull'attività svolta, nonché a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.».
1011. Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
1013. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “*per il triennio 2019-2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*per il quadriennio 2019-2022*”.



Allegati

ALLEGATO I  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	203.000	180.500	116.800
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	480.347	490.600	435.475
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	280.000	245.500	174.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.372	555.600	492.675

(\*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.



Allegato 2

(Importi in migliaia di euro)

Regione o Provincia autonoma	Minori entrate add irpef non originariamente destinate al finanziamento della sanità	Minori entrate Irap non originariamente destinate al finanziamento della sanità	Fondo compensazione minori entrate
Abruzzo	1.034	4.732	5.766
Basilicata	0	9	9
Calabria	1.381	6.059	7.440
Campania	6.323	17.738	24.061
Emilia Romagna	1.451		1.451
Lazio	5.098	18.790	23.888
Liguria	160		160
Lombardia	688		688
Marche	100	7.419	7.519
Molise	199	1.111	1.310
Piemonte	2.971		2.971
Puglia	791	14.340	15.131
Toscana	1.165	5.943	7.108
Umbria	73	41	114
Veneto		2	2
<b>Totale Regioni a statuto ordinario</b>	<b>21.434</b>	<b>76.184</b>	<b>97.618</b>
Friuli Venezia Giulia	2.454	27.174	29.628
Sardegna	2.144	20.946	23.090
Sicilia		5.972	5.972
Valle d' Aosta	150	3.032	3.182
Prov. autonoma di Trento	1.855	10.776	12.631
Prov. autonoma di Bolzano	3	20.128	20.131
<b>Totale Regioni Autonomie speciali</b>	<b>6.606</b>	<b>88.028</b>	<b>94.634</b>
<b>Totale</b>	<b>28.040</b>	<b>164.212</b>	<b>192.252</b>

ALLEGATO 3

Professioni sulla base della classificazione Istat



2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1 – Tecnici della salute
4.3.1.2 – Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 – Operatori della cura estetica
5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 – Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate
8.3 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni



REGIONE	Tetto specialistica 2011	Tetto ospedaliera 2011	Totale tetto 2011 da privato osped. + spec.	Incidenza percentuale	Ripartizione spesa per erogatori privati
	a	b	c = a+b		
PIEMONTE	193.289.000	524.732.000	718.021.000	5,98%	8.975.402
VALLE D'AOSTA	736.000	4.652.000	5.388.000	0,04%	67.351
LOMBARDIA	966.606.000	2.235.560.000	3.202.166.000	26,69%	40.027.695
P.A. BOLZANO	5.146.000	23.149.000	28.295.000	0,24%	353.693
P.A. TRENTO	19.383.000	56.299.000	75.682.000	0,63%	946.040
VENETO	274.605.000	522.736.000	797.341.000	6,64%	9.966.917
FRIULI VENEZIA GIULIA	45.118.000	64.663.000	109.781.000	0,91%	1.372.284
LIGURIA	25.786.000	34.105.000	59.891.000	0,50%	748.649
EMILIA-ROMAGNA	101.565.000	536.562.000	638.127.000	5,32%	7.976.711
TOSCANA	82.961.000	237.973.000	320.934.000	2,67%	4.011.737
UMBRIA	9.323.000	42.046.000	51.369.000	0,43%	642.122
MARCHE	24.840.000	107.186.000	132.026.000	1,10%	1.650.351
LAZIO	397.386.000	1.273.702.000	1.671.088.000	13,93%	20.888.924
ABRUZZO	39.244.000	126.703.000	165.947.000	1,38%	2.074.370
MOLISE	31.300.000	71.404.000	102.704.000	0,86%	1.283.820
CAMPANIA	556.065.000	822.940.000	1.379.005.000	11,49%	17.237.830
PUGLIA	193.025.000	709.892.000	902.917.000	7,52%	11.286.637
BASILICATA	30.320.000	17.323.000	47.643.000	0,40%	595.547
CALABRIA	73.064.000	190.321.000	263.385.000	2,19%	3.292.364



SICILIA	454.689.000	707.172.000	1.161.861.000	9,68%	14.523.488
SARDEGNA	75.920.000	90.323.000	166.243.000	1,39%	2.078.070
<b>TOTALE</b>	<b>3.600.371.000</b>	<b>8.399.443.000</b>	<b>11.999.814.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000.000</b>

Fonte: dati CENSIS - C2011 consolidati regionali

Tabella B

REGIONE	Quota d'accesso anno 2021		Ripartizione spesa per liste d'attesa
PIEMONTE		7,37%	36.862.840
VALLE D'AOSTA		0,21%	1.057.380
LOMBARDIA		16,78%	83.899.340
P.A. BOLZANO		0,87%	4.351.280
P.A. TRENTO		0,91%	4.538.939
VENETO		8,20%	40.981.245
FRIULI VENEZIA GIULIA		2,07%	10.368.081
LIGURIA		2,67%	13.326.570
EMILIA-ROMAGNA		7,55%	37.733.693
TOSCANA		6,31%	31.542.009
UMBRIA		1,49%	7.436.700
MARCHE		2,57%	12.861.641
LAZIO		9,59%	47.970.518
ABRUZZO		2,19%	10.934.065
MOLISE		0,51%	2.557.190
CAMPANIA		9,27%	46.356.513
PUGLIA		6,58%	32.898.723



BASILICATA	0,93%	4.649.421
CALABRIA	3,14%	15.718.900
SICILIA	8,06%	40.282.075
SARDEGNA	2,73%	13.672.877
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000.000</b>

ALLEGATO 5

<b>Tabella C</b>		
Articolo 33, comma 2 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)		
<b>REGIONE</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
PIEMONTE	589.182	589.600
VALLE D'AOSTA	16.804	16.800
LOMBARDIA	1.331.538	1.342.400
BOLZANO	68.656	69.600
TRENTO	71.219	72.800
VENETO	651.345	656.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	165.155	165.600
LIGURIA	214.462	213.600
EMILIA-ROMAGNA	596.634	604.000
TOSCANA	503.921	504.800
UMBRIA	119.202	119.200
MARCHE	205.068	205.600
LAZIO	774.269	767.200





ABRUZZO	175.184	175.200
MOLISE	41.056	40.800
CAMPANIA	744.145	741.600
PUGLIA	529.740	526.400
BASILICATA	74.750	74.400
CALABRIA	255.241	251.200
SICILIA	652.914	644.800
SARDEGNA	219.515	218.400
<b>TOTALE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

».

ALLEGATO 6

«

<b>Tabella D</b>		
Articolo 33, comma 5 (Reclutamento straordinario psicologi)		
<b>REGIONE</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
PIEMONTE	1.467.948	1.468.988
VALLE D'AOSTA	41.866	41.857
LOMBARDIA	3.317.527	3.344.590
BOLZANO	171.057	173.408
TRENTO	177.441	181.381
VENETO	1.622.827	1.634.424
FRIULI VENEZIA GIULIA	411.483	412.593
LIGURIA	534.331	532.184
EMILIA-ROMAGNA	1.486.514	1.504.866



TOSCANA	1.255.520	1.257.709
UMBRIA	296.992	296.987
MARCHE	510.926	512.252
LAZIO	1.929.092	1.911.479
ABRUZZO	436.471	436.511
MOLISE	102.290	101.653
CAMPANIA	1.854.038	1.847.696
PUGLIA	1.319.848	1.311.526
BASILICATA	186.240	185.368
CALABRIA	635.933	625.865
SICILIA	1.626.734	1.606.519
SARDEGNA	546.921	544.144
<b>TOTALE</b>	<b>19.932.000</b>	<b>19.932.000</b>

».

ALLEGATO 7

REGIONE	Quota d'accesso anno 2021	Ripartizione spesa
PIEMONTE	7,37%	7.741.196
VALLE D'AOSTA	0,21%	222.050
LOMBARDIA	16,78%	17.618.861
P.A. BOLZANO	0,87%	913.769
P.A. TRENTO	0,91%	953.177
VENETO	8,20%	8.606.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	2.177.297



LIGURIA	2,67%	2.798.580
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	7.924.075
TOSCANA	6,31%	6.623.822
UMBRIA	1,49%	1.561.707
MARCHE	2,57%	2.700.945
LAZIO	9,59%	10.073.809
ABRUZZO	2,19%	2.296.154
MOLISE	0,51%	537.010
CAMPANIA	9,27%	9.734.868
PUGLIA	6,58%	6.908.732
BASILICATA	0,93%	976.378
CALABRIA	3,14%	3.300.969
SICILIA	8,06%	8.459.236
SARDEGNA	2,73%	2.871.304
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000.000</b>

ALLEGATO 8

« Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1



Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.721
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
<b>TOTALE</b>	<b>10.853</b>

**Allegato 9 recante "Disposizioni in materia di trattamento accessorio"**

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

*(milioni di euro)*



## INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

## TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	88.891.558	104.256.559	115.128.743
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	23.493.141	32.493.141	31.493.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.000.000	20.000.000	18.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	50.212.907	51.452.521	61.520.651
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	76.565.672	82.067.651	61.248.646
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	5.353.340	5.353.340	5.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO	17.095.672	19.740.090	19.740.090
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	26.153.371	23.081.024	23.236.024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	18.737.364	20.558.823	33.558.823
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	24.563.747	27.563.747	12.563.747
MINISTERO DELLA DIFESA	16.923.132	17.245.620	17.245.620
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	23.723.000	19.353.000	33.393.000
MINISTERO DELLA CULTURA	27.176.137	7.176.137	7.176.137
MINISTERO DELLA SALUTE	14.104.704	12.104.704	15.104.704
MINISTERO DEL TURISMO	20.000.000	16.998.333	12.700.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	453.024.964	489.605.070	489.558.646
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	197.642.000	202.548.000	202.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	29.263.000	25.763.000	25.763.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	55.000.000	60.000.000	60.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	35.000.000	40.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	45.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	45.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.250.000	14.000.000	45.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	31.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	35.000.000	45.000.000	45.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	667.151.000	713.401.000	754.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

IL GOVERNO *A. Franco*

